



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

\*\*\*\*\*

**RITO ASSISE**  
**AULA PENALE**

<b>DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA FULVIA MISSERINI</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. MARIANO BUCCOLIERO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>SIG.RA VINCENZA DE PACE</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SIG.RA MARIA RANDAZZO</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA  
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 106**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46**

**UDIENZA DEL 07/10/2020**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020404449625**

**Esito: RINVIO AL 12/10/2020 09:00**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FRUTTUOSO GIANCARLO.....	4
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....	4
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. Lojacono.....	56

**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**  
**RITO ASSISE**

**Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.**

**Udienza del 07/10/2020**

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –**

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per l'udienza odierna ci risulta che ci sia una istanza di rinvio depositata tempo fa dall'Avvocato Caiazza, per un impegno professionale dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma. Se volete magari informarvi.

*(L'Avvocato Vozza si allontana momentaneamente dall'Aula di udienza per contattare l'Avvocato Caiazza)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Vozza, prego.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, grazie Presidente. Mio tramite, l'Avvocato Caiazza rinuncia all'istanza di rinvio per la data odierna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ne prendiamo atto e, nulla opponendo le altre parti, si dichiara non luogo a provvedere in merito all'istanza di rinvio depositata per l'udienza odierna dall'Avvocato Caiazza. Possiamo procedere, Avvocato Perrone la vedo pronto.

AVVOCATO L. PERRONE – In pole position.

### **DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FRUTTUOSO GIANCARLO**

*(Il teste, durante la sua deposizione, consulta atti a sua firma e alcune slides che vengono proiettate dal suo computer sui maxischermi presenti in Aula di udienza)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, prego.

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie Presidente.

### **ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE**

AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno, Ingegnere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Buongiorno.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, prima di iniziare il mio esame ricorderete che nella scorsa udienza avevamo affrontato, insieme all'Ingegnere Fruttuoso il procedimento di rilascio dell'AIA in generale, partendo dalla domanda del gestore, della relazione istruttoria del referente ISPRA, il passaggio al referente gruppo istruttore, dopodiché il passaggio al gruppo istruttore che delibera a maggioranza il PIC, nucleo di coordinamento, direzione di valutazione ambientale, il rilascio e il previo parere del piano di monitoraggio e controllo rilasciato da ISPRA, conferenza di servizi, decreto del Ministero. Questo, per sommi capi, sono tutti quanti i passaggi attraverso cui si snoda, con la partecipazione dei vari enti di cui abbiamo detto, il procedimento AIA. Abbiamo fatto anche riferimento all'attività preliminare che vi è stata per il rilascio dell'AIA per Ilva della Segreteria Tecnica nel periodo 2005/2006, abbiamo visto anche l'attività dei gruppi tecnici ristretti e, come avevo preannunciato, questa seconda parte del mio esame sarà concentrata invece proprio sulla valutazione di quella che è stata la domanda di rilascio di AIA formulata da Ilva e conclusasi con il provvedimento dell'agosto 2011. Ora, fatta questa premessa e questo riassunto, soprattutto per schiarirmi di nuovo io le

idee, più che per ricordarlo alle Signorie vostre Illustrissime. Ingegnere, ricorda quando fu inoltrata la domanda per il rilascio di autorizzazione integrata da parte di Ilva?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, fu inoltrata, perché fu fatto un calendario da parte del Ministero, quindi un calendario per tipologia di impianti, per gli impianti siderurgici era stata prevista come scadenza la data del 28 febbraio.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi il gestore non sceglie la data di presentazione della domanda?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, fu fatto un calendario da parte del Ministero per varie tipologie di impianti e per gli impianti siderurgici fu il 28 febbraio 2007.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi il 28 febbraio del 2007.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quanti erano – Ingegnere – questi impianti? Quanti erano gli impianti soggetti ad AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – In Italia gli impianti siderurgici di competenza statale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – AIA nazionale.

TESTE G. FRUTTUOSO – AIA nazionale erano due, che era Piombino e Taranto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra che l'avesse già detto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Avevo precisato che l'ulteriore impianto, quello di Trieste, fu dichiarato dopo una... anche la motivazione magari può essere utile, fu ritenuto perché non aveva l'acciaieria. Quindi aveva l'impianto di agglomerazione, aveva la cokeria e l'altoforno, ma non l'acciaieria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego.

AVVOCATO L. PERRONE – Della domanda di AIA presentata dal gestore, doveva essere data e in questo caso, nel caso di Ilva, fu data anche una evidenza pubblica e se sì in che termini?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Diciamo che al di là di quelle che sono le interlocuzioni tra gestore e gruppo istruttore e autorità competente, il procedimento di rilascio dell'AIA prevede anche la partecipazione dei soggetti interessati. Intendo qui già dire associazioni ambientaliste ed altro. Affinché questo possa essere praticato, questo diritto che viene riconosciuto, una volta che è stato... La direzione competente del Ministero fa l'avvio del procedimento, comunica al gestore di adempiere alla pubblicazione su un giornale, a tiratura nazionale, regionale, dipende dal tipo di impianto di cui si sta parlando, in modo tale che a partire poi dalla pubblicazione i soggetti interessati possano formulare le proprie osservazioni.

AVVOCATO L. PERRONE – Nel caso della domanda di Ilva questo è avvenuto?

TESTE G. FRUTTUOSO – È avvenuto, è stato pubblicato sul Sole 24 Ore, ora non ricordo la data, nei termini che erano stati immediatamente successivi all'avvio del procedimento

da parte della DVA fu fatta la pubblicazione sul Sole 24 Ore.

AVVOCATO L. PERRONE – Nella sua analisi e anche nel procedimento, ha rinvenuto che successivamente alla pubblicazione vi siano state osservazioni da parte di enti, associazioni, in ordine all'inoltro di questa domanda?

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente sì. Ci sono state numerose e nonostante la norma preveda che le osservazioni debbano essere inviate entro – se ricordo bene a quel tempo – trenta giorni, in realtà il Ministero le ha prese in considerazione fino al momento dell'emanazione del provvedimento, che stiamo parlando poi nel 2011. Cioè, la norma prevede dei termini, in realtà la scelta da parte dell'autorità competente è stata sempre quella di tenerle comunque in considerazione, di non cestarle.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi furono oggetto anche di attenzione nell'ambito dell'intero snodo procedimentale, quindi anche in conferenza di servizi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Nel senso che, siccome... Come poi si è verificato nel caso di questo procedimento, le osservazioni, ve ne sono alcune legittime, di carattere di principio, ve ne sono altre di natura anche tecnica, il gruppo istruttore per quelle di natura tecnica, ma io direi su tutte, poi obbligato a prenderle, a valutarle e diciamo che poi l'esito di queste valutazioni, anche per dare le risposte a queste osservazioni, lo troviamo all'interno del PIC. Cioè, è talmente... Non è che semplicemente se ne tiene conto, ma c'è anche all'interno del PIC una sezione dedicata proprio alle osservazioni.

AVVOCATO L. PERRONE – In ipotesi invece che il PIC, quindi il gruppo istruttore, non fosse inadempiente in ordine alla presa visione di queste osservazioni, questo sarebbe passibile di un difetto di istruttoria e quindi, in quanto tale, oggetto anche di un ricorso amministrativo al TAR?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ora lei mi chiede un parere da tecnico.

AVVOCATO L. PERRONE – Se nella sua esperienza è successo.

TESTE G. FRUTTUOSO - La mia esperienza è quella. Cioè, è ovvio che, visto che è previsto nell'ambito dell'iter questo passaggio, l'eventuale non considerazione di questi elementi, sono degli elementi istruttori, sono un difetto di istruttoria. Quindi, in quanto tale, poi sapete meglio voi come trattarlo.

AVVOCATO L. PERRONE – Certo, certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Diciamo, il motivo per cui sto riferendo questo è che, nel momento in cui ci sono le osservazioni da parte dei soggetti, che molto spesso sono anche per capire meglio quello che è il contenuto di una istanza, perché l'istanza poi – semmai vorrei dire due parole su questo – è molto articolata. Allora è chiaro che c'è anche la possibilità che il gestore replichi, non è soltanto... Cioè, l'istruttoria è un'istruttoria aperta, di questo tipo, almeno questa è l'intenzione, lo scopo e quindi lo stesso gruppo

istruttore può rispondere su questioni tecniche precise laddove non ci sia bisogno anche del supporto del gestore. Tant'è che questo elemento di prendere... È come dire che è una sorta di osservatorio, anche per fare in modo che laddove il gruppo istruttore, sua sponte, non avesse preso in considerazione degli elementi che vengono ritenuti...

AVVOCATO L. PERRONE – Dalle osservazioni.

TESTE G. FRUTTUOSO - Cioè, che vengono da altre parti.

AVVOCATO L. PERRONE – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO - Ci potrebbe essere una dimenticanza. È una consultazione pubblica. Cioè, a tutti gli effetti così viene chiamata, anche nell'ambito procedimentale, la consultazione pubblica che si esplica attraverso questa forma della presentazione delle osservazioni.

AVVOCATO L. PERRONE – Abbiamo parlato della domanda del gestore.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Ora capisce bene che è un argomento nuovo per noi giuristi quello dell'AIA, almeno per me particolarmente e si tende a ritenere che la domanda di AIA sia la classica domanda che si può fare nell'ambito di un procedimento amministrativo. Ora, io le vorrei invece chiedere e vorrei attingere alla sua esperienza e alla sua competenza, per comprendere quanto dovesse essere capillare la domanda per l'ottenimento, volta all'ottenimento dell'autorizzazione integrata e nello specifico la domanda che fu presentata da Ilva, nel febbraio del 2007, se aveva delle specificità anche di carattere temporale, atteso che si era in un periodo evidentemente quasi coevo rispetto alla pubblicazione delle MTD nel giugno del 2005.

TESTE G. FRUTTUOSO – È così, probabilmente merita chiarire un aspetto. Come ho accennato in questi giorni, in realtà io parlo da ingegnere, in questo caso non vengo a descrivervi il procedimento per quello che non mi riguarda. Mi riguarda però una cosa, al di là delle norme primarie, che pure esistono e che vengono seguite da altri, noi che poi operiamo nel concreto abbiamo bisogno di vedere le norme attuative. Noi abbiamo parlato di MTD, abbiamo parlato del decreto, quello del gennaio del 2005.

AVVOCATO L. PERRONE – Pubblicato in Gazzetta nel giugno.

TESTE G. FRUTTUOSO – Pubblicato in Gazzetta nel giugno del 2005 e in realtà ci siamo concentrati sulle MTD, nel senso che per noi quel decreto significa MTD. Non è solo questo. Perché quel decreto, in realtà, proprio perché cominciavano ad essere attuate, si stava intraprendendo il percorso delle autorizzazioni integrate ambientali, ha con sé – quello stesso decreto – altri elementi, negli allegati, a mio avviso anche più importanti di quelli delle MTD, perché sono i presupposti. In particolare mi permetto soltanto...

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, prego Ingegnere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Soltanto due punti, per chiarire. Perché questo chiarisce poi cos'è una domanda di AIA.

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è il tema. Il decreto – mi aiuto soltanto un attimo – del gennaio del 2005, in realtà, al di là delle disposizioni generali perché emanazioni di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per l'attività elencate nell'allegato primo de Decreto Legislativo 4 agosto 1999, numero 372, era la precedente disciplina dell'AIA, sottolineo che ha una...

AVVOCATO L. PERRONE – Adesso lei sta proiettando questo decreto del gennaio 2005.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sto proiettando il decreto in una forma in cui vedo il testo del decreto e non mi ci soffermo più di tanto, ma vorrei chiarire che in questo decreto c'erano degli allegati. C'era un allegato che era "elementi per l'emanazione delle linee guida e per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti destinati alla fabbricazione di pasta, per carta...". Cioè, con questo decreto furono emanate le MTD – tanto per intenderci – che riguardavano queste categorie, categoria IPPC 6.1, fabbricazione della pasta e della carta; poi c'era un altro allegato, categoria IPPC 2.5, fusione e lega di metalli non ferrosi; poi c'era quello della categoria 2.5 destinati a un'altra linea guida sempre alla categoria IPPC, destinata a metalli grezzi non ferrosi da minerali; in più poi c'erano le linee guida per i sistemi di monitoraggio, come altro allegato, le linee guida dei metalli ferrosi, che sono le MTD di cui abbiamo sempre sentito parlare.

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa è: linee guide relative agli impianti esistenti per le attività rientranti...

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi è il caso dell'Ilva di Taranto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto e viene precisato "per impianti esistenti", anche questo è un aspetto importante; 1.3 cokerie; 2.2 impianti di produzione di ghisa o acciaio, fusione primaria, compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo, forgiatura, applicazione di strati, fonderia di metalli ferrosi, con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. Quando abbiamo parlato di MTD ci stiamo riferendo ai contenuti delle specifiche sezioni che riguardano le cokerie 1.3, 2.2, impianto di produzione di ghisa o acciaio, che troviamo all'interno di questo documento.

Oltre a questo però, è questo motivo per cui ho proiettato questa forma del decreto, ci sono le linee guida generali. Allora, all'interno di queste linee guida generali, quindi dice "linee



guida generali”, è proprio questo il titolo di questo allegato, che ricordiamo è un decreto ministeriale, per me è un documento attuativo, quindi è da qui che io traggo poi le informazioni per capire che cosa viene richiesto. Allora, se andiamo al paragrafo II (eccolo qui), punto 1, lettera C), qua si dice una cosa: “A tal fine il gestore, nel compilare la domanda...”.

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO - Cioè, questi sono degli elementi e delle specificazioni che nella norma principale non sono dettagliate.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi vengono esplicitate.

TESTE G. FRUTTUOSO – Vengono esplicitate e noi troviamo, nella sezione – come dicevo – che è il paragrafo II, principi, punto 1, lettera C).

AVVOCATO L. PERRONE – In questa parte si esplicita quello che è il contenuto della domanda.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. “Degli interventi proposti al fine di adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili”. Cosa si intende? Si intende che nel momento in cui uno presenta la domanda, nella domanda, oltre ad andare a descrivere quello che è lo stato dell’impianto, questo lo avevo già accennato nell’udienza precedente, devono essere proposti al fine di adeguare. Oltre questo, sempre in queste linee guida generali, andando a pagina 9 e poi torno, quindi siamo nella sezione 3, rilascio dell’autorizzazione Integrata Ambientale, a pagina 9 - eccolo qui - riporta: “Sulla base dei criteri di cui sopra, l’autorizzazione integrata ambientale dà formalmente atto delle caratteristiche della situazione ambientale in cui l’impianto è collocato descritta dal proponente; delle criticità emerse nel corso della previgente attività; del quadro emissivo pregresso”. Ma quello che ora è importante per capire cos’è una domanda di AIA: “Delle soluzioni impiantistiche gestionali individuate dal proponente intese a contenere l’inquinamento sulle diverse matrici ambientali (quadro progettuale)”.

AVVOCATO L. PERRONE – Che sono quelle proposte di cui ha parlato prima.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che è il quadro progettuale, che però, ovviamente, viene sottoposto per essere approvato. Quindi questo è il tema.

AVVOCATO L. PERRONE – Ingegnere, mi segua.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Ragioniamo – spesso, purtroppo, in questo paese - in termini astratti, quindi su quella che dovrebbe essere la fisiologia del procedimento, come la fisiologia di un processo penale e le sue tempistiche, che molto spesso nella prassi vengono evidentemente disattese, non per cattiva volontà, ma evidentemente per altre ragioni. La fisiologia del procedimento di rilascio AIA, in ragione proprio di questi

punti cardinali, prevedeva che il procedimento si concludesse in che termini?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo era previsto, anche il Decreto Legislativo 59 prevede la conclusione entro 150 giorni, prevedendo che in situazioni particolari, di particolare complessità, potessero essere stabiliti degli accordi anche di programma, è l'Articolo 5, comma 20, che in questi casi i tempi erano fissati in 300 giorni.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Quindi, ragionando sempre in termini di fisiologia del procedimento, nel momento in cui abbiamo visto che il gestore con la sua domanda di autorizzazione fa una proposta di intervento, in quel lasso di tempo sino a quando non interviene il provvedimento autorizzativo, lui attende per vedere se quella sua proposta poi viene evidentemente trasfusa nel provvedimento autorizzatorio o mi sbaglio?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è fisiologico.

AVVOCATO L. PERRONE – Questo è fisiologico.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, la fisiologia è questa perché, d'altra parte, nel momento in cui uno realizza un intervento, deve essere sempre autorizzato per fare un intervento o una nuova emissione che deve... Quindi, se l'ho prevista all'interno di un piano di adeguamento, questa ha bisogno di avere un'autorizzazione. E questo si concilia in maniera abbastanza difficile con i tempi del procedimento.

AVVOCATO L. PERRONE – Con i tempi fisiologici?

TESTE G. FRUTTUOSO – Con i tempi fisiologici o patologici, ora questo lo definite voi. Il tema è che la norma nasce in questo modo, quello che ho detto prima, in realtà l'AIA non è: "Io ti presento una istanza in cui ti racconto un po' di cose". No, è un progetto a tutti gli effetti, perché è un progetto l'AIA. L'istanza di AIA è l'istanza per l'autorizzazione di un progetto che si compone sia di ciò che io sto esercendo, sia di quello – secondo quello che viene esplicitato – che io sto proponendo, con poi il compito da parte del gruppo istruttore di fare due cose: uno di validare se quegli interventi sono esattamente quelli.

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Oppure può mettere delle prescrizioni ulteriori. L'importanza di questo passaggio sta nel fatto che - tipicamente questo mi consta essere successo in molte situazioni – in attesa di avere la risposta dell'AIA, alcuni soggetti... Perché il progetto può riguardare o anche delle modifiche dal punto di vista produttivo, quindi uno mentre sta facendo una istanza di AIA, sta prefigurando anche un piano industriale. Oppure, quello che ho puntualizzato in questo momento, sono le proposte di adeguamento alle MTD.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi di tecnologie?

TESTE G. FRUTTUOSO – Delle migliori tecnologie, partendo da un impianto esistente, da qui

nasce il percorso per andare verso le migliori tecnologie disponibili, al di là di quella che è l'attività che uno ha fatto in via spontanea e al di fuori di procedimenti, però questo è il passaggio. Però a questo punto vincola anche, nel senso che – lo porto come circostanza che si può verificare – per realizzare anche un nuovo presidio io avessi bisogno di una concessione edilizia, a livello nazionale si è posto proprio un problema, perché la realizzazione di un intervento edilizio per scopi industriali, i regolamenti edilizi hanno bisogno anche che ci sia l'autorizzazione ambientale. Allora, l'autorizzazione ambientale, laddove non serva la valutazione di impatto ambientale, lo strumento è proprio l'AIA. Cioè, loro vogliono... Oggi continua ad essere così, che nel momento in cui uno presenta anche all'interno di un insediamento industriale la richiesta per un permesso di costruire, il SUAP o quello che è l'organo ha bisogno di quello che è il titolo ambientale. Ponendo che non ci sia la VIA, o che non sia necessaria la VIA, perché l'intervento non rientra tra quelli, ha bisogno dell'AIA. Il problema a questo punto è che se l'AIA era in corso, come in situazioni di questo tipo che hanno riguardato Taranto, come hanno riguardato dovrei dire quasi...

AVVOCATO L. PERRONE – Anche altre realtà.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, il resto anche degli insediamenti. Allora, laddove alcuni hanno trovato la soluzione di dare delle concessioni edilizie ai soli fini edilizi, con l'assoggettamento al fatto che laddove l'AIA... Siccome l'AIA ancora non c'era, ma se l'AIA avesse detto che quell'impianto si deve fare in una maniera diversa, tu eri disposto a demolirlo e a rifarlo, oppure a rifarlo nelle condizioni. Quindi c'è stata una situazione di questo tipo.

AVVOCATO L. PERRONE – Questo per evitare una paralisi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo per evitare una paralisi.

AVVOCATO L. PERRONE - Nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Di questo – ricordo - fu fatta anche una norma, siamo nel 2008, che era un articolo. Sempre cose che servivano a noi per poter lavorare, per questo le riporto, che consentiva ai sensi di questa norma, laddove non avevi bisogno delle concessioni edilizie, di fare l'intervento e dava mandato all'ARPA di venire a vederlo questo intervento, anche se ancora l'AIA non si era pronunciata su quell'intervento.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Tornando alla mia domanda originale, quindi contestualizzando invece la domanda presentata da Ilva a febbraio del 2007, se lei ha avuto modo di visionarla, può rappresentare alla Corte quello che è l'indice di difficoltà anche nella collazione, nella preparazione di quella domanda e se quella domanda avesse avuto anche un ulteriore coefficiente di difficoltà – tra virgolette – dato dal fatto che la sua presentazione era quasi coeva all'emanazione del decreto del 2005, di cui

abbiamo appena parlato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. La riflessione fatta è abbastanza... deriva da questo. Ho detto prima che non era un'AIA, ma era un progetto, quindi occorreva...

AVVOCATO L. PERRONE – Per sua esperienza, che tempi porta la preparazione di una domanda AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Io posso dire sugli altri siti.

AVVOCATO L. PERRONE – Secondo la sua esperienza.

TESTE G. FRUTTUOSO – La mia esperienza è relativa agli altri due siti, per quanto riguarda questa tipologia circa un anno di tempo per predisporre l'AIA, per predisporre l'istanza. Perché, considerato che si tratta di mettere insieme dei progetti, a fronte delle linee guida appena emanate, perché le linee guida - pur note - sono state poi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giugno del 2005. Sostanzialmente mettendosi subito a... anche se alcune delle linee guida si conoscevano già, perché ci si era lavorati, ma si era cominciati a lavorare nel 2004. Cioè, veniamo da tempi abbastanza contingentati, per poi poter predisporre una documentazione che, al di là della descrizione dello stato com'era, ma qui è cambiato proprio il paradigma, cioè il modo in cui venivano considerate e dovevano essere considerate le analisi dei processi. L'analisi dei processi, che poi la vediamo anche descritta nello stesso PIC, è un'analisi che non esisteva. Nel senso che quando in precedenza si faceva una istanza per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si trattava quel tema non guardando gli altri, prendendoli soltanto come condizione al contorno. Qui diciamo che tutta la procedura è una procedura con un'istanza di tipo integrato, laddove ogni fase di processo, anche questo per fase di processo, si è andati a vedere e a fare l'autodiagnosi, andare a vedere quelle che erano le MTD da applicare. Perché, non ci dimentichiamo, nelle MTD vengono date anche delle soluzioni alternative da adattare caso per caso.

AVVOCATO L. PERRONE – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Poi dire MTD, la MTD è una riga all'interno di queste linee guida, andare a vederle non solo nelle singole fasi di processo, ma nella ripetizione concreta, in diverse parti delle fasi di processo, questo lo sto dicendo soltanto per dire che è un progetto.

AVVOCATO L. PERRONE – È un progetto, con un suo coefficiente di difficoltà.

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Adesso veniamo invece, dopo aver fatto - io ritengo - questo necessario excursus di carattere preliminare, ritorniamo al procedimento invece che ha riguardato l'Ilva di Taranto. Lei ricorda quando, a fronte della domanda del febbraio del 2007 da parte del gestore, fu poi nominato il gruppo istruttore da parte del Presidente

della Commissione AIA e IPPC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Dovrei guardare l'appunto, perché non posso ricordare la data.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, è il 7 di aprile del 2008.

AVVOCATO L. PERRONE – 7 di aprile del 2008.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi il gruppo istruttore fu nominato quattordici mesi dopo – in buona sostanza – dalla presentazione della domanda del gestore?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, ci può dire quanto durò la fase istruttoria nel procedimento AIA dell'Ilva di Taranto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Dando come data iniziale la prima riunione del gruppo istruttore.

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto, del gruppo istruttore.

TESTE G. FRUTTUOSO – E poi direi all'ultima riunione del gruppo istruttore che, al di là dei documenti intermedi, produce il PIC, che poi va alla prima conferenza di servizi, parliamo dal 24 di aprile del 2008 al 15 dicembre del 2010.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi oltre due anni e mezzo durò la fase istruttoria?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Si rese necessaria, dalla visione degli atti del procedimento che lei ha operato, anche la partecipazione del gestore alle varie riunioni del gruppo istruttore che - abbiamo visto - hanno contraddistinto l'intera fase istruttoria del procedimento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, direi che questa era comunque un'opzione prevista, ma nel caso specifico della Ilva fu proprio già nella prima riunione del gruppo istruttore, fu messa come necessità.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei fa riferimento alla riunione del 16 ottobre del 2008, verbale CIPPC 1284 del 2008?

TESTE G. FRUTTUOSO – Glielo dico... Sì. Quindi, il 16 ottobre 2008, il CIPPC, che sta per Commissione IPPC, come sigla.

AVVOCATO L. PERRONE – Commissione IPPC 1284 del 2008.

TESTE G. FRUTTUOSO – 1284 del 2008, del 16 ottobre. Il Presidente della commissione, in quel caso il Professor Cotana, nell'illustrare le modalità di lavoro... Ora vorrei dire le parole che ho letto: "Seppur nella distinzione ebbe a specificare...".

AVVOCATO L. PERRONE – Sta riportando proprio il dato testuale del verbale.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Specificò che: "Seppur nella distinzione dei ruoli, sarebbero stati necessari una serie di momenti di confronto con il gestore, allo scopo di favorire la

necessaria celerità dell'istruttoria". Quindi vedeva strumentale.

AVVOCATO L. PERRONE – E questa iniziativa del Professor Cotana, nella sua qualità di Presidente, trovò poi il consenso di tutto quanto il tavolo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo lo riporto dal verbale che abbiamo detto prima, della riunione, trovò il consenso di tutto il tavolo, dove c'erano i membri del gruppo istruttore. Ricordiamoci, membri del gruppo istruttore non sono soltanto della commissione.

AVVOCATO L. PERRONE – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO - C'erano i rappresentanti della regione, della provincia di Taranto e dei comuni interessati, Statte e Taranto, oltre che i rappresentanti dell'ISPRA e dell'ARPA.

AVVOCATO L. PERRONE – Questa esigenza partecipativa da parte del gestore fu avvertita anche nella riunione successiva da parte di ISPRA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi qua parliamo di ISPRA che, come abbiamo spiegato la volta precedente, è l'elemento tecnico di supporto, ma anche operativo, cioè proprio le braccia, fino ad arrivare alla relazione istruttoria, che verrà tradotta poi in parere istruttorio. Anche in quel caso c'è stato anche un altro aspetto, se vogliamo, che è questo. Intanto dico che in quella riunione del 6 di novembre, alla presenza del gestore, quindi anche in questo caso fu convocato il gestore. Quindi non è che parliamo... Cioè, questa è una convocazione da parte del gruppo istruttore, del gestore, l'Ingegnere Mignini ebbe a dire che...

AVVOCATO L. PERRONE – Di ISPRA.

TESTE G. FRUTTUOSO – Di ISPRA. ISPRA perché in quel momento è il gruppo... Tutti gli altri soggetti del gruppo istruttore portano il loro apporto, ma ISPRA sta proprio lavorando – diciamola così – per smazzare le carte.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, è quell'attività preliminare che abbiamo delineato nell'udienza scorsa.

TESTE G. FRUTTUOSO – È quell'attività preliminare, ma poi continuativa. Esatto. In quel caso lui ebbe a dire: “Che la richiesta di integrazioni documentali - che nonostante, generalmente, ma io non direi soltanto generalmente, era la regola fissata - venisse fatta ufficialmente dalla commissione AIA all'autorità competente, la specificità dell'istruttoria in discussione, rientrando in un accordo di programma e con un cronoprogramma specifico, richiedendo una speditezza dell'iter istruttorio, potesse permettere di procedere ad una acquisizione diretta delle informazioni attraverso incontri col gestore”.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi si auspicava un procedimento molto partecipato da parte

del gestore.

TESTE G. FRUTTUOSO – Vorrei spiegare però su questo. Allora, la commissione e il gruppo istruttore, nell'ambito dell'AIA, devono lavorare solo sui documenti formalmente oggetto di istruttoria. Quindi non ci sono documenti al di fuori di questo. Allora, cosa significa? Che laddove il gruppo istruttore ritiene che ci siano delle esigenze, necessità di integrazioni, la sua interlocuzione, il suo interlocutore non è il gestore. Perché abbiamo detto che il gruppo istruttore, la commissione IPPC hanno come interlocutore l'autorità competente, la DVA, quindi nel momento in cui il gruppo istruttore ritiene che accanto a tutti i documenti che la DVA ha passato, cioè ha passato il fascicolo con il progetto dell'AIA, è stato passato dalla DVA al gruppo istruttore e alla commissione. Nel momento in cui ha bisogno di integrazioni, per le vie brevi – quello che dice Mignini – lo posso chiedere direttamente anche al gestore, per le vie brevi. Ma tutto questo poi va formalizzato affinché quei documenti, che vengono presentati anche ad integrazione, facciano parte del fascicolo. Quindi, c'è comunque una richiesta, un passaggio della DVA.

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, in ogni passaggio deve lasciare poi traccia.

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo caso, vista la complessità e anche per... Perché è vero che è durato tanto, sappiamo anche che sono 38 o 39 riunioni del gruppo istruttore in questo periodo. C'è stato anche un numero non indifferente di riunioni. Per – a questo punto – anche accorciare i tempi, questa è stata una modalità operativa che ritroviamo, cioè in sede di incontro già con il gestore.

AVVOCATO L. PERRONE – Parliamo di incontri preliminari?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, sono operativi.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, operativi, però già dall'inizio, come mozione di lavoro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Già dall'inizio, sì. Quindi si dicono: "Io la richiesta non è che la faccio all'autorità competente, che te la gira". Anche perché l'autorità competente in quel caso non fa altro... Quindi si erano creati così dei meccanismi.

AVVOCATO L. PERRONE – No, lo faccio direttamente a te gestore.

TESTE G. FRUTTUOSO – "Te lo dico già, poi ti avverrà anche la richiesta della DVA".

AVVOCATO L. PERRONE – Quando poi il gruppo istruttore emise il PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, stiamo arrivando al 15 dicembre del 2010.

AVVOCATO L. PERRONE – 15 dicembre del 2010.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Secondo quel procedimento che abbiamo delineato nella prima udienza del suo ascolto, il PIC fu poi trasmesso alla DVA e se sì, quando?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non l'ha fatto ovviamente per quello che abbiamo detto anche



l'altro giorno, non lo fa direttamente il gruppo istruttore. Il gruppo istruttore lo passa alla segreteria, alla commissione, nucleo di coordinamento e a questo punto poi il Presidente della commissione lo ha passato, dopo quel vaglio che accennavo e cioè quel vaglio di omogeneità, quindi per quanto concerne sia modalità di approccio e così via, quindi l'ha passato poi alla DVA.

AVVOCATO L. PERRONE – Fu poi convocata dalla DVA la conferenza di servizi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. A questo punto la DVA, avendo ricevuto anche il PMC, che – abbiamo detto - è il piano di monitoraggio e controllo.

AVVOCATO L. PERRONE – Da ISPRA.

TESTE G. FRUTTUOSO – Predisposto da ISPRA, il PIC e il PMC fa la convocazione della conferenza di servizi. Viene fatta – eccolo qui – il 21 dicembre del 2010, con nota DVA, la 30867, del 2010, la Direzione Generale ha convocato la conferenza di servizi fissandola per il 22 di febbraio 2011.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Senta, sempre secondo quello che è lo schema del procedimento, abbiamo detto nella scorsa udienza che prima della conferenza di servizi e prima ancora che il PIC vada in pubblicazione, viene trasmesso anche al gestore per le sue osservazioni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Per le osservazioni, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – In questo caso il PIC fu poi trasmesso ad Ilva prima di andare in conferenza di servizi perché operasse le sue osservazioni?

TESTE G. FRUTTUOSO – Insieme alla convocazione della conferenza di servizi viene trasmesso il PIC, in modo tale che... Diciamo che quello che è previsto è che possano essere fatte delle eventuali osservazioni.

AVVOCATO L. PERRONE – E furono fatte osservazioni da parte di Ilva?

TESTE G. FRUTTUOSO – Queste osservazioni furono fatte e furono trasmesse con nota del 4 febbraio 2011, protocollo DIR 12/2011.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi 4 febbraio 2011, con conferenza di servizi abbiamo detto 22 febbraio 2011.

TESTE G. FRUTTUOSO – Fissata al 22 di febbraio.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi siamo in un periodo ancora antecedente rispetto alla conferenza di servizi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – In sede di conferenza di servizi il gestore, in questo caso Ilva, fu poi audito in ordine al contenuto di quelle osservazioni?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Diciamo che fu data la parola al gestore, questo risulta dal verbale della conferenza di servizi, ma questa – come dire – è la prassi.



AVVOCATO L. PERRONE – È la prassi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Nel senso che addirittura oggi, più di audizione, si parla – avevo già accennato - di modifiche.

AVVOCATO L. PERRONE – Di partecipazioni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, c'è stato di fatto un consolidamento di quello che già c'era prima. Nel senso che prima era un farlo partecipare, oggi è parte della conferenza di servizi, senza diritto di voto. Anche prima veniva audito senza diritto di voto, oggi continua ad essere un componente effettivo della conferenza di servizi.

AVVOCATO L. PERRONE - In quella sede, parliamo sempre della conferenza di servizi del febbraio 2011, furono audite le associazioni ambientaliste?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, furono audite, furono audite addirittura... Cioè, non addirittura, stavo facendo la sequenza temporale, perché ricordo quel... Perché anche le associazioni ambientaliste hanno mandato le loro osservazioni, con una nota del 21 febbraio e, a questo punto, sono stati invitati anche loro, sono state audite le associazioni ambientaliste per illustrare quelle che erano le loro posizioni e tutto questo trova poi riscontro nel verbale della conferenza di servizi, con tutti gli allegati, dove vengono riportate sia le note, che quella che era stata la discussione.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, Ingegnere, nel corso di questa istruttoria dibattimentale, è stato affrontato anche il problema in ordine alle discariche dello stabilimento. Lei ha avuto modo di visionare quelli che sono i verbali della conferenza di servizi e cosa la conferenza di servizi, in relazione alle discariche dello stabilimento, ebbe a decidere nella seduta del febbraio del 2011?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Nel senso che la conferenza di servizi, per una serie di ragioni che non sto qui..., decise di fare lo stralcio al momento di quelle che erano le autorizzazioni delle discariche e andare avanti con l'AIA, piuttosto che attendere di sciogliere il nodo. Di sciogliere il nodo in merito a questa parte di processo, quindi era comunque possibile procedere a dare l'AIA, del resto, riservandosi poi di darla poi in una seconda fase. Questo devo dire, perché in quel momento quello che mi consta è stato, per esperienza parallela fatta nel caso di Piombino, a Piombino c'era anche lì stabilimento e discarica interna. Lì la scelta con gli enti locali fu quella che si partì con un'AIA data per quanto riguarda la discarica, perché la discarica – in quanto tale – aveva anche un calendario, cioè quel tipo di impianti – chiamiamoli così – di categoria, di attività, aveva una sua specificità, perché ci sono anche le discariche che vivono di vita autonoma. Quindi avevano un calendario e non sono necessariamente - in quel caso, a meno che non rientrino in altre considerazioni - di competenza statale. Quindi, nel caso di Piombino, posso dire che l'AIA della discarica io l'avevo avuta già nel 2007.

Cioè, avevo presentato una istanza, competenza alla Provincia in quel caso di Livorno, quindi in una situazione impiantisticamente simile, però dal punto di vista amministrativo era stato trovato questo tipo di...

AVVOCATO L. PERRONE – Di soluzione.

TESTE G. FRUTTUOSO - Cioè, si è avuta questa soluzione. Cioè, ci si trova con l'autorizzazione della discarica data dalla Provincia, l'autorizzazione dell'impianto, dell'intero impianto siderurgico, che prende la sua strada con il Ministero, con la domanda del febbraio del 2007 anche in quel caso e poi queste due autorizzazioni potevano essere o non accorpate, però erano due autorizzazioni. In quel caso si è fatta questa scelta. Qui la scelta che è stata fatta è stata quella invece di mantenerla come competenza statale, però rinviandola ad una seconda fase.

AVVOCATO L. PERRONE – Alla fine la conferenza di servizi cosa deliberò?

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, la conferenza di servizi deliberò che c'erano state varie osservazioni, c'erano state anche osservazioni presentate dal Comune di Taranto, anche queste con una nota del 21 febbraio del 2011 e, a questo punto, decise di aggiornare i propri lavori, dando mandato alla commissione di riesaminare il parere istruttorio alla luce di quanto richiesto in corso di seduta.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi si diede mandato alla commissione di riesaminare il PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Tenendo conto, perché qui c'erano tutta una serie di elementi, c'erano delle osservazioni da parte del gestore, che riteneva su alcune prescrizioni che ci fossero degli elementi che non tornavano. Quindi c'era una serie di osservazioni che sono venute, che avevano anche natura tecnica. Ecco, questo è importante precisarlo, perché in questo caso c'erano anche degli aspetti da valutare.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, a seguito di questo, seguirono poi quindi delle nuove riunioni del gruppo istruttore?

TESTE G. FRUTTUOSO – A questo punto, proprio stante la natura. Perché in generale, quando viene dato un mandato al gruppo istruttore, magari semplicemente di fare delle rettifiche puntuali o altro, è abbastanza comune che il gruppo istruttore addirittura non si riunisca, semplicemente prende atto e poi, sia pure con condivisioni, non sono regolamentate.

AVVOCATO L. PERRONE – Invece in questo caso si riunirono?

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo caso fecero proprio delle riunioni, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – E si riunirono alla presenza dei rappresentanti del supporto ISPRA, ARPA e anche del gestore dello stabilimento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente e anche del gestore. In queste riunioni ci furono nel complesso – se ricordo bene – cinque incontri complessivamente, che hanno portato dal primo il 2 marzo del 2011 e si arriva fino all'ultima seduta, al 20 maggio del 2011.

Quindi da marzo a maggio c'è una serie di incontri, di riunioni, anche queste sono poi nei loro verbali.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto, quindi arriviamo a maggio 2011, viene adottato questo PIC riesaminato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE - Fu poi convocata una nuova conferenza di servizi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questo PIC fu trasmesso ovviamente dal Presidente della commissione di nuovo alla DVA, la DVA riconvoca la conferenza di servizi e la riconvoca...

AVVOCATO L. PERRONE – A questa conferenza di servizi chi vi partecipa?

TESTE G. FRUTTUOSO – Viene fissata per il 5 luglio del 2011 e parteciparono il Ministero dell' Ambiente, il Ministero della Salute, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, la commissione IPPC nelle persone dei rappresentanti, come ho detto sempre di supporto ovviamente, l'ISPRA e l'ARPA Puglia.

AVVOCATO L. PERRONE – Cosa deliberarono?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa conferenza di servizi deliberò di dare mandato alla commissione IPPC e anche in questo caso vennero fuori alcuni refusi nel PIC.

AVVOCATO L. PERRONE – Però parliamo di refusi materiali.

TESTE G. FRUTTUOSO – I refusi materiali. Leggo semplicemente questi passaggi: “Ha dato mandato alla commissione di modificare il parere istruttorio, limitatamente alla correzione degli evidenti ed acclarati refusi ed errori materiali, con l'impegno di condividere la versione corretta con tutti i partecipanti del gruppo istruttore prima dell'approvazione finale e poi esprimersi favorevolmente, in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dell'impianto, per lo stabilimento” e qui poi richiamava le norme di legge ai sensi della quale... E con un'ulteriore cosa: “Tenendo conto delle condizioni di cui a pagina 9, della delibera della Giunta Regionale Puglia, del 4 luglio 2011, numero 1504”.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. E poi questo nuovo PIC fu trasmesso alla DVA del Ministero?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, fu trasmesso in data 20 luglio.

AVVOCATO L. PERRONE – 20 luglio del 2011 e poi è intervenuto il decreto il 4 agosto del 2011.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi questo, in buona sostanza, è il procedimento che ha riguardato il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento Ilva di

Taranto. Le volevo chiedere, alla luce quindi di tutta questa valutazione che abbiamo fatto prima di carattere generale e poi calandolo nello specifico per quanto riguarda il procedimento che ha riguardato l'Ilva di Taranto, lei ha - nell'ambito della sua attività consulenziale e della sua esperienza professionale - rinvenuto una piena coerenza tra quello che è stato il procedimento AIA che ha riguardato l'Ilva di Taranto e la normativa che abbiamo delineato nella scorsa udienza? Se ci sono stati scollamenti, momenti di scollamento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Diciamo che quelle cose che si possono notare sono, dal punto di vista... Ora non entro nel merito di ciascuna, ovviamente, è una analisi per documenti quella che ho fatto con atti, che mi fa vedere una piena coerenza tra le modalità procedurali, se vogliamo con una specificità. Quello che dicevamo prima, qui non tutte le istruttorie, anzi credo nessun'altra abbia un numero di incontri del gruppo istruttore così elevato. Come orizzonte temporale devo dire invece, giusto per fare riferimento per esempio all'altra AIA per un siderurgico di cui ho parlato prima, che è quella di Piombino, quella di Piombino è giunta nel 2013, l'AIA, il provvedimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando era iniziato il procedimento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Uguale, nello stesso momento. Quindi ci sono stati dei tempi addirittura più lunghi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E come si spiega questo, Ingegnere? Dal 2005?

TESTE G. FRUTTUOSO – Dal 2007.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dal 2007 al 2013, sono sei anni.

TESTE G. FRUTTUOSO – C'è stata una prima fase sicuramente in cui, anche se di fatto erano state fatte le istanze, in realtà non si è mosso nulla. Anche la prima commissione che era stata nominata di fatto non aveva lavorato. Ho difficoltà a darmi delle spiegazioni. Io ricordo solo che ci fu un provvedimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha partecipato a questo procedimento per l'impianto di Piombino?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Di che gruppo era quell'impianto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Dello stesso gruppo.

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, sempre Ilva?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, scusi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre gruppo Riva, Ilva?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, no, no, gruppo Lucchini. In quel momento era gruppo Lucchini.

AVVOCATO L. PERRONE – No. Era estraneo a quel procedimento il gruppo Ilva.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, è un gruppo diverso.

AVVOCATO L. PERRONE – È un altro gruppo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto, chiedevo se fosse quello.

AVVOCATO L. PERRONE – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A quel tempo, perché poi ha cambiato proprietà successivamente?

TESTE G. FRUTTUOSO – È andato poi.. Diciamo che l'istanza viene presentata dal gruppo Lucchini, con avvicendamento Severstal, erano dei russi; poi è rimasto gruppo Lucchini, però fino al 2015 e poi è diventato Cevital, quindi algerino; oggi c'è una compagine algerina indiana, Jindal.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE G. FRUTTUOSO - Però quello era gruppo Lucchini, così come anche Trieste era gruppo Lucchini, quindi gli altri due erano...

AVVOCATO L. PERRONE – L'Italia è un paese che si consegna sempre piacevolmente agli stranieri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, Ingegnere, stavamo dicendo: come si spiega queste tempistiche così lunghe, ci sono dei motivi tecnici? Non so.

TESTE G. FRUTTUOSO – A mio avviso, però esprimo... Questa è un'opinione, però il tema è questo: ho accennato l'altro giorno ad un fatto. Quando viene fuori la prima direttiva comunitaria per il rilascio delle AIA, altri paesi in Europa hanno fatto una scelta, che è stata quella di dire: "Acceleriamo il processo dal punto di vista del rilascio di questa autorizzazione, mettendo insieme le autorizzazioni settoriali". Quindi, di quell'impianto conosciamo già l'autorizzazione agli scarichi, le mettiamo insieme e poi dopo, siccome era un provvedimento che per sua natura era rinnovabile e riesaminabile, hanno puntato su questo. In Italia si è fatto un discorso pensando molto in alto. Ci mettiamo da zero, non si capiva quale documentazione avrebbe dovuto essere fatta e così via, per cui nascono i protocolli di intesa di cui ho accennato, che avevano anche l'obiettivo di dire: "Non ci dimentichiamo che..."

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, quando parla di protocolli, sono le convenzioni, come la convenzione con ISPRA?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, io sto parlando col protocollo di intesa, Segreteria Tecnica tanto per intenderci, che è stata fatta prima a Trieste, poi viene fatta a Piombino e viene fatta a Taranto, per cercare di capire perché. Perché in quel momento il Ministero dell'Ambiente e questo è un elemento io credo oggettivo, anzi non credo, è un elemento oggettivo. Mentre le amministrazioni regionali, locali avevano un know-how autorizzativo, le avevano sempre gestite, il Ministero dell'Ambiente non aveva mai autorizzato nulla. Nel senso che gli unici procedimento di cui era titolare, che era quello

della VIA, non era un procedimento autorizzativo, ma è un presupposto, perché poi la via non mi autorizza a fare nulla. Era un presupposto per altri procedimenti amministrativi.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi rappresentava una novità assoluta.

TESTE G. FRUTTUOSO – C'è questo anche. Una macchina che...

AVVOCATO L. PERRONE – Andava lodata.

TESTE G. FRUTTUOSO - Queste sono però valutazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo proseguire.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, un'ultima domanda che le volevo porre. Naturalmente il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale del 2011 aveva ad oggetto e come punto di riferimento sempre le BAT del 2001 e le MTD del 2005?

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO L. PERRONE – Veniamo adesso a un'altra parte del suo esame, che – mi auguro - ho l'ambizione anche di volerlo rendere compatibile, integrarlo con quello che è l'esame del collega Lojacono, che mi ha preceduto. Ovvero, vorrei operare con lei una valutazione non particolarmente lunga, ma mi auguro significativa, una valutazione sullo stato degli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto al momento del rilascio dell'AIA del 4 agosto del 2011 e quindi una valutazione degli stessi, ovvero se fossero rispettosi di quelle che erano le migliori tecnologie. Vorrei concentrare, insieme a lei, l'attenzione sui settori di impianto, le sezioni di impianto più significative, come cokeria e agglomerato. Ora, lo schema, io le rappresenterò quelle che sono le migliori tecniche, tanto BAT quanto MTD, se le stesse fossero state poi trasfuse nel parere istruttorio conclusivo e se le stesse poi siano state oggetto di prescrizione da parte del Ministero con il rilascio del decreto del 4 agosto del 2011. Questo è un po' il nostro schema di lavoro. Vorrei partire, in relazione alla cokeria, dalla BAT, affronteremo naturalmente – anche per rendere più sintetica questa parte di esame – soltanto le BAT che afferiscono a tecnologie, non azioni gestionali o manutentive come migliori tecniche, ma soltanto ciò che afferisce all'aspetto tecnologico degli impianti. Partiamo dalla BAT in cui si prescrive, in inglese: <<“*Smooth and undisturbed operation of the coke of implant*”, il funzionamento regolare e indisturbato della cokeria attraverso manutenzione e pulizia, una parte significativa delle emissioni è causata da perdite attraverso fessure fra la camera di riscaldamento e la camera del forno, come risulta ad esempio in ipotesi di porte deformate, eccetera>>.

Le volevo chiedere, questa BAT è riportata nel PIC del procedimento di rilascio AIA dell'Ilva, concluso nell'agosto del 2011?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, anche qui vorrei fare un piccolo chiarimento, così c'è anche

una chiave di lettura del PIC, che si collega a quello che ho un pochino precisato all'inizio, che la domanda di AIA è la presentazione di un progetto, che chiede di essere approvato.

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – In cui si fa una fotografia ed era previsto di farla.

AVVOCATO L. PERRONE – Quella proposta di intervento di cui parlavamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ma ci sono due aspetti: da una parte nella fotografia io ho anche illustrato quelle che sono le aree all'interno delle quali le MTD sono già applicate. Cioè, all'istante della domanda ci sono sia una situazione di fatto per quanto riguarda le MTD.

AVVOCATO L. PERRONE – La situazione ad oggi?

TESTE G. FRUTTUOSO – La situazione all'istante.

AVVOCATO L. PERRONE – Del 2007, della domanda.

TESTE G. FRUTTUOSO – Del 2007 e poi, a questo punto, c'è anche la proposta. Allora, è chiaro che la commissione istruttoria e tutti i gruppi che dal 2007 hanno preso atto di quella che era sia la dichiarazione circa lo stato e sia la proposta degli interventi, in tutto questo arco temporale ha avuto il modo sia da verificare che quelle situazioni dello stato di fatto fossero...

AVVOCATO L. PERRONE – Ingegnere, dobbiamo essere brutali. Quando parliamo di valutare, questa attività di valutazione è svolta da quel plotone di persone di cui abbiamo parlato prima?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente, sia a livello centrale che a livello locale.

AVVOCATO L. PERRONE – ISPRA, ARPA, associazioni ambientaliste.

TESTE G. FRUTTUOSO – L'ARPA, tutti quanti, tutti i soggetti.

AVVOCATO L. PERRONE – Chiunque, che poteva alzare il dito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Quindi, quando si arriva alla emanazione del provvedimento, questa è la parte dell'articolato, ma questo articolato abbiamo visto che è la parte finale, dopo la conferenza di servizi viene predisposto il provvedimento, ma il provvedimento – questo a firma del Ministero – reca con sé la parte tecnica su cui mi voglio invece concentrare, è proprio quella del PIC. Eccolo qui, arriviamo, quindi questo è firmato dalla Prestigiacomò, questo è il PIC da ultimo trasmesso, 20 di luglio del 2011.

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Dal Presidente della Commissione IPPC e questo reca la sottoscrizione da parte di tutti questi soggetti, che quindi ricordiamolo c'era Mazzoni, Stefano Castiglione (che è un Magistrato), Marcello Iocca (che è un tecnico), l'Ingegnere Alessandro Martelli, Umberto Realfonzo (un Magistrato), Ingegnere Rocco Simone, Pierfranco Palmisano (referente Regione Puglia), “Aimè Lei” (*fonetico*)



referente comune di Taranto, Ingegnere Mario De Molfetta, Comune di Statte. Quindi questo è un documento che ha peraltro subito tutti i processi che abbiamo detto prima, con tutte le osservazioni, e quant'altro. Quindi l'elemento che io trovo all'interno di questo, l'ho ritenuto... Cioè, io ho fatto una ricostruzione in questi giorni anche dei vari interventi nel tempo.

AVVOCATO L. PERRONE – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Per cui arrivo ad una determinazione di quel tipo, qual era la situazione in quel momento del 2001, del rilascio dell'AIA. Dall'altra parte noi troviamo dei riscontri all'interno di questo documento, vado a vedere ora.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi tornando a quella BAT in tema di cokeria, di cui abbiamo parlato precedentemente, questa applicazione era riportata nel PIC e se sì a quale punto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sto andando a guardare 261, eccolo qui, pagina 261. Quindi io trovo cokeria?

AVVOCATO L. PERRONE – Magari se può ampliare anche l'immagine.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Allora, questo qui, io trovo il riscontro di questa applicazione MTD, siamo all'interno del punto 5.1.2.2.3 del PIC, io ora sto proiettando la tabella 62 di pagina 241 del PIC e troviamo che...

AVVOCATO L. PERRONE – Trovo scritto un "effettuato".

TESTE G. FRUTTUOSO – Un effettuato. Ma questi sono quelli che erano gli interventi, era la proposta... Come ho detto prima, c'era un progetto di adeguamento e quindi in questo caso io trovo "effettuato".

AVVOCATO L. PERRONE – Il che vuol dire, tradotto nel concreto, che quello che al febbraio del 2007 era una proposta, all'agosto del 2011 era stato effettuato?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi il gestore si era reso parte diligente di anticipare?

TESTE G. FRUTTUOSO – Si è reso parte diligente di andare a fare questi interventi, anche se ancora non aveva ricevuto l'AIA.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi questo è il tema, perché è un progetto per l'adeguamento. In realtà, nel momento in cui io presento l'istanza ci sono delle situazioni in cui quelle MTD sono già adottate, altre che ho individuato, che avevano necessità di un adeguamento, di una attuazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Di una attuazione, sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché alla fine è così. Questo è ciò di cui la commissione prende atto, perché poi la commissione avendo il dovere di verificare, poi – ripeto – c'erano tutti quegli altri organismi che abbiamo visto, avevano ben la possibilità di dire che non



era così in quel momento, non mi risulta che ci siano state queste osservazioni, perché sarebbero arrivate formalmente e di queste non ne sono arrivate. Una volta detto questo, questo qui va a fare lo stato dell'effettuato per lasciare le eventuali prescrizioni.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi la domanda successiva è: in relazione a quella tecnica su cui io le ho formulato la domanda, vi è stata una specifica prescrizione nell'AIA del 2011?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi questo certifica che quell'attività e quella tecnologia era stata applicata.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO L. PERRONE – Correttamente applicata.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo. Però ritorno al discorso anche precedente. Quando parliamo di una tecnologia applicata, qui stiamo parlando di quella tecnologia, che è un principio.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO - Alle volte è molto secca, devi avere questo tipo di dispositivo, altre volte... Ed è localizzata anche... Che ce n'è uno magari di impianto e basta. Alle volte ci sono delle cose, dei principi che devono essere, che sono più gener... Allora, in quel caso, anche questo...

AVVOCATO L. PERRONE – Vanno modellati nel concreto.

TESTE G. FRUTTUOSO – È questo che voglio dire.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, non ho capito, questa tecnologia qual era?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa era quella del ripristino murature refrattarie e interventi su strutture metalliche e questa era stata fatta nel caso specifico alla Batteria 3, alla Batteria 4, alle Batterie 5 e 6, che al momento dell'istanza dell'AIA non risultavano ancora fatte. Ripristino murature refrattarie a caldo, interventi su strutture metalliche, Batteria 11. Quindi ripristino murature refrattarie a caldo Batterie 7, 8, 9 e 10.

AVVOCATO L. PERRONE – Perché non risultavano fatte al momento della presentazione della domanda.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, erano quelle che erano ancora da completamente, da realizzare.

AVVOCATO L. PERRONE – Completate al momento del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Così come, sempre di questa serie io seguirei, c'è la tabella 63, che riporta - sempre nell'ambito di questa MTD di carattere generale – l'adozione di porta a tenuta elastica, che alla data del 2007 risultava già effettuata per le altre batterie, in

questo caso me le riporta e quindi lasciava ancora in corso di effettuazione le Batterie 3, 4, 6 e la Batteria 5 e quindi me le dà per effettuate. Questo lo troviamo nella tabella 63, di pagina 242 del PIC.

AVVOCATO L. PERRONE – Con riferimento, sempre in tema di cokerie, è un altro tema a noi particolarmente caro, cioè la BAT relativa all'equipaggiamento del forno con porte a tenuta.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi parliamo del paragrafo 5.2.1.3 delle MTD, che prevedevano le porte elastiche su forni di altezza superiori ai 5 metri, che è stato un tema che avete già affrontato col collega Lojacono.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – È riportata questa applicazione nel PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. È quella che stavo citando ora, la tabella 63, nella quale viene riportato... Qui viene riportato – ripeto - il delta rispetto a quello che, in sede già di istanza al momento della presentazione dell'istanza dell'AIA, erano già presenti. Quindi questo è il completamento, oppure no, perché avrebbe potuto anche non essere così.

AVVOCATO L. PERRONE – No, ma teniamo al caso nostro.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, è per dire che è adottata, non vorrei neanche... Cioè, il rilascio dell'AIA non presuppone che al momento del rilascio dell'AIA uno abbia tutti gli interventi effettuati.

AVVOCATO L. PERRONE – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – È questo che voglio dire. Qui è una specificità che viene proprio dalla lunghezza del percorso, perché nel momento in cui l'AIA fosse stata rilasciata 150 giorni dopo, io mi sarei trovata in sede di AIA tutta una serie di interventi che facevano parte del mio progetto e ancora in corso di realizzazione. L'AIA può essere rilasciata ugualmente.

AVVOCATO L. PERRONE – In questo caso vi è stata una presa anche d'atto.

TESTE G. FRUTTUOSO - Cioè, l'AIA non prefigura che... L'AIA prefigura, è una autorizzazione di un progetto di adeguamento, non è una presa d'atto di essere adeguati.

AVVOCATO L. PERRONE – Certo. Però parliamo nella fisiologia del procedimento questo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo più che fisiologia, è proprio la natura del procedimento. L'AIA, l'abbiamo letto prima dalla linea guida trasversale, ha proprio questa funzione. L'AIA non va ad autorizzare un qualcosa che è già adeguato, l'AIA... Per questo è un progetto. L'AIA autorizza un progetto di adeguamento alle MTD. Laddove poi ritenga che il mio progetto non sia sufficiente, non sia idoneo, può fare due cose, mi mette le prescrizioni e l'altro tema non mi concede l'AIA. Cioè, se ritiene che il mio percorso

rispetto all'adeguamento o lo stato di partenza sia tale da non consentirlo, ha lo strumento di non rilasciare. Questi sono due elementi. Ecco perché sono tornato sulla questione del progetto.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, per esempio, calando adesso nella BAT oggetto della nostra valutazione, ovvero la MTD che prevede le porte elastiche su forni di altezza superiori a 5 metri. Questa applicazione era riportata nel PIC? Se è sì, in che parte e se poi vi è stata una prescrizione in sede di AIA sul punto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non c'è una prescrizione perché risulta...

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi ribaltiamo il concetto, il fatto che manchi la prescrizione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa però è una deduzione, se vogliamo. Quindi io mi limito...

AVVOCATO L. PERRONE – Oggettivamente non c'è una prescrizione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Io mi limito a dire: io ho fatto una disamina dei vari interventi che abbiamo illustrato, quindi su quelli ho cercato di acquisire quelli che sono gli elementi e le evidenze che a quegli interventi erano seguiti. Da questo poi sto trovando conferma all'interno di questo provvedimento, cioè di questo documento tecnico allegato al provvedimento, che mi dice alcune cose, che confermano – se vogliamo – quello che io ho avuto modo di vedere in termini di attuazione di interventi.

AVVOCATO L. PERRONE – Infatti la mia ambizione, spero di riuscire a trasferirla alla Corte, è quella naturalmente di legare questa mia parte di esame a quella che è stata quell'attività che ha svolto con il collega Lojacono in ordine alla constatazione documentale e di altra natura sulla realizzazione degli interventi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, siccome io non ero presente ovviamente a quelle che erano... Nel momento in cui Ilva ha fatto l'istanza, io non ero presente in quel momento. È chiaro che prendendo questo tema delle porte, non mi stupisco di un fatto, cioè di vederlo qui e di vederlo posteriore rispetto ad altre, perché ho già fatto il ragionamento, quando abbiamo parlato delle porte, che sui primi interventi che sono stati fatti sulle porte, sono state prefigurate le porte alte, delle batterie che erano caratterizzate. Perché? Perché poi abbiamo visto che la MTD all'origine e tuttora la BAT Conclusion e il BREF del 2000...

AVVOCATO L. PERRONE – Prevedono le porte elastiche solo...

TESTE G. FRUTTUOSO – Prevedono le porte elastiche soltanto... Diciamo così, non le prevedono per le batterie conformi più basse. Siccome qui stiamo parlando proprio delle batterie che pure erano state rimesse in marcia, a questo punto l'intervento sulle porte, su queste batterie più basse, ripeto, per le quali tuttora non è previsto da MTD, sono state fatte delle valutazioni e sono state messe... Allora mi tornava il timing che io ho riscontrato e il ragionamento, il programma che avevo individuato in precedenza, lo

trovo riscontrato qua dentro.

AVVOCATO L. PERRONE – Nel senso che? Così esplicitiamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, che trovo che nella finestra temporale, dopo la domanda a me risultava che le porte sulle altre batterie fossero state installate già in epoca precedente a quella della domanda di AIA, rimanevano queste attività da fare, le Batterie 3, 4, 6. Cioè da una parte mi torna l'elencazione di quelle che erano su questo tema specifico le attività ancora da fare e mi risulta che al 2011 sono state fatte. Ora, prendendolo esattamente, senza volere entrare nel merito dell'istante temporale all'interno di questo intervallo che va dal 2007 al 2011, che conosco, qui non lo trovo il momento in cui è stato fatto, ma nel 2011 queste erano state fatte. Cioè, le trovo come (*parola incomprensibile per sovrapposizione di voci*).

AVVOCATO L. PERRONE – Ed è assolutamente coerente, comunque.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ed è coerente, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, naturalmente al rilascio dell'AIA non vi è stata nessuna prescrizione sul punto?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO L. PERRONE – Veniamo adesso...

TESTE G. FRUTTUOSO – Ecco, qui chiariamo una cosa.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché quando parliamo di prescrizione dell'AIA, forse merita anticiparlo ora un tema. Le prescrizioni non sono soltanto di cose da fare, l'AIA non mette prescrizioni solo di cose da fare, l'AIA nelle prescrizioni fissa anche delle regole. Allora, la regola che tu devi continuare a pulire le porte, quella c'è, non significa che non la stai pulendo. Perché, quando andiamo a vedere la mole di prescrizioni che sono contenute all'interno, è chiaro che non mi dice: devi mettere le porte elastiche. Una prescrizione di questo tipo non c'è. Che poi devi – tra virgolette – a questo punto continuare a fare le altre attività che noi vediamo all'interno anche di questa presa d'atto nel PIC, queste sono delle prescrizioni che comunque sia... Cioè, se trovo una prescrizione sulle porte, che se ce le avevi elastiche, le devi continuare ad avere elastiche.

AVVOCATO L. PERRONE – È chiaro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui il tema è: in quel momento è già una tecnica che stai adottando o non ancora?

AVVOCATO L. PERRONE – E quindi non necessita di ulteriori prescrizioni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha anticipato. Ad esempio, in relazione alla BAT

manutenzione e pulizia delle porte e dei telai.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Che è il 5.2.1.3 delle MTD: “Manutenzione e pulizia di forni, porte e telai, coperchi e bocchette di carico (che è stato oggetto anche di esame da parte del collega Lojacono) dei tubi di sviluppo ed altre apparecchiature”. Questa applicazione lei l’ha rinvenuta e riportata nel PIC di cui stiamo parlando?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, mi faccia tornare. Sì, ho trovato anche questa, ora devo andare a cercarla un attimo, ma c’è e l’abbiamo vista anche dal punto di vista... Il fatto che le macchine avessero i sistemi di pulizia. Ne abbiamo parlato a lungo.

AVVOCATO L. PERRONE – (*Intervento incomprensibile per sovrapposizione di voci*).

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Esatto.

AVVOCATO L. PERRONE – Con riferimento alla BAT: “Di assicurare un flusso regolare di gas all’interno del forno, con il paragrafo 5.2.1.3 delle MTD, il buon mantenimento del canale gas all’interno del forno per il veicolamento dei gas di distillazione verso il condotto di sviluppo mediante o l’adeguato livellamento del carbon fossile tramite l’asta spianante durante la fase di caricamento del carbon fossile, o il periodico degrafittaggio della volta del forno”. Anche questa BAT era riportata nel PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche qui trovo una tabella.

AVVOCATO L. PERRONE – Se la può mostrare alla Corte, in maniera tale che così segue il nostro percorso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Aspetti, eh. Su questo, sulla manutenzione e pulizia di forni, coperchi delle bocchette di carico dei tubi di sviluppo, interventi effettuate per le Batterie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e mi dice con quali progetti erano stati inseriti all’interno della domanda.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi quel CO con la numerazione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questi sono Cokeria 4, Cokeria 10 e Cokeria 11;

AVVOCATO L. PERRONE – Quelle sono le proposte dei progetti del gestore?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente e me li dà per attuati. Diciamo che l’altro elemento che si trova qui in forma sintetica e che è: “Relativamente alle emissioni visibili, che si possono generare durante la fase di cokefazione da coperchi di carica e cappellotti da porte e sportelletti, il gestore ha implementato una adeguata pratica operativa di rilevazione, di cui fornisce i dati di sintesi mensili relativi agli anni 2006 e 2007 da cui si evince il raggiungimento delle prestazioni MTD”. Cioè, qui molte di queste tecniche, che sono di carattere operativo, già era un lavoro che era stato fatto dalla Segreteria Tecnica, che aveva avuto proprio un gruppo tecnico ad hoc per quanto riguarda il sistema di gestione ambientale. Andare a vedere se c’erano le procedure e come queste

procedure erano applicate. Detto questo, per quanto riguarda l'esistenza dell'asta di spianamento, abbiamo addirittura visto un filmato in cui si poteva vedere l'asta di spianamento che entrava.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi questa BAT al rilascio dell'AIA era applicata e quindi adottata dallo stabilimento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Con riferimento invece alla BAT di riduzione della cokefazione delle emissioni SO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub>, faccio riferimento alle MTD 52.1.3: “Utilizzo di gas coke desolfurato, utilizzo di tecniche (*parola incomprensibile*) tramite combustione a stadi nella costruzione di nuove batterie di forni a coke”. Era riportato questo nel PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Era riportato già in forma sintetica, utilizzo di gas coke desolfurato, prestazione BREF adottata e poi mi rimanda ad un'altra parte. Quindi l'impianto di desolfurazione abbiamo visto che è uno dei primi interventi che era stato fatto nello stabilimento subito dopo il 1995 ed era applicato.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi era applicato e quindi adottato dallo stabilimento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, se vogliamo, questa ulteriore attività di riscontro certifica l'avvenuta realizzazione di questi impianti di cui lei ha parlato precedentemente con il collega Lojacono e ha risposto alle sue domande?

TESTE G. FRUTTUOSO – Io la pongo in termini di: io trovo riscontro con quello che ho avuto modo in maniera indipendente di verificare come situazione al 2011, in ragione dell'excurus degli interventi.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto, mi sembra una prospettiva corretta.

TESTE G. FRUTTUOSO – La posso vedere poi, sicuramente nel momento in cui questo atto è un atto che ha subito un vaglio di così tanti soggetti, che alla fine hanno sottoscritto questo e non ho rilevato documentalmente obiezioni su questo, mentre le ho trovate su altri temi, dove non si era d'accordo, su un progetto piuttosto che su un altro, da una parte trovo confronto, dall'altra parte non ho motivo di ritenere questo qui. Quindi la prendo come una certificazione, è una certificazione alla fine. Perché - tra virgolette - chiunque, anche dopo emanazione del PIC, avrebbe potuto fare benissimo qualunque osservazione. Parlo anche degli stessi organi di controllo – voglio dire – che, stando sul campo.

AVVOCATO L. PERRONE – Anche il Ministro al momento dell'emissione del decreto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ora al Ministro magari c'è qualcuno che glielo deve dire, però qui abbiamo altri soggetti...

AVVOCATO L. PERRONE – Astrattamente.

TESTE G. FRUTTUOSO - ...che hanno sottoscritto dei documenti, con un'istruttoria abbastanza... Cioè, non c'è una o due persone, andiamo a contare il numero di persone coinvolte e su questo sarebbe ben facile.

AVVOCATO L. PERRONE – Proseguendo: “In relazione alla BAT dello spegnimento a secco del coke, che è una tecnica utilizzabile in impianti di coke situati in regioni – questa naturalmente è un'enunciazione di una BAT - che presentano lunghi periodi di freddo intenso”. Questa BAT era applicata e/o applicabile allo stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, non era applicata e non era applicabile. Questo qui era... Diciamo che è contemplata. Quando parliamo di MTD e parliamo in generale di queste migliori tecniche disponibili, per loro natura devono essere di applicazione generale.

AVVOCATO L. PERRONE – E certo!

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi non è detto che si riferiscano a quella configurazione impiantistica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Noi stiamo scorrendo appunto...

TESTE G. FRUTTUOSO – Per cui questa è la tipica situazione in cui tra le MTD ne viene prefigurata una.

AVVOCATO L. PERRONE – Talune che non sono applicabili poi ad uno specifico stabilimento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, non c'è un inadempimento a non fare una...

AVVOCATO L. PERRONE – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – È una tecnica.

AVVOCATO L. PERRONE – Parimenti: “La BAT che prevede le camere dei forni più grandi, che risulta applicabile unicamente per gli impianti di nuova costruzione o un revamping delle fondazioni dell'esistente”, questa BAT era applicabile allo stabilimento di Taranto?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, qui c'è da dire una cosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che parte Avvocato, si riferisce a quella scheda che stiamo vedendo o non c'entra niente?

AVVOCATO L. PERRONE - No, questa è rimasta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, è quella di prima, quella di cui avevamo parlato.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, da dove sta traendo questi elementi che costituiscono oggetto di queste domande?

AVVOCATO L. PERRONE – Queste sono soltanto le BAT, sono le BAT previste per la cokeria e sto chiedendo all'Ingegnere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono citate nell'AIA?



AVVOCATO L. PERRONE – Sì, che sono poi trasfuse poi nel PIC. Se poi sono state anche oggetto anche di prescrizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, sono trasfuse nel PIC. E perché sono trasfuse, se non riguardano?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, questa non è trasfusa.

AVVOCATO L. PERRONE – No, questa no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah!

AVVOCATO L. PERRONE - Questa è una enunciazione generale delle BAT.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella del particolare freddo. Non lo so, dell'ambiente particolarmente rigido.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questa è la situazione tipica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Siberia, non lo so che cosa dobbiamo immaginare. Cioè, perché sono trasfuse queste?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, non sono trasfuse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, non sono trasfuse.

AVVOCATO L. PERRONE – Queste no.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non sono trasfuse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi perché ne stiamo parlando?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ne stiamo parlando perché si sta riferendo ora ad una disamina che abbiamo fatto in termini generali con le MTD.

AVVOCATO L. PERRONE – A una disamina delle BAT sulle cokerie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché per me il PIC è stato semplicemente un confronto, cioè un accertamento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va bene. Okay.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui ci sono anche delle MTD che vengono richiamate perché esistono, cioè per vedere, per fare un check. Siccome la domanda era: al momento del 2011 come eravamo messi? Quindi c'è questa sorta di valutazione che vale anche, forse vado avanti io in questo momento, vado avanti tenendo conto che questo stesso tema vale per le camere più grandi, che ovviamente quelle si fanno mentre...

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, Presidente, l'attività del consulente è stata anche quella di fotografare lo stato degli impianti, è stata un po' quella premessa di carattere generale per questa seconda parte dell'esame, al momento del rilascio dell'AIA. Quindi adesso stiamo scorrendo un po' quelle che sono le BAT in relazione alla sezione di impianto delle cokerie, per vedere se erano state trasfuse nel PIC.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alcune disposizioni non erano applicabili, sono state richiamate



così per completezza.

AVVOCATO L. PERRONE – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché sono state richiamate?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, no.

AVVOCATO L. PERRONE – No, nel provvedimento AIA non sono proprio richiamate, non sono riportate nel PIC.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, nel PIC sono state richiamate?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO L. PERRONE – No, neanche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Neanche. Ah, ecco! Va bene, va bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo era un esame che era stato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non comprendevo il senso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, l'esame che mi era stato chiesto era più generale: "Risponde alle MTD?". Allora uno deve avere una check-list, va a guardare la check-list generale.

AVVOCATO L. PERRONE – Noi stiamo scorrendo la check-list.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ecco, era questo un po' l'approccio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora è chiaro. Prego.

TESTE G. FRUTTUOSO – Per cui io su questo, per esempio quello delle camere, c'è da dire però una cosa. Abbiamo già detto, a Taranto, rispetto alle prime batterie esistenti, poi quelle successive erano già più alte e più larghe.

AVVOCATO L. PERRONE – Adesso si sta riferendo alle camere dei forni più grandi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Erano già così. Nel senso che, nel momento in cui devi realizzare nuove batterie, le realizzi con questi criteri, che sono diversi rispetto a quelli che erano prima. Quindi è una MTD che vale in fase di fabbricazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, rispondendo alla domanda del Presidente, questa, visto che era stata già applicata, non è stata neanche trasfusa nel PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Neanche.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi l'AIA il provvedimento finale non l'ha neanche considerato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì come anche la successiva, che è una "*process integrated della non recovery coking*".

AVVOCATO L. PERRONE – Spieghiamo qual era.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Allora, la "*non recovery coking*"... Perché noi siamo abituati a vedere solo le batterie, come questa di Taranto, perché era simile a quella di Trieste. Cioè, in Italia si sono fatte di queste batterie. Esistono altri tipi di batterie, che sono quelle in cui il gas che abbiamo visto, il gas coke, non viene recuperato, è un tipo di

processo completamente diverso, quindi non è applicabile. Quindi c'è il gas che viene utilizzato direttamente all'interno della stessa cokeria e basta. Cioè, sono delle batterie particolari, per cui hanno anche delle loro poi specificità, che in questo caso... Quindi l'ho scorsa e un po' devo dire che questo principio, come anche quando poi vedremo, forse più avanti parleremo dell'applicazione delle BAT, anche lì ho visto, sono state scorse in generale tutte le voci delle BAT. Chiaramente non ha molto senso nel momento in cui già oggi sappiamo che non è applicabile all'impianto. Io dico non applicabile. Però, quando mi è stato chiesto, a qualcuno poteva venire: "Ma perché non hai visto la P8?". La P8, che è quella della "large coke oven chambers" e quindi grossi... Prefigurava questo e quindi non è applicabile alla cokeria.

AVVOCATO L. PERRONE – Perché è applicabile soltanto in caso di nuova costruzione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente. Esattamente.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Posso soltanto un attimo?

AVVOCATO L. PERRONE – Prego, come no!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo una sospensione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

***Il processo viene sospeso alle ore 11:58 e riprende alle ore 12:33.***

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere. Prego, Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, grazie Presidente. Ingegnere, proseguendo in quella attività di valutazione, sempre siamo nel reparto cokeria dello stabilimento, nell'analisi delle MTD, le volevo chiedere, in relazione alla MTD 3.3.1.10, al punto 1: "Assicurare il giusto livello di umidificazione del carbon fossile".

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Le volevo chiedere se questa applicazione fosse riportata nel PIC relativo al rilascio dell'AIA all'Ilva di Taranto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, l'adozione di questa pratica è quella della umidificazione del carbon fossile e si tratta di una tecnica applicabile a tutti gli impianti, sia esistenti che nuovi impianti, ne viene dato riscontro al punto 5.1.2.2.1 del PIC, quindi viene dato riscontro dell'applicazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi risultava applicata e adottata?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, risultava applicata e adottata.

AVVOCATO L. PERRONE – Con riferimento alla MTD 3.3.1.11: "Captazione delle emissioni

generate durante la frantumazione e/o vagliatura del carbon fossile e depolverazione mediante filtro a tessuto”, la solita domanda che le pongo è se questa applicazione fosse riportata nel PIC dell’AIA 2011.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, anche questa viene riportata nella stessa sezione del PIC, quindi è riportata come adottata. Oltretutto erano degli interventi, fa parte degli interventi che abbiamo visto in questi periodi.

AVVOCATO L. PERRONE – La MTD 3.3.1.12, ovvero: “La sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo”, anche questa era riportata nel PIC e risultava applicata nello stabilimento Ilva di Taranto all’agosto 2011?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questa è una tecnica che era stata adottata sia in forma automatica, erano state anche dotate le macchine, in modo da fare la sigillatura automatica. Abbiamo parlato di questa tecnica. Perché qui si tratta di capire, anche quando parliamo di queste MTD, noi diciamo se questa tecnica è adottata. Nel senso che, al di là di quelli che sono gli altri interventi che poi abbiamo visto, le macchine e così via, comunque la tecnica di ridurre le emissioni dai coperchi una volta fatto il caricamento del fossile viene perseguita attraverso anche la sigillatura. Questo perché? Cioè, io forse aggiungerei questo motivo. Questo è importante per una ragione, perché il numero di coperchi, anche pensando ad una batteria da 45 forni, 4 bocchette per forno, quindi sono 180 bocchette. Non ci stupisce il fatto che poi, anche dal punto di vista successivo, anche delle BAT, al di là del fatto di usare la tecnica, quella di ottenere delle prestazioni, notiamo che per esempio per le porte veniva data inizialmente una forchetta ammessa come obiettivo dal punto di vista degli obiettivi 5/10%, poi dopo è diventato 5%, sui coperchi è 1%. Quindi è chiaro che... Avevamo avuto modo anche di disquisire su queste e sulle modalità. Quindi c’è un tema, questo dell’adozione, della boiacatura, quella che poi abbiamo chiamato dei coperchi, è una tecnica che viene vista come migliore tecnica, perché pur prendendo atto che uno faccia tutte le altre attività di pulizia dei telai e così via, però per seguire quell’obiettivo, perché le perdite dai coperchi rimangono attive durante tutta la cokefazione, quindi sono elementi, non sono puntuali, non c’è altra soluzione, questa viene vista proprio come applicazione di una tecnica operativa.

AVVOCATO L. PERRONE – In questa ottica, la MTD 3.3.1.13, ovvero quella relativa “all’adozione degli sportelletti di spianamento dotati di sistema di chiusura a tenuta”, anche questa era riportata nel PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche questa è riportata nel PIC.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi risultava applicata anche questa e adottata?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa risultava applicata e anche per questo abbiamo avuto modo

di spiegare che nelle nuove porte che si sono messe, la particolare attenzione a quello sportelletto attraverso il quale entra l'asta di spianamento, che l'abbiamo legato andando a guardare anche gli ordini, quando abbiamo visto gli ordini delle porte ho fatto notare la differenza di costo tra la porta lato coke e la porta lato macchina, proprio perché la porta lato macchina ha questi sportelletti. È che ora a vederlo così noi lo chiamiamo sportelletto, ne abbiamo già discusso. Quindi questa è una delle tecniche applicate.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi è un ulteriore riscontro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, veniamo adesso alla BAT, che è stata anche questa oggetto di valutazione nel corso dell'esame del collega che mi ha preceduto, la 3.3.1.14, ovvero quella della: "Minimizzazione delle emissioni durante la fase di carico del forno, attraverso tre tecniche di base per la ricarica, che sono la ricarica senza fumo, sequenziale di carica, o fase di ricarica, carica con maniche telescopiche nota anche come ricarica giapponese. La MTD prevede il caricamento Smokeless con sistema che realizzi una connessione a tenuta fra macchina caricatrice e forno da caricare". Le volevo chiedere, era riportata questa BAT e questa MTD nel PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questa è una MTD che risulta, nel PIC poi la troviamo al paragrafo 5.1.2.2.2 e la tecnica scelta a Taranto è quella delle macchine Smokeless di cui abbiamo parlato, accoppiamento con i telescopi, snodi sferici nella parte inferiore e così via.

AVVOCATO L. PERRONE – Qua si parla di Smokeless con sistema che realizzi una connessione a tenuta fra macchina caricatrice e forno da caricare.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente. Ed è questo, abbiamo già avuto modo di spiegare che fa l'accoppiamento in quella zona, ha una coclea per evitare, perché questa è ovviamente una sintesi, quella che viene indicata, ci sono tutta una serie di caratteristiche che oltre al fatto di realizzare l'accoppiamento, in realtà, realizza anche altri obiettivi, che sono quelli di non rimanere il serbatoio vuoto e così via. Comunque è una tecnica applicata e questa è la tecnica applicata a Taranto, quella della Smokeless, che non sono giapponesi, non sono altri, che sono delle tecniche che esistono, previste nelle MTD, però quella applicata a Taranto è questa.

AVVOCATO L. PERRONE – Relativamente, invece al 3.3.1.15, parliamo del paragrafo 5.2.1.3 delle MTD, ovvero: "La riduzione al minimo delle emissioni diffuse per l'apertura forno coke con utilizzo di tubi ascendenti sigillati ad acqua".

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Parliamo di adozione di tubi di sviluppo dotati di copertura a tenuta idraulica. Anche in questo caso questa applicazione era prevista nel PIC?

---

TESTE G. FRUTTUOSO – Noi abbiamo visto e abbiamo anche commentato la sostituzione dei tubi di sviluppo che avevano le guardie idrauliche e troviamo conferma nel PIC, al punto 5.1.2.2.3, che al momento del rilascio dell’AIA questa tecnica era applicata su tutte le batterie, tutte le batterie hanno i cappellotti - abbiamo avuto modo già di disquisire - con la tenuta idraulica. Abbiamo spiegato anche degli impianti di trattamento acque, in modo tale da mantenere l’acqua idonea all’interno del meato che c’è tra il cappello e la guardia idraulica e quindi è una tecnica applicata. Quindi la mia evidenza era quella, nel PIC trovo corrispondenza che me la ha per adottata.

AVVOCATO L. PERRONE – Assoluta corrispondenza.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Passando poi al punto 3.3.1.16, parliamo del paragrafo 5.2.1.3 delle MTD, ovvero: “La minimizzazione delle perdite tra il forno del coke e la camera di riscaldamento, quindi la prevenzione della perdita tra camera di distillazione e camera di combustione attraverso la regolarità delle operazioni di cokefazione e la riparazione delle rotture del materiale refrattario”, di cui abbiamo già abbondantemente e lungamente parlato. Anche in questo caso detta applicazione era riportata nel PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – È riportata nel PIC, nel punto 5.1.2.2.3 e noi abbiamo visto in questa categoria che erano sia gli interventi di rifacimento refrattari, che abbiamo visto essere distribuiti nel tempo, sia per quanto riguarda anche, per la conduzione, la regolarità delle operazioni di cokefazione abbiamo visto, questa è una condizione operativa. Io non ho modo, però, siccome quella si traduce nel danneggiamento di refrattario, ogni operazione non conforme di un impianto di questo tipo vede le tracce e non si nascondono. Cioè, non è d’acciaio, che se io faccio delle escursioni non volute e ho una condizione non adeguata, si traduce nei danneggiamenti dei refrattari e quindi vado a vedere poi... Cioè, c’è la riparazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Però abbiamo detto che?

TESTE G. FRUTTUOSO – È una tecnica applicata.

AVVOCATO L. PERRONE – È applicata.

TESTE G. FRUTTUOSO – È nel 5.1.2.2.3 del PIC.

AVVOCATO L. PERRONE – Relativamente invece al 3.3.1.17, parliamo del paragrafo 5.2.1 delle MTD 4, ovvero: “L’abbattimento dell’emissione di polvere dai forni, con il sistema di captazione dei fumi generati nel punto di trasferimento del coke dal forno di distillazione al carro di spegnimento, con convogliamento captato dalla macchina guida coke e dal carro di spegnimento ad un sistema di depolverazione con un filtro a tessuto collocato a terra”. Anche in questo caso le volevo chiedere: questa applicazione è stata poi riportata nel PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – E in che punto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Noi l’avevamo vista questa relativa alla guida coke e avevamo parlato della presenza di quelle cappe, poi avevamo fatto vedere anche quei tubi di aspirazione e così via, questa la riporta il 5.1.2.2.5 del PIC.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi risultava applicata e adottata?

TESTE G. FRUTTUOSO – Risulta applicata, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Passando poi, invece, al punto 3.3.1.18, che sarebbe il paragrafo 5.2.1.5 delle MTD, ovvero: “La minimizzazione delle emissioni dello spegnimento a umido con pile di deflettori lamellari e una corretta progettazione della torre di raffreddamento, spegnimento ad umido in una apposita torre, al di sotto del quale viene posizionato il carro di spegnimento con il coke incandescente”. Anche in questo caso le volevo chiedere: questo è riportato nel PIC, se sì dove e se quindi al rilascio dell’AIA risultava applicato e quindi adottato?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, anche per questo abbiamo visto gli interventi sulle torri di spegnimento, con l’inserimento dei pacchetti lamellari, ne abbiamo dato contezza, troviamo riscontro di questo nel PIC. Allora, questa qui era una MTD. Qui va precisata una cosa, comunque.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Era una MTD... Perché queste noi le stiamo vedendo ora in termini di presenza di determinati presidi o assetti impiantistici, quello che stiamo vedendo. È chiaro, la MTD in quel momento prefigurava, per quanto riguardava questa tecnica, che la prestazione ottenibile era quella dei 50 grammi per tonnellata di coke spento. Quindi era una MTD applicata con limite, che era in grado di garantire 50 grammi per tonnellata. Accenno questo perché la MTD, nel momento in cui pur rimanendo la stessa come MTD, ma introduce nuovi limiti, è evidente che bisogna vedere la conformità, la possibilità che quella stessa installazione, che era a norma di MTD, possa traguardare nuovi limiti. Cioè, se vengono nuovi limiti di legge bisogna sempre poi andare a verificare. La MTD ce l’avevi in quel momento e ce l’avevi sia dal punto di vista della tipologia, che è esattamente quella che era prevista all’interno della MTD, sia in termini anche di prestazioni. Quindi avevamo questo in quel momento. Dico questo perché questa è una tipica situazione di questa tecnica, dove pur rimanendo nella fase successiva, con l’emanazione di nuove norme, quindi in particolare le BAT Conclusions, quelle del 2012, pur rimanendo la tecnica la stessa.

AVVOCATO L. PERRONE – Sono cambiati i limiti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Però viene richiesto che abbia delle prestazioni diverse. Allora che

cosa significa? Siccome la tecnica è un principio, nel momento in cui poi tu lo progetti, qui è facile capirlo, c'era un pacchetto lamellare che per l'attraversamento riusciva a garantire un determinato livello di emissione fuori, è chiaro che se la tecnica rimane la stessa, bisogna avere un pacchetto lamellare più grosso, o un percorso di attraversamento. Quindi, in quel caso, in quel momento c'era una MTD e perseguiva quelli che sono i valori.

AVVOCATO L. PERRONE – D'altronde abbiamo detto precedentemente che l'AIA 2011 aveva come sue coordinate, come sue stelle polari e comete il BREF 2001 e le MTD del 2005.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Direi di più, perché aveva le MTD del 2005, che abbiamo detto erano la disposizione di legge.

AVVOCATO L. PERRONE – E certo!

TESTE G. FRUTTUOSO – I BREF non sono una disposizione di legge.

AVVOCATO L. PERRONE – Certo. Con riferimento invece, anche questo è stato un argomento approfondito e che quindi evidentemente trova ulteriore riscontro in questa sezione del mio esame, del punto 3.3.1.21, parliamo della MTD al paragrafo 5.2.1.6: “La desolforazione dei gas di cokeria, col sistema di trattamento gas di cokeria grezzo in uscita dai forni di distillazione, con un sistema di desolforazione secondo uno dei processi che può essere o ad assorbimento o ossidativo”. In questo caso le volevo chiedere: questa applicazione era riportata nel PIC e questa era adottata e quindi applicata al momento del rilascio dell'AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Era adottata, era applicata, lo riporta... Di cosa stiamo parlando l'avevamo visto, dell'impianto di desolforazione, riportata nella sezione al punto 5.1.2.2.4 del PIC e la soluzione adottata è il processo ad assorbimento. Quindi qui ci sono delle ragioni tecniche, comunque è un processo ad assorbimento, che è una delle tecniche previste dalle MTD.

AVVOCATO L. PERRONE – Quanto al punto 3.3.1.22, che sarebbe la MTD al paragrafo 5, punto 2.1.6, ovvero quella della: “Rimozione del catrame dell'acqua di carbone e il pretrattamento delle acque di scarico mediante lo stripping”, anche in questo caso risultava riportato nel PIC e se poi, al momento del rilascio dell'AIA, risultava applicato, o parzialmente applicato, o parzialmente adottato?

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo caso stiamo parlando della parte del processo di trattamento delle acque e questa risulta parzialmente adottata, tant'è che viene emessa una prescrizione.

AVVOCATO L. PERRONE – Ingegnere, ci fermiamo un attimo, anche perché qui le terminologie vanno chiarite. Parzialmente adottato, possiamo ritenere o può essere ritenuto che quell'adempimento parziale sia un parziale inadempimento?



TESTE G. FRUTTUOSO – No! Io, infatti, non ho parlato... è parzialmente adottato.

AVVOCATO L. PERRONE – È bene chiarire questo concetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ho cercato di chiarire prima che siccome questo è un progetto e le prescrizioni partono dal momento del rilascio dell'AIA, che quindi deve intanto condividere quello che è il progetto e quindi, eventualmente, darmi delle prescrizioni e darmi dei tempi. Questo è il tema. Per cui non si tratta...

AVVOCATO L. PERRONE – E questo è un esempio in cui c'è una prescrizione di completamento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui c'è una prescrizione al punto 9.4.3.2 del PIC, c'è una prescrizione di completamento, che riguarda peraltro, era il sistema del trattamento delle acque e va su un inquinante specifico, che è quello del selenio. Quindi prende atto di quello che è lo stato e impone la prescrizione.

AVVOCATO L. PERRONE – Con riferimento al 3.3.1.23, parliamo del paragrafo sempre 5.2.1.6 delle MTD, ovvero: “Lo stripping dell'ammoniaca per migliorare l'efficienza dell'impianto biologico”, era riportato nel PIC questa applicata e risultava applicata e adottata al momento del rilascio dell'AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa era riportata nel 5.3.2 del PIC, risultava già applicata e quindi adottata. Anche su questo, sul fronte della disamina degli interventi che abbiamo illustrato, che riguardavano gli impianti e quello che abbiamo chiamato sottoprodotti di cokerie, abbiamo illustrato tutto un capitolo che riguardava questo, la parte dello stripping, dell'estrazione, avevamo proprio spiegato che ci sono tutta una serie di impianti ed esistevano.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi questo è un ulteriore riscontro?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO L. PERRONE – Il punto 3.3.1.25, che è l'impianto di trattamento delle acque di cokeria, risultava applicato e adottato al momento del rilascio dell'AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – È quello che stavo dicendo ora degli impianti di trattamento dei sottoprodotti. Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Con riferimento all'ultimo punto, il 3.3.1.26, parliamo della MTD 5.2.1.7: “Assicurare il giusto livello di umidificazione del coke”. Anche questa è riportata nel PIC, è applicata e adottata al momento del rilascio dell'AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche questa MTD è riportata nel punto 5.1.2.2.7 del PIC, risultava applicata e quindi adottata. Quindi questo era...

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Adesso Ingegnere passiamo ad analizzare, secondo sempre lo stesso schema di lavoro che abbiamo seguito sino a questo momento per la cokeria, adesso il reparto e la sezione di impianto dell'agglomerazione. Passiamo al



3.3.2.1, parliamo del paragrafo 5.2.2.2 delle MTD. In buona sostanza è la BAT che: “Prevede il funzionamento a velocità regolare del letto, minimizzazione del contenuto dei cloruri, l’aggiunta di calce viva, gli elettrofiltri MEEP con iniezione a monte di polvere di carbone o altri additivi per la riduzione delle diossine”. Le chiedo: era applicata al momento del rilascio dell’AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, abbiamo già...

AVVOCATO L. PERRONE – E questa applicazione era sempre riportata nel PIC e se sì in che punto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, questa parte riguarda quella parte di processo, la fase di processo che abbiamo visto, quella dell’impianto di agglomerazione. Abbiamo visto già che ha come MTD, sia per quanto riguarda la presenza del tipo di presidi, quindi filtri ESP, elettrostatici e i MEEP, questa era la configurazione che rientrava tra le previsioni delle MTD. Poi, diciamo, al rilascio della... Allora, solo un attimo. Al rilascio dell’AIA risultavano applicate l’additivazione di urea e l’addizione di calce per l’abbattimento dei metalli pesanti. Era ancora in via di applicazione il sistema di iniezione dei carboni attivi, che era in corso di realizzazione. Di questo ne viene dato atto all’interno del punto 5.1.3.3 del PIC e in ragione di questo, quindi a fronte di questa situazione, c’era anche una prescrizione al punto 9.2.1.2.3 del PIC, di non riciclare nell’impianto di agglomerazione le polveri derivanti dai filtri elettrostatici MEEP, allo scopo di ridurre le emissioni di metalli pesanti. Poi si diceva anche che: “Laddove – cosa che non è stata fatta – il gestore lasciava una opzione, cioè laddove il gestore preveda di utilizzare le polveri provenienti dai MEEP dovrà presentare uno studio di fattibilità”, non è stato fatto.

AVVOCATO L. PERRONE – Cosa che invece, per quanto concerne lo stabilimento Ilva di Taranto, non era stato fatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Poi: “Dosare opportunamente il contenuto di oli riciclati nella miscela di agglomerazione, in modo che il contenuto di olio sia minore dello 0,1% e di minimizzare il più possibile contenuto di cloruri nella miscela”. Questa questione dei cloruri era stata già oggetto di un ampio intervento, anche perché quando parliamo di cloruri non ci sono soltanto i cloruri presenti nei materiali immediatamente che io vado a caricare nelle materie prime e così via, c’è tutto il ciclo. Per cui anche lo spegnimento – per esempio - del coke, che c’è stata una fase in cui veniva presa l’acqua con cui veniva spento il coke, quindi l’acqua che veniva utilizzata nelle torri di spegnimento, veniva da alimentazioni presenti all’interno dello stesso sito, che erano caratterizzate da cloruri di contenuti maggiori, pur essendo acque che venivano prelevate da una... non la voglio chiamare sorgente, era un tipo di prelievo che veniva

da due fonti presenti all'interno dello stesso sito e poi era stato cambiato proprio per ridurre i cloruri. Cioè, il tema era il ricercare a questo punto di ridurre il contenuto di cloruri, avveniva anche tramite quello, perché poi il coke spento, sappiamo che nel letto c'è del coketto, che viene messo minor letto dell'agglomerato, quindi anche questa è una forma di riduzione. Cioè, non sempre si trova un'unica azione che va in quella direzione.

AVVOCATO L. PERRONE – Ma è un insieme di azioni?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Poi la prescrizione che alla fine stavo leggendo, era anche quello di realizzare il processo di sinterizzazione in modo continuo, costante e uniforme, minimizzando per quanto possibile le fermate. Qui troviamo delle indicazioni di condotte - come dicevo prima - delle regole, che è una prescrizione, ma sono delle regole.

AVVOCATO L. PERRONE – Delle regole di buona gestione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esercire il processo di sinterizzazione, in modo che l'altezza dello strado di sinterizzazione sia quanto più possibile costante. Diciamo, sono tutta una serie di regole, quindi questa è un tipo di prescrizione, che è quella che troviamo al punto 9.2.1.2.3 del PIC.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto. Con riferimento al punto 3.3.2.5, parliamo sempre del paragrafo 5.2.2.3 delle MTD: “Il recupero del calore dal ricircolo dei gas di scarico, il calore sensibile viene trasferito direttamente verso il letto di sinterizzazione dai gas caldi riciclati”. Anche in questo caso le volevo chiedere se questa applicazione fosse stata riportata nel PIC e se al rilascio dell'AIA questa tecnologia fosse applicata e quindi adottata dallo stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Diciamo che su questo, come applicazione di questa MTD, abbiamo visto l'applicazione del calore sensibile dei fumi all'uscita dell'agglomerato, quando va sulla giostra, abbiamo visto che nella parte proprio immediata dove vengono scaricati quegli effluenti, c'è una caldaia di produzione di calore e l'abbiamo vista in uno degli interventi fatti, che era stato rivisto. Quindi è una tecnica di recupero del calore che viene utilizzata e ne viene dato atto nel 5.1.3.3.4 del PIC.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi risultava adottata e applicata?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Con riferimento al 3.3.2.9, parliamo sempre delle MTD 5.2.2.2.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO L. PERRONE – Parliamo delle: “Riduzioni delle emissioni di particolato nel corrente di gas di scarico, con abbattimento elettrostatico della polvere”. Anche in questo caso questa applicazione riportata nel PIC risultava applicata e adottata al

momento del rilascio dell'AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo, facendo riferimento alle MTD di quel momento, che prevedevano l'utilizzo dei filtri elettrostatici e quindi si prefiguravano poi anche i filtri elettrostatici avanzati del MEEP, quindi risulta applicata e lo riporta all'applicazione 5.1.3.3.4 del PIC. Sì. Diciamo che questa è simile a quella successiva.

AVVOCATO L. PERRONE – Simile a quella successiva. Infatti lei mi ha anticipato, parliamo del punto 5.2.2.2 delle MTD, della: “Riduzione delle emissioni di particolato nel flusso del gas di scarico con filtri a tessuto, della riduzione delle emissioni di particolato nel flusso di gas di scarico con i cicloni e con il sistema di abbattimento ad umido”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa è una MTD di carattere generico... Generale e non generico.

AVVOCATO L. PERRONE - Infatti.

TESTE G. FRUTTUOSO – E come dicevo l'applicazione che c'era era quella della combinazione dell'ESP più il MEEP.

AVVOCATO L. PERRONE – Questo era riportato nel PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Al punto 5.3.3.3.

AVVOCATO L. PERRONE – Del PIC?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE – In ultimo le volevo domandare il punto 3.3.2.13, parliamo della MTD 5.2.2.3: “L'adozione dei sistemi di captazione delle emissioni di polveri che possono generarsi durante la frantumazione e vagliatura dell'agglomerato, con relativa depolverazione mediante elettrofiltro”. Io sto naturalmente filtrando a mia volta queste MTD, cercando di rendere ostensibili quelle che possono essere più significative ai fini delle tematiche processuali che stiamo affrontando. Questa MTD risulta adottata dallo stabilimento al rilascio dell'AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, qui stiamo parlando, anche per rendere comprensibile, altrimenti diventa quasi difficile, della fase di presidio delle operazioni, delle operazioni di frantumazione e vagliatura dell'agglomerato, quindi stiamo parlando di quelle che abbiamo chiamato le depolverazioni secondarie dell'agglomerato, su cui ci siamo abbastanza soffermati per vedere quello che è stato fatto. Poi altri ragionamenti magari possono essere fatti, però questa era una MTD adottata. Quindi, cosa significa? Perché anche qui il tema era questo, quando uno dice MTD adottata, ci sono delle fasi e degli stabilimenti in cui non esistevano neanche captazioni, perché – magari - c'era soltanto bagnatura. Qua c'erano le aspirazioni, poi c'era l'abbattimento con il filtro e così via. Questo significa MTD adottata. Esisteva una rete di captazione, che abbiamo visto è stata anche nel tempo progressivamente rivista, nel senso che venivano studiate efficientamenti per andare a ottimizzare presidi di zone particolari. Quindi questa MTD

è applicata. È adottata ed applicata.

AVVOCATO L. PERRONE – È adottata e applicata. Qui bisogna essere anche attenti alle terminologie ed essere corretti. Esaurita questa fase, vorrei ritornare - quindi poi avviarmi alla conclusione di questo mio esame - e tirare un po' le somme dell'AIA 2011 rilasciata allo stabilimento Ilva di Taranto. In questo senso volevo formularle questa domanda: ricorda quante fossero, alla fine, il numero delle prescrizioni, il numero degli adempimenti che componevano l'AIA del 4 agosto 2011, di quante voci fosse composta?

TESTE G. FRUTTUOSO – Lo ricordavo, ora lo vado a rivedere.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha fatto un DRAFT di consulenza?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, eccolo qui.

AVVOCATO L. PERRONE – Orientativamente intorno a pagina 90.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì, sì. Quindi si tratta di 407 voci.

AVVOCATO L. PERRONE – Ora, tra queste voci, vi erano degli adempimenti temporanei, adempimenti permanenti e se sì quanti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui sto facendo semplicemente un resoconto statistico in questo momento, quindi ci sono 407 voci, 45 dei quali rientranti nella categoria degli adempimenti temporanei. Perché ho usato questo termine?

AVVOCATO L. PERRONE – Eh, se ce lo può spiegare.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché questo è il termine che il Ministero ha poi adottato per suddividere le prescrizioni nel momento in cui i gestori, periodicamente, forniscono un documento - periodicamente significa trimestralmente ora - di avanzamento delle prescrizioni. Quindi, i gestori, una volta che hanno il quadro prescrittivo, hanno il cosiddetto DAP, il documento di avanzamento di prescrizioni, che viene inviato con periodicità al Ministero, quindi all'autorità competente e questo documento che viene inviato al Ministero dal gestore è la base dei sopralluoghi e delle ispezioni che vengono fatte da ISPRA. Quindi ha un certo numero di colonne questo documento, il DAP, dove uno va a identificare T1, T2, T3, che sono le prescrizioni temporanee, che sono quelle cioè caratterizzate da una scadenza. Questo è il tema temporaneo.

AVVOCATO L. PERRONE – Mentre le permanenti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Poi ci sono le permanenti, che sono quelle che – come dicevo prima – sono le regole generali: “Devi continuare a fare queste cose”. Cioè, suddivide le permanenti.

AVVOCATO L. PERRONE – E nel caso dell'AIA rilasciata allo stabilimento Ilva, di quelle 407 voci quante erano temporanee e quante permanenti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Temporanee 45, ovvero a scadenza prefissata, 362 degli

adempimenti permanenti, costanti o a ripetizioni periodica.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.

TESTE G. FRUTTUOSO - Ce n'erano alcuni che dovevi anche ripetere.

AVVOCATO L. PERRONE – Ma questi 407 adempimenti avevano anche natura formale?

TESTE G. FRUTTUOSO – Alcuni di questi, perché comunque è un atto complesso abbiamo detto, un provvedimento, con il quale poi quello diventa – quello che mi sono permesso di chiamare – il cruscotto per poter gestire una situazione così complessa. Per cui ci sono anche degli adempimenti.

AVVOCATO L. PERRONE – Semplice comunicazioni, ad esempio?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ce ne sono alcune che sono semplicemente delle comunicazioni. Avevo accennato, ne viene riportata una: “Si prescriva che la domanda di rinnovo...”. Cioè, in questo provvedimento una di quelle prescrizioni è, per esempio: “Si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare sei mesi prima della citata scadenza”.

AVVOCATO L. PERRONE – Così, ad esempio, anche il versamento della tariffa per le spese per i controlli.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO L. PERRONE - Anche quella è una prescrizione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. “Si prescrive che il gestore effettui la comunicazione di cui all’Articolo 29-decies, comma 1, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5”. Lo traduco, il Testo Unico dà atto che una volta ricevuto il provvedimento autorizzativo, il gestore dà una comunicazione di attuazione di quello che è il documento del provvedimento. Cioè, c’è un lasso di tempo, la norma, la legge non lo riporta, lo riporta la prescrizione e in questo caso la prescrizione dice entro dieci giorni.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito. Analogamente, anche...

TESTE G. FRUTTUOSO – Per esempio, il versamento della tariffa, come stava dicendo lei, questo è un altro...

AVVOCATO L. PERRONE – Un'altra prescrizione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, è una forma di... E sono queste comunicazioni. Però, quello che voglio dire, è che queste concorrono a formare il numero delle prescrizioni.

AVVOCATO L. PERRONE – E concorrono a formare il numero delle prescrizioni anche prescrizioni relative ad azioni di monitoraggio?

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente sì. Quindi qua, per avere per esempio: “Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’Articolo 9, comma 5”. Cioè,

quando è andato in Gazzetta.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei adesso sta leggendo una prescrizione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sto leggendo a una prescrizione.

AVVOCATO L. PERRONE – Che si riferisce ad un'azione di monitoraggio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ad un'azione. Ma questo ancora addirittura prima, nel senso che ancora prima: “Il gestore presenterà alle autorità di controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena attuazione del piano di monitoraggio”. Cioè, la consapevolezza – come avevo detto prima - che il piano di monitoraggio, per quanto allegato a un decreto e così via, possa avere necessità su alcuni punti di avere dei chiarimenti. Allora vengono dati sei mesi di tempo, perché il gestore con il piano di monitoraggio vada a vedere di poter rispondere poi in maniera puntuale a quello che è ISPRA.

AVVOCATO L. PERRONE – Il piano di monitoraggio presentato da ISPRA.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il piano di monitoraggio è quello allegato al decreto, per attuarlo, ogni voce del piano di monitoraggio ha necessità poi di essere attuata. Ci sono, per esempio, nel momento in cui vengono prescritti dei monitoraggi, intendo misure ai camini per esempio, che può sembrare semplicemente una definizione e basta, in realtà non basta dire misura ai camini, bisogna dire con quale metodica. Allora, in questi aspetti, anche in laboratorio, usare una metodica piuttosto che un'altra, a questo punto può anche darsi che in quella situazione, come si verifica e si è verificato anche a Taranto, che per l'applicazione di quella metodica specifica in quelle condizioni non sia possibile. Allora comincia l'interlocuzione. Ma non sia possibile in astratto, magari c'è interferenza di inquinanti. Però, siccome nel piano di monitoraggio e controllo c'è scritto di usare quella metodica e non è detto che sia la metodica di legge, perché è una metodica che è stata disposta nel piano di monitoraggio e controllo.

AVVOCATO L. PERRONE – Da ISPRA.

TESTE G. FRUTTUOSO – Da ISPRA. Allora, a questo punto, in quel caso bisogna adattare.

AVVOCATO L. PERRONE – E quindi ci dà questo periodo di tempo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Viene dato questo periodo di tempo per la cosiddetta piena attuazione dei contenuti.

AVVOCATO L. PERRONE – Ho capito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Poi qui: “Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA il gestore produrrà un cronoprogramma per l'attuazione delle prescrizioni, di cui al paragrafo 921, pagina 903 e 904. Effettuare alcuni rilievi fonometrici in conformità con quanto previsto dal DM 16 marzo 1998”.

AVVOCATO L. PERRONE – Ma questo tipo di prescrizioni, per la sua esperienza, rivestono un

carattere di eccezionalità, di novità?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO L. PERRONE – O è ordinario?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è ordinario.

AVVOCATO L. PERRONE – Usuale?

TESTE G. FRUTTUOSO – È ordinario e anche quello che può sembrare pleonastico in questo modo, dovrebbe a questo punto quantomeno aiutare e dire... Perché, oltre a questo... Perché queste sono comunque delle attività e delle comunicazioni che io trovo anche all'interno del testo unico, ma questo me le focalizza.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO L. PERRONE – In alcuni passaggi ci sono anche delle prescrizioni che riportano il tipo di adempimenti di legge, che sono anche lì un focalizzare, fermo il fatto che in ogni caso l'esercizio deve comunque avvenire nel rispetto delle norme di legge. Cioè, l'AIA è uno spaccato, che comunque nulla toglie al resto di tutta la normativa.

AVVOCATO L. PERRONE – In questo senso anche tra quei 407 adempimenti vi sono talune prescrizioni che richiamano anche il rispetto di norme di legge?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, esatto.

AVVOCATO L. PERRONE – Ad esempio, possiamo riportare alla Corte qualche esempio di richiamo al semplice rispetto di norme che si è avuto in quel compendio prescrittivo dell'AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ecco, qui ce n'è una di prescrizione: "Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limiti di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento". Questo è un altro elemento importante, che fa vedere nella sua completezza. Ecco perché avevo tenuto a precisare che anche le interlocuzioni che c'erano in fase istruttoria alla fine dovevano comunque passare dalla autorità competente perché l'autorizzazione è sia la parte finale, che tutto il percorso. Quindi tutto quello costituisce autorizzazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eh...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui: "All'atto della presentazione di documentazione tecnica, piani, o progetti richiesti nel parere istruttorio, il gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento. Le prescrizioni derivanti da procedimenti conclusi ai sensi del Decreto Legislativo 334 costituiscono parte integrante del presente



provvedimento”. Cioè, queste sono tutte indicazioni che ce le troviamo nella parte prescrittiva.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi la parte prescrittiva aveva una stragrande maggioranza di adempimenti costituita a rimando di norme di legge o adempimenti amministrativi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, addirittura quella di norme di legge che uno conosce: “Il gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto”.

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, tra le prescrizioni ve ne erano alcune sospese perché oggetto di ricorso al TAR da parte di Ilva e se sì quante?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ricordo che c'erano delle... Eccolo qui. Quindi c'erano 17 prescrizioni, all'epoca erano sospese e successivamente annullate dal TAR Puglia.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, facciamo riferimento, quando parliamo di sentenza del TAR Puglia, alla sentenza 1187 del 2012, che è stato oggetto di produzione documentale, segnatamente è l'allegato 5, a seguito dell'esame reso dall'Avvocato Perli, nell'udienza del 15 gennaio del 2019. Senta, con questa sentenza TAR, la 1187 del 2012, alcune delle prescrizioni oggetto di impugnative non venivano annullate dal Tribunale amministrativo. Vorrei che lei mi specificasse quante di queste prescrizioni non furono oggetto di annullamento e che contenuto avevano.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi, dalla sentenza non vennero annullate quattro delle prescrizioni impuginate.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi delle diciassette, quattro non venivano annullate.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Quindi: “Queste quattro riguardavano il sistema di distribuzione interna, utilizzi nei propri impianti produttivi, prioritariamente le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto, quindi riguardavano il tema delle acque”, questa qui. “Il gestore dovrà predisporre entro sei mesi dal rilascio dell'AIA uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre il prelievo primario del 20% entro 3 anni e del 50% entro la scadenza dell'AIA, riuso di acque dolce usate nel ciclo produttivo”. E quindi questa era una seconda. Una terza: “Identificazione degli scarichi autorizzati circa la razionalizzazione della rete degli scarichi di soggetti diversi da Ilva, con l'individuazione di una rete con gestore (*parola incomprensibile*) e di una rete con gestore Ilva”. Quindi erano prescrizioni che attenevano al riassetto sia della parte idrica interna e sia anche di quelle che erano le interazioni tra il sistema idrico all'interno dello stabilimento e all'esterno. Poi ce n'era un'ultima, che riguardava un aspetto specifico: “Dell'attività di recupero e messa in riserva di rottami ferrosi, il quantitativo massimo di rifiuti da avviare al recupero non deve superare i 2 milioni di tonnellate per anno”.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi era il materiale di acque e rifiuti ferrosi, in buona

sostanza?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi queste quattro sono tre che riguardano il tema acque, approvvigionamento, distribuzione e scarico, quindi riguarda i tre temi delle acque e questa che riguardava la gestione di un'attività di recupero emessa dalla riserva di rottami ferrosi.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ha avuto modo anche di poter fare una sorta di valutazione del peso economico di queste prescrizioni che non furono annullate dal Tribunale Amministrativo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ho fatto una valutazione. Diciamo che la rilevanza economica è abbastanza modesta di queste. Ho fatto una valutazione intorno ai 5.000.000, mirate alla realizzazione delle opere, redistribuzione interna degli approvvigionamenti e separazione degli scarichi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 5.000.000 di euro?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, 5.000.000 di euro. Mentre, invece, sulla tematica della prescrizione non annullata, quella che riguardava un limite alla possibilità di riutilizzo, cioè di recupero R4 e di messa in riserva R13, diciamo che questo non ha un vero e proprio riscontro economico.

AVVOCATO L. PERRONE – Un peso economico concreto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Un peso economico. È relativo, più che altro.

AVVOCATO L. PERRONE – Però possiamo dire che da un punto di vista economico erano voci che avevano una incidenza modesta.

TESTE G. FRUTTUOSO – Rispetto al resto che abbiamo visto, assolutamente sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Nel contempo, rimanendo sempre in questo ambito, qual era il valore economico delle attività già completate o in corso di esecuzione nello stabilimento Ilva?

TESTE G. FRUTTUOSO – Da quello che ho visto, computandolo, siamo a circa 90.000.000 di euro.

AVVOCATO L. PERRONE – 90.000.000 di euro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, io sto parlando dal momento, ovviamente, fino ad arrivare a quella data. Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dal momento? Scusi, non ho sentito. Dal momento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Il valore delle attività completate in corso di esecuzione, alla data – rispetto a quelle prescrizioni che abbiamo visto – era di 90.000.000.

AVVOCATO L. PERRONE – Alla data del rilascio dell'AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Alla data in cui ho fatto questo... Siamo al 30... Perché ho preso a riferimento un DAP, per andare a vedere lo stato di avanzamento nel 2012, alla data del 30 giugno del 2012 mi risultava questo stato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Alla data del 30 giugno.

AVVOCATO L. PERRONE – Sempre nel 2012 le risulta che Ilva avesse avviato anche due investimenti non previsti dalle prescrizioni AIA proprio per l'aria agglomerato e se si quali?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, c'erano degli interventi, che peraltro l'abbiamo visto sotto altra forma, che continuavano ad essere un intervento previsto sul raffreddatore rotante, di 8.000.000 di euro e il potenziamento della depolverazione secondaria agglomerato di 15.000.000 milioni di euro.

AVVOCATO L. PERRONE – Di 15.000.000 di euro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, erano previsti, non... Cioè, erano stati emessi degli ordini.

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi, a chiusura, abbiamo visto come ha assunto come punto di partenza che nella domanda proposta dal gestore vi è una proposta di intervento che il gestore propone. Alla luce dell'analisi e della disamina dell'AIA e del provvedimento autorizzatorio rilasciato all'Ilva nell'agosto del 2011, possiamo dire che lo stabilimento Ilva nelle more, ovvero tra il momento della presentazione della domanda del 2007 sino al rilascio dell'autorizzazione aveva continuato ad investire, quindi a operare interventi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questo l'abbiamo visto anche nella scansione degli interventi ed è quello che consente, rispetto all'assetto presente al momento dell'istanza, una serie degli interventi che erano stati proposti, che facevano parte del progetto, erano stati già realizzati.

AVVOCATO L. PERRONE – Già realizzati, in quella disamina che abbiamo...

TESTE G. FRUTTUOSO - Questo è un percorso che abbiamo visto nella disamina dal punto di vista temporale, ma di cui troviamo riscontro anche all'interno del PIC, che conferma questo.

AVVOCATO L. PERRONE – Esattamente. Un'ultima domanda e ho concluso. Mi ha incuriosito l'AIA rilasciata alla Lucchini nel 2013. Le volevo chiedere: quindi la domanda di rilascio e di autorizzazione era stata fatta in epoca evidentemente coeva, perché era stata fissata a febbraio del 2007 dal Ministero ed è stata rilasciata successivamente. Ma come si concilia il fatto che quando fu rilasciato il provvedimento autorizzatorio erano intervenute le BAT del 2012?

TESTE G. FRUTTUOSO – Di questo ne troviamo traccia all'interno del provvedimento.

AVVOCATO L. PERRONE – È questo che mi ha un po' stupito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Di questo se ne trova traccia nel provvedimento e solo come esempio vorrei far vedere, si tratta ovviamente di atti pubblici, al di là del fatto che io – come dire – ho seguito quel percorso autorizzativo, ma sappiamo bene che parliamo di provvedimenti che per loro natura sono pubblici. Quindi io proietterei una pagina di questo provvedimento di natura pubblica.

AVVOCATO L. PERRONE – Eh, magari, sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora... Eccolo qui. Quindi il provvedimento è il PROT 127, del 18 aprile del 2013 e un esempio di quello che troviamo dentro...

AVVOCATO L. PERRONE – Però non è collegato, Ingegnere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ah, chiedo scusa. Okay. Sì, stavo facendo vedere, quindi sto parlando di questo provvedimento, che come dicevo è di natura pubblica, del 18 aprile del 2013, il protocollo 127.

AVVOCATO L. PERRONE – Questa è proprio l'autorizzazione che fu rilasciata?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Diciamo che è il corrispondente di quella che è l'autorizzazione che è stata rilasciata. Stabilimento siderurgico ubicato nel comune di Piombino.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ha la stessa struttura di quella rilasciata alla Ilva di Taranto. Questo è... Ora, senza entrare nel merito perché non è l'oggetto, posso far vedere, questa è l'equivalente di quella che noi troviamo nell'autorizzazione, nel PIC di Taranto, sto prendendo questo qui. È la sigla di un camino, riguarda la cokeria, la sigla è 0201, troviamo gli stessi elementi che troviamo nell'AIA e quindi nel PIC di Taranto.

AVVOCATO L. PERRONE – 2011.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quello che troviamo qui, troviamo dei termini diversi da quelli a cui siamo stati abituati finora, in particolare mi riferisco, quindi qui viene dato 24 ore al giorno e così via. Qui troviamo una colonna: "BAT-AEL". Perché noi abbiamo parlato sempre di BAT, però poi ci siamo dimenticati di vedere, perché i termini anche da un punto di vista tecnico hanno un significato. Noi, quando abbiamo parlato di emissioni, abbiamo parlato di limiti, per noi è comune parlare VLE, valori limite di emissione. Qui c'è scritta una cosa diversa, c'è scritto BAT-AEL, sono degli "*achievable emission limit*", dei limiti di emissioni raggiungibili. Non è a caso che c'è questa terminologia diversa. Intanto vediamo, sappiamo che per le cokerie le BAT... Qui ci troviamo successivamente alla emanazione delle BAT Conclusions, quindi siamo posteriormente. A questo punto mi viene portato il BAT-AEL 1-20, è la misura delle polveri milligrammi su normal metro cubo, che viene riportato in questa colonna che segno e che è BAT-AEL e viene riportato - per quanto riguarda le polveri - il valore misurato al 5%, l'ossigeno e questo è comune anche a quello di Taranto. Quello che possiamo

andare a vedere, qui mi riporta il limite, quello che sarebbe dal 152, questo sarebbe il limite di legge tuttora vigente. Non dobbiamo dimenticare che i valori limiti che vengono imposti con l'AIA sono dei valori che vengono imposti e che comunque il Testo Unico mantiene i valori limiti di emissione generali, che sono i valori di legge, i limiti di legge. Qui abbiamo concentrazione – eccolo qui – autorizzata AIA. Quindi viene autorizzato il 55 milligrammi su normal metro cubo come media oraria, che è lo stesso valore al quale era autorizzata la cokeria di Taranto. Poi viene detto: “20 milligrammi su normal metro cubo entro l'8 marzo 2016, media giornaliera”.

AVVOCATO L. PERRONE – Quello che all'Ilva è stato negato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Alla sua domanda, in questo caso troviamo nel 2013 l'autorizzazione di un valore di emissione immediato, che è il 55 milligrammi su normal metro cubo, che è uguale al valore che troviamo nell'autorizzazione del 2011.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi inferiore al limite di legge?

TESTE G. FRUTTUOSO – Scusi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Inferiore al limite di legge?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però che si adegua alle BAT, che nel frattempo erano intervenute. Cioè, è superiore alle BAT. No, perché 1-20 e 55, invece poi sino al 2016.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, perché le BAT – abbiamo detto – entravano in vigore e sono quattro anni esatti, questo è l'8 marzo 2016, il rispetto del 20, siamo a quattro anni dalla emanazione, non dell'autorizzazione ovviamente, ma dell'emanazione delle BAT Conclusions.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È chiaro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Solo una cosa, approfitterei anche di questo, anche perché abbiamo... Cioè, questa tematica, abbiamo anche sempre parlato dei BREF e li abbiamo visti come dei documenti importanti e lo sono, specialmente dopo la Direttiva, la 2010/75, però non so se è stato evidenziato un aspetto. Noi parliamo delle BAT Conclusions del 2012, ci aspetteremmo che il BREF sia del 2012. No, il BREF che io trovo sul sito della Commissione Europea – eccolo qui – questo è il BREF, perché le BAT Conclusions non sono altro che una sorta di... noi la vediamo come una estrazione all'interno di questo documento, che è di circa 700 pagine, in realtà io trovo tutta la descrizione delle tecniche. Per me le BAT Conclusions sono soltanto un elemento di sintesi, ma è qua dentro che io trovo gli elementi. Questo per spiegare anche i quattro anni. Qui andiamo a vedere che la data è 2013. Quindi noi ci troviamo da una parte con la decisione della Commissione Europea che va nella Gazzetta Ufficiale Europea l'8 di marzo del 2012, questa è la decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio

2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della Direttiva 2010/75, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle emissioni industriali. Quindi queste sono le BAT Conclusions e quando parliamo di BAT Conclusions parliamo di questo documento di 63 pagine. In realtà questo documento, cioè tutto il dettaglio io me lo trovo nel BREF. Però il BREF, come facevo vedere prima, ha una emanazione 2013. Cioè, nel senso che i BREF sono dei documenti via via di lavoro e che solo all'emanazione poi delle BAT Conclusions, perché è in quella sede che si consolida quello che diventa prescrittivo per quella che è stata poi l'impostazione della direttiva e lo stesso documento tecnico viene integralmente rivisto. Perché ci potrebbe anche essere una piccola modifica nelle BATC che mi costringono anche a rivedere questo documento. Questo è quello ufficiale che esiste. Questo spiega anche che all'emanazione delle BAT Conclusions, anche io dal punto di vista tecnico riesco a fare oggi un progetto. Questo è un documento congelato ed è adottato. Questo è il BREF adottato ed ha la data del 2013. Era soltanto per mettere in evidenza questo piccolo passaggio, che poi dentro, quando a questo punto c'è l'emanazione delle BAT Conclusions, io un tecnico, quindi non più il vostro lavoro, ma il mio, io devo poi tradurre ciascuna di quelle voci, andando ad accedere ai dettagli che stanno in questo documento, con questo documento, io so che è il documento congelato. Il fatto che sia stato pubblicato dopo mostra che ho potuto cominciare a lavorare magari con qualche DRAFT, ma solo in questo momento io sono certo di poter fare una... E questo dà anche contezza dei tempi in generale

AVVOCATO L. PERRONE – Quindi questo momento di certezza lo dobbiamo datare al 2013?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sto parlando da un punto di vista tecnico, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Da un punto di vista tecnico.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, la edizione che noi vediamo è del 2013.

AVVOCATO L. PERRONE - Io adesso mi sta spogliando della veste di Avvocato e la sto seguendo in quella di ingegnere?

TESTE G. FRUTTUOSO – Io sto cercando di spiegare che in realtà questo è anche il motivo, noi abbiamo visto prima, ora quell'atto che era già del 2013, del provvedimento fatto per quanto riguarda Piombino, abbiamo visto che mi fa traguardare l'applicazione di quel valore, di quel...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi quel documento a che cosa si riferisce?

TESTE G. FRUTTUOSO – Quale documento?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché quel documento è del 2012, l'AIA di Piombino.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, 2013.

AVVOCATO L. PERRONE – 2013.



PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, 2013.

TESTE G. FRUTTUOSO – È 2013, ARPA... (*parola incomprensibile per sovrapposizione di voci*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l'aveva detto.

TESTE G. FRUTTUOSO – ...già emanate, ne tiene conto, quindi non è in attesa, però mi ripropone, nel momento in cui... Eccolo qui. Siccome questo BAT-AIL, questo numero, che è l'1-20, sta nel documento ufficiale delle BAT, quindi nella decisione, non nel BREF.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, nella decisione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, a questo punto, c'è questo orizzonte temporale e mi dice che va rispettato a partire dall'8 marzo 2016. Che sono i quattro anni a partire dalla decisione della Commissione Europea. Questo come fatto storico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io ringrazio l'Ingegnere, ringrazio la Corte e ho terminato. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. Avvocato, se è terminata la fase dell'esame...

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – No, non è terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi ha citato l'Ingegnere come consulente? È a sezioni. Quindi c'è qualcuno che deve proseguire l'esame?

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sono io. La parte dell'Avvocato Perrone si inseriva nel mio esame per l'AIA 2011. Però io adesso cambierei completamente. Cambierei argomento, quindi.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Possiamo fare la pausa adesso, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, a questo punto facciamo una pausa e ci vediamo verso le due e un quarto. Tra un quaranta minuti massimo.

***Il processo viene sospeso alle ore 13:40 e riprende alle ore 14:33.***

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere l'udienza. Avvocato Lojacono, mi sembra.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, può fare una previsione, così, anche per liberare l'Ingegnere.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'Ingegnere credo abbia un'autonomia, dal punto di vista anche delle sue possibilità, di un paio d'ore. Io adesso affronto – come avevo anticipato alla Corte - il tema custodie giudiziario, con particolare riferimento a quell'appendice A che è stata acquisita agli atti e in cui il custode giudiziario, nel novembre del 2012, ha



indicato tutta una serie di interventi che - a suo avviso - sarebbero stati necessari per adeguare lo stabilimento a determinati standard. Quindi è un documento effettivamente piuttosto complesso, dovrebbe proseguire credo lunedì l'esame e concludersi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Credo non sia stata acquisita.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì. Purtroppo sì. Ci siamo opposti, ma la Corte lo ha acquisito. Sì, è stato acquisito il 23 ottobre del 2018. Posso darvi una prova documentare di questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Magari, sì. Serve a me.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è, il famoso allegato?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, l'Appendice A.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è stata acquisita. Ricordo che sia stata acquisita.

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso aiutare il Pubblico Ministero, perché almeno su questo ci possiamo aiutare. Il Pubblico Ministero, all'udienza...

P.M. M. BUCCOLIERO – L'appendice D forse è stata acquisita.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, l'appendice D è l'unica in cui hanno escluso...

P.M. M. BUCCOLIERO – Due fogli.

AVVOCATO S. LOJACONO – ...due fogli, che erano la notizia di reato. L'appendice A, invece, che è stata poi, comunque, diffusamente anche testimoniata.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be', sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Però, siccome è comodo per tutti - secondo me - poter avere a disposizione proprio il documento, quando il Pubblico Ministero ha terminato le sue sette udienze di esame del custode e quindi esattamente in data 23 ottobre...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ve lo dico subito, eh! Me lo sono segnato. Il 23 ottobre del 2018, era stato prodotto un indice, che si intitolava "produzione documentale del Pubblico Ministero a seguito della testimonianza del custode".

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – È un documento, un indice di 4 pagine, il documento 30 di quell'indice è esattamente l'appendice A, che si intitola "piano degli interventi dei custodi per l'adeguamento degli impianti presenti nelle aree agglomerato, cokerie, altiforni, acciaierie e area parchi minerali".

P.M. M. BUCCOLIERO – Allegata a quale relazione era?

AVVOCATO S. LOJACONO – È il documento 30. È la annotazione – mi provoca sulla mia memoria - 19.11.2012. Se vuole le faccio vedere anche l'annotazione. È questa.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, a me va bene il discorso. Perché l'esame della Valenzano durò tanto proprio perché la Difesa si era opposta all'acquisizione di questo allegato A.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le relazioni dei custodi, ma tutta la documentazione allegata è stata acquisita, i documenti sono stati acquisiti. L'unico documento, l'unico atto che non è stato acquisito.

AVVOCATO S. LOJACONO – È l'appendice D, in una parte, che feci io l'opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono le relazioni dei custodi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, va be', quello sì, è chiaro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma tutti i documenti poi sono stati acquisiti. Questo è quel documento che l'Ingegnere Valenzano rese a seguito di richiesta della Guardia di Finanza o del Pubblico Ministero?

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, bisogna essere chiari. Quello che dice lei è quello che riguarda i bilanci.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, sì, i bilanci. Questo invece riguarda gli interventi?

AVVOCATO S. LOJACONO – La Guardia di Finanza nel 2016 chiese all'Ingegnere Valenzano di fare un esame dei bilanci...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, allora è quell'altro, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...per vedere se gli interventi che erano stati indicati a bilancio fossero stati realizzati e questo è una faccenda. Questo invece è, dopo qualche mese di custodia, perché la custodia cominciò nel luglio 2012, nel novembre 2012 l'Ingegnere Valenzano ha redatto questa appendice A, allegandola alla relazione del 19 novembre 2012, che è stata acquisita il 23 ottobre 2018.

*(L'Avvocato Lojacono mostra al Pubblico Ministero la documentazione in oggetto)*

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Per me va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, possiamo iniziare.

AVVOCATO S. LOJACONO – Era utile chiarirlo, perché siccome io lo utilizzerò per l'esame dell'Ingegnere Fruttuoso, è giusto sapere che è stato legittimamente acquisito agli atti e fa parte del fascicolo del procedimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo procedere, allora.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

**ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. Lojacono**

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, Ingegnere, la soluzione di questa questione procedurale ci

ha già consentito di comprendere che il mio esame a lei, in questa udienza, verterà proprio sui contenuti di questo documento, che - ripeto - è il documento 30 dell'indice del Pubblico Ministero, relativo ai documenti prodotti a seguito della testimonianza del custode, acquisito all'udienza del 23 ottobre del 2018. Quindi io, proprio per svolgere le domande, utilizzerò quello che è un atto a questo punto, un documento, acquisito agli atti. In questa appendice A, che – ripeto – era allegata alla relazione del 19 novembre del 2012 del custode, nella primissima parte, innanzitutto le chiedo: lei ce l'ha davanti a sé questo documento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, è in grado di consultarlo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono in grado di consultarlo ed eventualmente anche di proiettarlo, visto che ce l'abbiamo in formato elettronico.

AVVOCATO S. LOJACONO – È un documento tecnico, quindi non cambiamo tipologia di documenti rispetto a quelli che le ho mostrato finora. Nella prima parte di questo documento il suo autore, che in realtà sono i suoi autori, perché il documento è firmato sia dall'Ingegnere Barbara Valenzano, che dall'Ingegnere Emanuele Laterza e sia dall'Ingegnere Claudio Lofrumento, quindi da tutti e tre i custodi, i suoi autori si propongono un fine. Cioè, dicono sostanzialmente che questo documento propone degli interventi, degli interventi di natura prettamente impiantistica, “con il fine – scrivono testualmente - di garantire la cessazione delle emissioni inquinanti”. Io ho letto, ho cercato di leggere proprio testualmente questo fine. Lei lo sta mostrando – mi pare – sul video.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, quello che c'è scritto è questo: che nel documento vengono proposte delle azioni, che vengono definite un piano di interventi e nelle ultime due righe della prima pagina si dice che: “Il fine è di garantire la cessazione delle emissioni inquinanti”. La mia domanda su questo la faccio al tecnico: è se dal punto di vista tecnico esistono delle azioni che possono garantire la cessazione delle emissioni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui, da tecnico come ho cercato di essere finora, come credo di esserlo stato, la risposta è senza ombra di dubbio no, non esiste nessun sistema per cessare emissioni inquinanti per eliminare le emissioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi non esiste nessuna regola tecnica o strumento tecnico che consenta di annullare le emissioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Era per capire la prospettiva dell'autore di questo documento. Passiamo ora, in questa analisi del documento, la Corte ricorderà

certamente che era suddiviso per aree, quindi ha un ordine molto preciso e partiva dall'area della cokeria agli interventi che i custodi propongono/dispongono, non so bene come li intendessero, con riferimento a questa area.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il documento lo abbiamo rinvenuto nel fascicolo del dibattimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – È sicuramente nel verbale del 23 ottobre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, nell'allegato 30.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, Presidente. Quindi, partiamo dall'area cokeria, il paragrafo è l'1.1: “Dettaglio degli interventi relativi all'area cokeria”. Proprio nel primo paragrafo si dice, o quantomeno si presuppone/asserisce, che la sessione delle cokerie non dimostrerebbe un esercizio rispettoso dei parametri emissivi”. È riuscito a trovare questo punto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo, siccome non è indicato se questi parametri emissivi erano parametri emissivi del momento precedente alle BAT Conclusions 2012, o successivo alle BAT Conclusions 2012, la domanda che le faccio è se le cokerie di Taranto, nel momento precedente alle BAT Conclusions 2012, rispettavano i parametri emissivi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è affermativo. Nel senso che tutti i dati che io ho rilevato anche agli atti. Durante deve alzare un po' la voce.

TESTE G. FRUTTUOSO - Tutti i dati che ho avuto modo di consultare agli atti non riportano evidenze di mancato rispetto dei parametri emissivi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, quando noi qua leggiamo che non dimostrano un esercizio rispettoso ai parametri emissivi, dobbiamo intendere i parametri emissivi introdotti dalle BAT 2012, in questo senso?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è un modo di intendere questo passaggio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Le chiedo se questo, a suo avviso, trova una conferma – sempre, ovviamente, lo chiedo al tecnico che ci aiuta a ragionare su questi contenuti di questo documento – se questo che lei mi ha appena detto trova una conferma nel penultimo paragrafo di pagina 23, che io leggo brevissimamente: “Si ritiene necessario integrare l'elenco degli interventi proposti dalla società al fine dell'adeguamento degli impianti agli standard BAT Conclusions e ai relativi limiti emissivi che dovranno attestarsi sui limiti minimi previsti”. Trova un riscontro quindi qui?

TESTE G. FRUTTUOSO – Trovo riscontro e ancorché non sia definito l'anno, quelle BAT Conclusions vanno evidentemente riferite alla decisione della Commissione Europea dell'8 marzo 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo che questo fine, che si propone l'autore di questo documento, secondo la sua interpretazione tecnica, è l'adeguamento degli impianti alle BAT Conclusions2012, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Adesso che abbiamo inquadrato un po' dal punto di vista dei fini questo documento, andiamo nel merito del documento. Dico subito che il fine invece mio, non quello del custode, ma il mio, sarà quello di – con l'aiuto dell'Ingegnere Fruttuoso – individuare i punti che – lo dico in modo trasparente – a mio avviso, a nostro avviso non corrispondono con le realtà dei fatti e, soprattutto, dello stato dello stabilimento al tempo in cui questo documento è stato redatto, cioè, al novembre del 2012. Siamo nel novembre del 2012. Andiamo per cortesia, Ingegnere, a pagina 2 del documento e le chiedo semplicemente una conferma, perché poi ci servirà nei nostri ragionamenti successivi e cioè una conferma del fatto che i custodi prevedevano in quel momento il completo rifacimento delle Batterie 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11. Me lo conferma?

TESTE G. FRUTTUOSO – Mi può ripetere la pagina?

AVVOCATO S. LOJACONO – Pagina 2.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E prevedevano/disponevano interventi sostanziali sulla 7, la 8 e la 12.

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – È corretto. Bene. Quindi, rifare completamente 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 e interventi sostanziali su 7, 8 e 12.

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Passiamo adesso al paragrafo, che riguarda il capitolo 1 delle cokerie, è il paragrafo 1.1.2, che si trova a pagina 4 di questo documento e si intitola: "Misure operative e gestionali". È arrivato a questo punto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ci sono.

AVVOCATO S. LOJACONO – In questo paragrafo i custodi riportano che: "Le modalità di controllo e gestione delle emissioni visibili (siamo in cokeria, la Corte ricorderà questo tema delle emissioni visibili) dalle batterie dei forni a coke sono riportate nella procedura di controllo operativo PSA 9.20, che si intitola gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke" e poi elencano quali sono le tipologie di emissioni visibili. Quelle dalle porte, quelle dai coperchi, quelle dalle operazioni di sfornamento e di caricamento del fossile nelle celle. Io le voglio chiedere questo: lei ha avuto modo di esaminare questa procedura di controllo operativo PSA 9.20?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Può, per cortesia, illustrare alla Corte, o meglio, riferire alla Corte, con riferimento a questa pratica, questa procedura di controllo, qual è il suo parere tecnico sulla adeguatezza di questa procedura di controllo, dopo averla descritta ovviamente, l'adeguatezza di questa procedura di controllo a rilevare e quindi poi, ovviamente, a favorire la gestione delle emissioni visibili in cokeria. Quindi come si colloca questa procedura rispetto agli standard internazionali e un suo giudizio tecnico sulla sua adeguatezza.

TESTE G. FRUTTUOSO – Io ho acquisito la procedura che viene citata dalla custode nella versione... Devo dire che, come tutti i sistemi di gestione, sono anche soggetti a degli avvicendamenti, quindi era importante.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quelle che si chiamano revisioni?

TESTE G. FRUTTUOSO – Le revisioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Era importante acquisire quella dell'epoca che ci interessa, immagino?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dica alla Corte.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ho acquisito la revisione 5, che è datata 9 febbraio 2012, laddove l'emissione principale di questa procedura è quella del 31 luglio 2006.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo, lei ha acquisito l'ultima revisione precedente al sequestro, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ho poi anche acquisito quella successiva.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quella che poi è stata revisionata proprio nell'epoca di presenza della custode. Anche questo per capire le differenze.

AVVOCATO S. LOJACONO - Le eventuali differenze.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa è una procedura, tralascio... Cioè, quello che mi è interessato di questa procedura è andare a vedere una storia, perché questa procedura nasce in un periodo, abbiamo prima edizione 31 luglio 2006 e nasce nell'ambito di quel programma, che è a seguito del protocollo d'intesa che già c'era.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – E quindi io qui trovo riscontro documentare di mettere in piedi un sistema di gestione ambientale da certificarlo ISO 14.000, quindi di fare un sistema da certificarlo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Per ricordarlo alla Corte, certificazione ambientale che poi

abbiamo ottenuto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certamente. Ma qui c'è un altro elemento abbastanza interessante, che la revisione 1 risulta essere figlia delle raccomandazioni del gruppo tecnico ristretto SGA, della Segreteria Tecnica, dell'ottobre 2006.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo è molto interessante.

TESTE G. FRUTTUOSO – Poi abbiamo le altre revisioni ed ora io mi trovo... sto analizzando questa revisione, questa edizione di questa procedura, al di là degli elementi e riferimenti, ricalca in maniera molto fedele il metodo EPA 303 e cioè il metodo messo a punto dall'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti per quanto riguarda il rilevamento delle emissioni visibili, con quella particolarità che avevo già riferito e cioè che negli Stati Uniti questo tipo di attività è un'attività fatta da ispettori anche esterni, comunque la metodica che è descritta all'interno di questa procedura, ricalca pedissequamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Nei contenuti, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Nei contenuti, ma non solo nelle linee di indirizzo, ma proprio nel dettaglio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Nel dettaglio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Nel dettaglio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, quando si trovano i tempi di permanenza davanti alla porta, la velocità con cui l'operatore deve camminare davanti al piano delle batterie, ricalca la metodica IPA.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ricalca la metodica, nel senso che indica quali sono le condizioni in cui si deve mettere l'operatore per andare a fare questo tipo di osservazioni, fornisce per ciascuna dei momenti, perché c'è un momento di acquisizione dell'informazione in campo, c'è un momento anche – come dire – di traduzione di questa osservazione in campo in un dato, che poi è il dato importante per la gestione. Cioè, rilevato il numero di porte, a questo punto che cosa se ne fa?

AVVOCATO S. LOJACONO – Il numero di porte, deve dire.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il numero di porte qui, sto ora scorrendo questo paragrafo 3.2.1: "Controllo delle emissioni visibili da porte e da sportelletti". Gli sportelletti abbiamo capito che sono quelli. A questo punto viene fatto il rilievo, rimandando ad un allegato 1, che poi riporta lo schema su cui devo riportare questi dati e poi mi dice anche come elaborare quel dato, perché ciò che entra a far parte per dare l'indicazione della prestazione non è il dato puntuale, ma è un'elaborazione dello stesso. E qui c'era anche riportato percentuale, emissione porte, quindi il numero di porte con emissioni visibili, diviso il numero di porte osservate sul forno in funzione e poi c'era quel per cento, il



riportarle a 100 che avevamo già visto. Poi, a questo punto, questo è il dato puntuale che viene rilevato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dall'operatore.

TESTE G. FRUTTUOSO – Dall'operatore.

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi?

TESTE G. FRUTTUOSO - La gestione, in modo che questo si traduca, perché l'elemento dell'osservazione non è fine a sé stesso per prendere un dato assenso, nel momento in cui c'è un piano di azione che ne consegue, che poi ora vediamo nel paragrafo successivo, che era già previsto e che era modalità di gestione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è una parte fondamentale, che è l'azione, cioè come si reagisce ad una determinata situazione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Qui, proprio per questo aspetto, siccome sono dei fenomeni di tipo puntuale e mi fermo soltanto su questo, perché poi vale anche per gli altri parametri, c'è un dato puntuale e poi c'è un dato che mi guarda – usiamo un termine – l'andamento. Non voglio usare il termine trend, che è la stessa cosa, per vedere l'andamento. Perché in funzione di quello che è il trend, in funzione di quello che è il valore puntuale, vediamo che ci sono delle soglie di allarme e di azione che danno la controreazione del reparto a poter intervenire per far frutto o far tesoro di questo monitoraggio, che per questo deve essere continuativo. Non può essere un monitoraggio, tipo ad un camino sono delle situazioni dove o ciò il monitoraggio in continuo automatico, oppure, per esempio, ci sono invece quelle che vengono fatte cadenzate. Sono processi più stabili.

AVVOCATO S. LOJACONO – In questo caso è continuo.

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo caso io ho bisogno – ripeto - di avere e quando si parla... Ora, si comprende già che mentre quando parliamo di altri tipi di monitoraggio si tratta di installare uno strumento e poi uno va via, qui bisogna vivere sull'impianto, perché qui bisogna correre e così via. Cioè, non correre, scorrere, attraversare l'impianto. Non è possibile farlo da seduto, tanto per intendersi, qui c'è anche una fatica fisica per poterlo fare questo tipo di osservazione. Però è quello che viene codificato dall'EPA 303. E qui c'è elaborazione...

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi. E poi, Ingegnere, in questa pratica operativa, così poi possiamo sintetizzare, sono previste anche tutte le modalità e i presupposti della reazione, che poi il reparto deve avere rispetto a quello che viene osservato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente. Quindi, in funzione di tutte queste che sono... Ora qui vengono forniti i dettagli sui coperchi per foro, quindi c'è tutto quello che è il sistema, tutti i punti che possono essere sorgenti di emissioni visibili sono oggetto di controllo in

questo modo, una volta che anche il controllo delle emissioni visibili è al caricamento, ciascuno di questi dati ha una modalità di osservazione e di elaborazione del dato e poi si passa, quello che accennavo prima, a livelli di azione. Quindi, a questo punto, livelli di azione, qua troviamo: “Porte, emissioni visibili minore del 10% rilievo giornaliero; sportelletti, emissioni visibili minore del 5% rilievo giornaliero”. Quindi vengono presi due dati.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questi dati sono importanti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è importante, perché vado a prendere il dato giornaliero, quindi qua siamo in una data nel 2012 in vigenza dell’AIA 2011 e i valori che noi vediamo tracciati, c’è il 10% per quanto riguarda le porte, cosa che poi viene modificata successivamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, lasci stare il modificato, 10% le porte.

TESTE G. FRUTTUOSO - Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – E?

TESTE G. FRUTTUOSO – Il 5% per quanto riguarda gli sportelletti.

AVVOCATO S. LOJACONO – E questi dati che noi troviamo in questa procedura sono congruenti che quelli che troviamo nell’AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono congruenti con quelli che stanno nell’AIA.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi esiste – mi deve dire sì o no - una corrispondenza tra questo documento tecnico, questa procedura e l’AIA, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Come indicazioni?

TESTE G. FRUTTUOSO – Come indicazione dei valori che troviamo per attivare i livelli di azione. Cioè, qual è l’obiettivo di questo e quali sono le azioni conseguenti a questo tipo di...

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi queste le potremo leggere, a me interessava questo dato di congruenza, di corrispondenza. Che noi dobbiamo dimostrare di essere sempre a norma. Quello che le volevo dire, lei ha già accennato – ed è l’ultimo aspetto – al tema della registrazione, perché dice che allegata a queste procedure c’è poi tutta una modulistica che attiene alla registrazione dei dati, le chiedo se questa procedura prevedeva anche che l’operatore registrasse – e se sì – in che modo i risultati delle sue osservazioni di queste emissioni visibili.

TESTE G. FRUTTUOSO – Era previsto che fosse registrato e questi dati venivano anche inviati poi al Ministero.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questi dati venivano inviati al?

TESTE G. FRUTTUOSO – Al Ministero.

AVVOCATO S. LOJACONO – Al Ministero. Molto bene. Vorrei evidenziarlo semplicemente alla Corte, ma perché rimanga anche bene a verbale, le chiedo se in questo paragrafo 1.1.2, relativo alle – appunto - misure operative gestionali, riferite alle osservazioni e poi alle azioni che riguardavano le emissioni visibili, i custodi fanno in questo paragrafo delle osservazioni critiche, proposte, oppure se – come mi pare - non ci siano eccezioni di sorta.

TESTE G. FRUTTUOSO – Io non leggo osservazioni su questo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. Adesso passiamo da una procedura invece a tematiche legate agli impianti e alle prescrizioni/disposizioni, come le vogliamo chiamare, che i custodi prevedono in questo documento e andiamo al paragrafo o capitolo A, che attiene al rifacimento del piano di carica o dei piani di carica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo una conferma e cioè se in questo documento si afferma che sarebbe necessario, nel novembre 2012, provvedere al rifacimento dei piani di carica afferenti alle Batterie 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11. È corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto. Quindi si parla del rifacimento del piano di carica.

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome ci interessa, perché appartiene a una logica della nostra argomentazione difensiva, quindi di queste batterie, per cui sarebbe stato necessario provvedere al rifacimento dei piani di carica, tra queste vi era anche la 11, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Si dice alla pagina successiva di questo capitolo, che è la pagina 5, che: “Dai piani di carica si potrebbero sviluppare delle fonti emissive di tipo diffuso, proprio dal piano di carica, derivante dalla fase di caricamento della miscela all’interno della cella, accoppiamento tra le tramogge e le bocchette di carica – ormai abbiamo imparato a conoscere bene queste situazioni – nel momento in cui – si dice in questo documento – vi sia la presenza di disconnessioni nella struttura del piano o danneggiamento delle strutture metalliche”. Vorrei che lei, sostanzialmente, illustrasse alla Corte in che cosa, secondo i custodi, dovevano consistere gli interventi che avrebbero dovuto - a loro avviso - ovviare alla situazione presente nel novembre del 2012. Se dal punto di vista tecnico, prendendo quell’elenco di interventi indicati dai custodi, può chiarire alla Corte in che tipo di intervento si doveva risolvere secondo loro l’adeguamento di questi piani di carica, compreso quello della Batteria 11.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è un intervento, guardando l’elencazione delle attività: “Demolizione dei mattoni refrattari, delle bocchette di carichi, dei tiranti longitudinali e trasversali e dei tubi di sviluppo presenti sul piano di carica”. Quindi è una completa demolizione, di fatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, praticamente, andava demolita?

TESTE G. FRUTTUOSO – Andavo demolito, quindi stiamo parlando del piano di carica, demoliti tutti gli elementi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi sia il piano e sia tutto quello che c'era dentro il piano, i tiranti, tutto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Inclusi i tiranti longitudinali e trasversali. Questi elementi che ho avuto modo di dire hanno delle strutturali di tenuta della geometria e anche della tenuta dal punto di vista strutturale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi per noi non tecnici una completa demolizione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questo è un solaio che viene completamente eliminato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Demolito. Eliminato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eliminato, perché demolizione significa eliminare il solaio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Oltre ad eliminare il solaio, io vedo qua anche i tubi di sviluppo, quindi anche una serie di strutture che stanno sopra il piano di carica, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sopra il piano di carica e quindi riporta con sé tutto quello che è sopra il piano di calpestio, che sta sopra il solaio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi solaio e tutto quello che ci sta sopra, diciamo così, in termini molto semplici.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, per usare un termine più vicino all'esperienza comune, si tratta di questo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Si tratta di questo, demolire tutto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, riportare in buona sostanza... Fin qui non si parla delle pareti, quindi dalla quota in cui ha impostato il piano di carica si prefigura l'intera asportazione, io questa la chiamerei asportazione, non ha altri... Così è scritto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Così è scritto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, per me che sono una persona semplice, rispetto alla Batteria 11, quello che dicono i custodi nel novembre del 2012 è che il piano di carica e tutto quello che stava sopra il piano di carica della Batteria 11 andava demolito e asportato integralmente, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, per poi ricostruirlo. I passaggi successivi sono ricostruire, ma quello che leggiamo dopo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Ovvio. Spero che non lo lasciassero senza il piano di carica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Però l'elemento della prima voce diciamo che è inequivocabile, non ha possibilità di essere interpretato in maniera diversa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Può riferire alla Corte in base ai documenti e agli elementi che

si possono trarre agevolmente dal sito del Ministero, con riferimento... Sapete che lo stabilimento di Taranto è monitorato giorno per giorno, quindi tutti i documenti che lo riguardano si trovano sul sito del Ministero. Quindi, sulla base degli elementi rinvenibili sul sito del Ministero fino al dicembre del 2019, cioè a sette anni da novembre del 2012.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però un attimo prima.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sulla domanda monitorato. Lei dice “monitorato”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, monitorato nel senso di tutti gli interventi che vengono fatti. La Corte sa che esistendo dei piani di adeguamento dello stabilimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le revisioni, vuol dire le revisioni sono inserite?

AVVOCATO S. LOJACONO – No, vengono fatti... Se non lo sa, glielo dico. Vengono fatti dei rapporti periodici di tutti gli interventi che vengono compiuti sui diversi impianti dello stabilimento di Taranto e questi rapporti poi formano un compendio documentale, che è pubblicato sul sito del Ministero. In questo senso ho parlato di monitorato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va bene, se c'è una sezione del sito che è dedicata soltanto alla...

AVVOCATO S. LOJACONO – Esattamente, all'AIA riesaminata e a tutti gli interventi che vengono fatti in funzione del riesame dell'AIA.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Monitorato in questo senso, quindi?

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo senso, monitorato documentalmente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che il gestore invia tutta la documentazione relativa agli interventi, tutte le relazioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Poi – magari - l'Ingegnere, che è molto più preciso e preparato di me, vi spiegherà esattamente qual è il sistema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D'accordo, possiamo andare avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma per rimanere alla premessa della mia domanda, per non perderne il senso, l'Ingegnere ci ha appena detto che quindi questo intervento previsto dai custodi prevedeva la completa asportazione - in ragione di condizioni che loro asseriscono vi fossero, nel novembre del 2012 - tra l'altro del piano di carica e di tutto quello che sopra di esso stava della Batteria 11. Allora, chiedo al consulente se, anche sulla base di questi documenti che sono presenti sul sito del Ministero, che attengono agli interventi compiuti rispetto in particolare alle cokerie dello stabilimento di Taranto, se può riferire alla Corte se gli risulta che la Batteria 11, quantomeno stiamo parlando di dati al dicembre del 2019, abbia continuato ad operare, quindi a svolgere la sua funzione di distillazione del coke quotidianamente, ininterrottamente e nelle medesime condizioni, cioè senza aver subito nessun tipo di intervento strutturale, dal novembre del

2012 (data di questo documento) al dicembre del 2019.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Mi risulta che questa batteria, per la quale erano richiesti degli interventi immediati, in realtà ha continuato ad operare, ha continuato ad operare fino a dicembre del 2019.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, per sette anni, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi a partire a tutto il dicembre 2019, sono disponibili anche sul sito del Ministero, al di là di queste comunicazioni che riguardano lo stato di avanzamento degli interventi, sono disponibili anche i dati che sono pubblici, quelli ambientali, che vengono dalle emissioni. E quindi a tutto il dicembre del 2019 questa batteria ha continuato ad operare.

AVVOCATO S. LOJACONO – Seconda domanda: dal sito del Ministero e dagli altri documenti che ha potuto consultare, le risulta che sia mai stato fatto qualche intervento sul piano di carica della Batteria 11 in questo periodo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non risultano interventi di nessun tipo, anche perché questo intervento del piano di carica, forse ho bisogno ora...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, faccia, è molto interessante.

TESTE G. FRUTTUOSO – ...Avvocato, di fare un passaggio insieme all'intervento successivo, che era quello della demolizione, ovviamente sono... Perché questo, come ho detto prima, era il solaio, l'intervento successivo, che viene indicato al punto B, è il completo rifacimento. Quindi l'evidenza che c'è dall'altra parte e questo mi conforta.

AVVOCATO S. LOJACONO – La conforta, anche a me conforta.

TESTE G. FRUTTUOSO – Mi conforta dal punto di vista del giudizio tecnico, perché non c'erano condizioni strutturali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comporta, scusi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Mi conforta dal punto di vista del mio giudizio, quando mi sono potuto esprimere prima quando abbiamo visto i piani di carica, in qualche foto avevo potuto cominciare a fare qualche tipo di apprezzamento e, a questo punto, vedere una prescrizione che prevedeva, anche andando a vedere la sostituzione di tutte le parti strutturali, perché ora abbiamo visto il piano di carica, nel passaggio successivo c'è per quanto riguarda tutta la batteria, quindi anche gli elementi strutturali, che lasciavano intendere uno stato di impianto che sta per crollare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso sì, ho compreso. Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quello che vuole dire l'Ingegnere – diciamo - in modo molto credo anche un po' modesto è questo, scusi, quando lei nei giorni scorsi dice: "Io nel 2017 sono andato sui piani di carica", giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei lo ha detto nei giorni scorsi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha parlato del fatto di averli trovati in una condizione che dal punto di vista della planarità, così come delle strutture tipo cappellotti e tutto quello che abbiamo imparato, era una condizione - lei dice - adeguata, che consentiva esercizio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei lo ha detto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Oggi lei dice: “Trovo un conforto di quel mio giudizio nel fatto che questa batteria, senza nessun intervento dal novembre del 2012, ha funzionato per sette anni”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO - Questa è la sintesi.

AVVOCATO S. LOJACONO – La sintesi da Avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene, non è per noi indifferente questa cosa, ovviamente, perché sennò dovevano raderla al suolo nel 2012. Alla fine di questo paragrafo, i custodi – e ricordo, è un paragrafo che riguarda i piani di carica – scrivono: “Nella fase di ricostruzione di nuove batterie dovrà essere previsto l’utilizzo dei forni a coke con combustione a stadi e l’utilizzo di mattoni più sottili e refrattari, con una migliore conduttività termica, ai fini della riduzione degli ossidi di azoto”. La domanda è: questa cosa c’entra qualcosa coi piani di carica, dal punto di vista tecnico? È un sì o un no?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non è che possiamo fare un commento alla tecnica espositiva dei custodi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non è un problema di tecnica espositiva, è un problema che si sappia che cosa si scrive nei documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, è un problema di tecnica, perché subito dopo è come se fosse un’introduzione di quello che poi andranno a dire.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, sì!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, voglio dire, è un elemento...

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so.

AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, se lei la interpreta così, va benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, a meno che lei non voglia evidenziare qualche dato specifico



di questa dichiarazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, io ho voluto evidenziare in un primo momento che un custode ha detto che andava demolito un piano di carica che ha funzionato per sette anni sotto gli occhi di tutti; la seconda cosa che volevo evidenziare è che inseriva in un paragrafo che riguardava i piani di carico una cosa che non c'entra niente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma che riguarda il paragrafo immediatamente successivo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei è sicura di questo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ripeto, questa è una prima lettura chiaramente, però non facciamo questioni di esposizione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo agli elementi importanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene, va bene. Ma adesso mi sembra che stiamo andando sugli elementi piuttosto importanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cerchiamo di concentrarci, altrimenti l'Ingegnere si stanca, noi ci stanchiamo e magari ci sfuggono le cose più importanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha ragione. La ringrazio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo proseguire.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Le posso chiedere se questa affermazione, cioè che nella fase di ricostruzione delle nuove batterie dovrà essere previsto, eccetera, eccetera, quello che ha appena letto, non è altro, o meglio mi dirà lei se è la BAT 12? Se è ricompresa nella BAT 12 delle BAT Conclusions 2012?

TESTE G. FRUTTUOSO – È proprio così, è proprio una... Quindi è una definizione di carattere generale, che vale in generale. Nel caso specifico, peraltro... No, questo volevo precisare anche rispetto all'intervento, cerco di essere utile all'intervento della Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ed è questo: perché il discorso delle nove batterie uso di forni a coke, con combustione e con una migliore conduttività termica, diciamo che questo riguarda veramente le nuove batterie, non necessariamente i rifacimenti di un piano di carica o altro, o queste batterie. Cioè, non è detto. Si parla di nuove batterie nel rifacimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Batterie costruite nuove, non rifacimento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Guardi, mi serve solo il suo contributo tecnico. Se questa tecnologia, che è riferita in quest'ultimo paragrafo, riproduce – sostanzialmente - la

BAT 12 delle BAT Conclusions del 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – È giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi arriviamo al seguito. La domanda a questo punto è solo illustrativa e cioè se per i custodi andava completamente rifatto non solo il piano di carica della Batteria 11, ma anche tutta la Batteria 11?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è quello che si legge nella sezione B: “Rifacimento della batteria di cokefazione, si ritiene necessario provvedere al completo rifacimento delle batterie di cokefazione 3, 4, 5, 6 e la 11”.

AVVOCATO S. LOJACONO – E anche la 11. Scusi, per capirci, così siamo più completi: demolizione completa e ricostruzione delle murature, sostituzione bariletti, sostituzione delle porte, tutta la carpenteria di contenimento, tutta la tiranteria di contenimento. Questi sono gli interventi che venivano indicati anche per la 11?

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche per la 11.

AVVOCATO S. LOJACONO – Può ricordare alla Corte il costo di questo intervento che veniva indicato dai custodi?

TESTE G. FRUTTUOSO – 150 milioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso seguiamo nell’analisi di questo documento, sulle cose importanti, diciamo così e andiamo alle Batterie 9/10, siamo a pagina 6. Le chiedo una conferma del fatto che i custodi, con riguardo a queste batterie per cui non chiedono la demolizione totale, sostanzialmente il rifacimento, prevedono quattro interventi, che sono: la sostituzione della tiranteria trasversale; la sostituzione dei montanti e delle corazze sia lato macchina che lato coke; la sostituzione delle porte e dei telai di chiusura dei forni e la sostituzione dei bariletti. Può darmi conferma che prevedono questi quattro interventi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le risulta che questi interventi sulle Batterie 9/10 siano stati effettuati dal novembre 2012 al dicembre del 2019, in base ad elementi a sua disposizione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non ho elementi per dirlo se sono stati realizzati in questi termini.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non ne ha evidenza?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non ho evidenza, nel senso che comunque stanno facendo degli interventi. Quindi stanno facendo degli interventi su queste due batterie. Dal punto di vista tecnico, mi permetterei di dire che comunque poi bisognerà vedere che interventi realmente stanno facendo. Nel senso che la sostituzione della tiranteria trasversale, sono

questi cavi che tengono, sono quelli longitudinale lungo la lunghezza e quella trasversale. Non mi risulta, in generale è un intervento che viene fatto in un rifacimento - per esempio - a lotti e così via, a meno che non sia di tipo locale, quindi qui è una definizione molto generica. Quindi, evidentemente, non lo so se ci siano gli elementi. L'altro tema, in generale, quando vengono fatte queste cose, noto due elementi importanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, questa sostituzione non si fa mai, praticamente? Durano in eterno?

TESTE G. FRUTTUOSO – Beh, sono dei cavi... Anche negli interventi che sono stati fatti negli anni, c'è anche il caso di intervenire sulle tiranterie, perché poi sono delle molle che ci stanno, vengono saldati, vengono rifatti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi forse Ingegnere non si è sentito bene allora quello che ha detto a proposito di questo intervento.

TESTE G. FRUTTUOSO – La sostituzione integrale, siccome qui io non capisco se si tratta di un tirante o di sostituire i tiranti. Questa è la definizione, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tiranti, va bene.

TESTE G. FRUTTUOSO - Qui, letto così, sembrerebbe...

AVVOCATO S. LOJACONO – Tutti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sembrerebbe tutti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siamo d'accordo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è il punto. Allora, quello che voglio dire, non c'è un fine vita dei tiranti tale che io faccio un intervento partendo per far quello, a meno che non stia rifacendo una batteria, ma allora è un altro discorso. Queste erano delle batterie per i quali non si ritiene il rifacimento, ma è quello di fare l'adeguamento a lotti, come viene detto, che la tecnica, che peraltro nel descrivere alcuni interventi avevo descritto sui refrattari, che venivano fatti a lotti mantenendolo a caldo, la batteria e così via. Quindi rientrava in questo tipo di categorie, quindi non mi ci ritrovo dal punto di vista tecnico sia in questo e sia in altre due cose importanti, che sono la sostituzione anche delle porte, dei telai. Ora io, onestamente, avendo visto le porte, abbiamo detto che le porte c'è una parte che è quella metallica, quella pesante davanti, poi quello che viene rifatto, ripristinato è il tampone di refrattario che c'è dietro, quindi non riesco a spiegarmi questo fine vita di tutte le porte. Di tutte! Nel senso che, non leggendo altro, mi pare di capire che sia così. Quindi non riesco a capirlo perché quelle porte. Anche perché dalla visione che ho avuto e devo dire anche dall'età che hanno quelle porte e così via, che debbano essere rifatte le porte...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sostituite, sta scritto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sostituite le porte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è chiaro adesso.

TESTE G. FRUTTUOSO – L'altra questione, i tubi di sviluppo, su cui però avrei una percezione quando si parla dei tubi di sviluppo, visto che si parla anche dei bariletti. Qui c'è un altro tema, che qui non viene citato, ma forse lo posso anticipare a questo punto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Siccome con l'AIA del 2012 e quindi le BAT Conclusions hanno previsto, perché sono le BAT C, le BAT Conclusions del 2012 che hanno previsto l'inserimento di un dispositivo per la regolazione del singolo forno della pressione. Allora, sono quegli elementi che poi troveremo forse anche più avanti, che sono le famose PROven. Allora, cosa sono? Faccio vedere soltanto un'immagine per capire che questo potrebbe essere... Cioè, lo vedo qui, ma evidentemente non è legato alla condizione dell'impianto, ma alla necessità di adeguarsi. Questo è un ragionamento perché... Eccolo qui. Questa è una figura che riporta, è presa dal BREF, che abbiamo visto prima ed è alla pagina...

AVVOCATO S. LOJACONO – Dal BREF 2013, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Pagina 251, del...

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, eh, del BREF 2013?

TESTE G. FRUTTUOSO – Del BREF 2013, quello di cui ho fatto vedere la prima pagina questa mattina.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, il sistema qual è? Che per fare in modo che ciascun forno possa avere la pressione con l'aspirazione, quella massima che io gli posso dare, quello che abbiamo visto finora era: questa è la colonna di sviluppo, qua sopra c'è il cappello che abbiamo visto, qui c'era un gomito e il gomito andava direttamente all'interno del bariletto. Questa è la situazione attuale. Qui vediamo un sistema diverso, che anziché il gomito andare a sbocco libero all'interno del bariletto, quindi non c'è possibilità di modulare quanto tira, eccetera, eccetera, viene invece inserito con una sorta di tampone in basso, è quasi quello dello sciacquone, che se lo metti più in alto o più in basso fa defluire in maniera più alta o veloce. A questo punto consente, l'attuazione di questo dispositivo sul singolo forno, di far salire o scendere di più questo elemento, questo che sto segnando, questo imbuto rovesciato, da tapparlo o da farlo. Questo qui è chiaro che c'è un bariletto completamente diverso, così come c'è un sistema completamente diverso anche delle colonne di sviluppo. Questa è l'idea su cui poi – magari - si tornerà.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, a questo livello, su cui ci troviamo adesso, cerco di farle questa domanda a conclusione. Lei dice, sostanzialmente: “Non mi spiego la sostituzione dei bariletti se non perché necessitata dall’inserimento di questa PROven, che è una BAT 12”?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay.

TESTE G. FRUTTUOSO – È una BAT nel 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Quindi non riguarda lo stato dei bariletti, le condizioni di quei bariletti, ma una necessità.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo me lo spiego, posso spiegarmelo così.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Paragrafo C, rifacimento torri di spegnimento. Vediamo che cosa dicono i custodi con riferimento alle torri di spegnimento. Sostanzialmente, i custodi – e ce lo ha anche testimoniato il custode in dibattimento – indicano e chiedono un rifacimento di tutte le torri di spegnimento, con demolizione delle strutture esistenti e successiva ricostruzione, l’adozione di tecniche di spegnimento con la stabilizzazione del coke e una installazione dei sistemi di trattamento dei fumi mediante i filtri a manica. Le chiedo se in base alle sue conoscenze tecniche e anche alla sua osservazione degli impianti, perché devo premettere lei queste torri prima e poi anche nel sopralluogo del 2017 le ha viste come erano come erano strutturate. Le ha studiate, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sulla base delle sue conoscenze anche dirette se, dal punto di vista tecnico, lei come può spiegare questa indicazione dei custodi di demolizione e completo rifacimento di queste torri di spegnimento. Se attiene questa indicazione alle condizioni in cui si trovavano le torri nel novembre del 2012, ovvero se attiene a – invece – presupposti diversi dalla loro condizione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche in questo caso mi trovo da una parte - anche qui - una evidenza, che le cokerie che hanno continuato a funzionare fino ad oggi hanno continuato ad usare le torri di spegnimento che erano in funzione nel novembre del 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – E questo è un punto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche questo, tra virgolette, è un dato di fatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Iniziamo a dire questo, cioè hanno continuato a funzionare le torri del novembre 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Adesso arriviamo alle ragioni per cui il custode nel

novembre 2012 ha potuto dire: “Demoliamole e ricostruiamole”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non so se sia stato questo il ragionamento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, faccia il suo ragionamento tecnico.

TESTE G. FRUTTUOSO - Posso fare una osservazione circa l'eventuale esigenza, oppure no, quella che io trovo qui, ho già avuto modo di dire che uno dei temi a parità di BAT e quindi in questo caso la tecnica rimane la stessa, che è quella delle torri con i pacchetti, peraltro l'abbiamo detto questa mattina, le BAT Conclusions dimezzano il livello di emissione che si può avere in termini di polveri.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le BAT 12?

TESTE G. FRUTTUOSO – Per cui c'è necessità sicuramente di un adeguamento delle BAT 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Ingegnere, si ricorda qual era il limite prima delle BAT 2012 e qual è stato invece il limite previsto dalle BAT 2012?

TESTE G. FRUTTUOSO – Il limite era 50 grammi per tonnellata di coke spento prima della emanazione delle BAT 12, chiamiamole così, BAT 12.

AVVOCATO S. LOJACONO – Chiamiamole così.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, le BAT 12 l'hanno fissato a 25, l'hanno dimezzato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei cosa dice?

TESTE G. FRUTTUOSO – Dal punto di vista tecnico dico che una struttura che è stata storicamente e inizialmente dimensionata per portare determinati carichi, a questo punto trovo che questo possa essere una ragione del rifacimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, dell'indicazione del rifacimento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Siccome è una struttura che si sviluppa in altezza, con dei carichi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, abbiamo compreso. Però si legge sempre a pagina 7 che l'obiettivo è il limite di 10.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, vero. Adesso glielo spiega.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come si spiega questo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ora le dico.

AVVOCATO S. LOJACONO – È giusto.

TESTE G. FRUTTUOSO – In realtà ci sono due limiti e ora possiamo prendere la BAT. Ci sono due limiti: uno in termini di contenuto di polveri misurato, forse l'avevo accennato, con un maialino avevo detto, che ha la possibilità, proprio perché capta direttamente le polveri e le va a misurare. Faccio uno, due spegnimenti, ha una sorta di proboscide, è un elemento di 10 per 10 centimetri, entra il vapore che sta uscendo dalla torre, viene accumulato all'interno di questo elemento e poi viene pesata la polvere.

AVVOCATO S. LOJACONO – E un con questo, scusi Ingegnere, si misura il 50 e il 25?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Questo 10, invece, è milligrammi su normal metro cubo, i 50 invece erano grammi per tonnellata, questi sono milligrammi su normal metro cubo. È così come faccio nei camini, un prelievo di quello che sta uscendo e poi vado a prendere la concentrazione, questo il dato che viene fornito. Ora, io non mi sono soffermato su questo, perché in realtà la BAT è l'altra, c'è anche questo dato. Ma perché questo è di difficile misurazione, io non so neanche come dire e misurarlo, è uno anche dei parametri degli obiettivi ambientali. Però le BAT Conclusions portano la combinazione di questi due parametri, dove quello più evidente, immediato, è proprio... anche perché misurabile in maniera facile rispetto a questo, che mi porta da 50 a 25.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay, è stato interessante.

TESTE G. FRUTTUOSO – Mi permetta di dire anche un'altra cosa. Io vorrei approfittare anche di questo. Perché molto spesso guardiamo questo parametro, milligrammi su normal metro cubo. Questo numero, dal punto di vista ambientale, non dice niente. Perché? Perché questo mi dice per normal metro cubo, ma dipende da quanti normal metri cubi escono è l'importanza. Cioè, questo è un dato, il dato di concentrazione è un dato di prestazione, cioè dice: può fare. Però la pressione sull'ambiente non viene da quel dato, dal 10 milligrammi, ma viene da quel dato moltiplicato per la portata. A me interessano i grammi o i chili di sostanza che escono, non mi interessa quanto... Cioè, è importante quanto ce n'è per ogni unità di fumo che esce, ma alla fine quello che è importante è il totale che esce. Allora, l'altro dato che ho detto prima, i 50 grammi per tonnellata di coke, mi danno direttamente quanta polvere esce in maniera diretta, cioè proprio l'elemento di pressione. Questo per dire, perché il 10 milligrammi, alle volte anche quando parliamo del valore limite come concentrazione, posso fare 11 sia quando sono a portate bassissime, non conterebbe nulla e sia quando sono portate grossissime.

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO - Quindi l'effetto ambientale non è dato dalla concentrazione, è dato proprio... Perché se per esempio sta soltanto all'inizio, è un valore limite da rispettare, non sto parlando di questo, però io sto parlando ora sotto il nostro profilo, per capire l'incidenza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Secondo lei è più significativo il dato.

TESTE G. FRUTTUOSO – L'ambiente non vede la concentrazione, l'ambiente vede il flusso di massa, vede la massa effettiva che esce fuori. Che quello abbia una concentrazione o un'altra all'origine, è poco importante. Se ha una concentrazione bassa, ma una portata molto alta, se io moltiplico un valore 10 per 1.000, ottengo 10.000. Poi, se dovessi avere 1 come milligrammi e ho 10.000 di portata, sempre 10.000 è. Cioè, quello che io vedo



arrivare sono sempre 10.000, non vedo la concentrazione. Cioè, l'elemento sensibile dal punto di vista dell'effetto non è la concentrazione, è la quantità che esce poi alla fine da a quel tubo.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Mi scusi, chiedo scusa, che senso ha la concentrazione o non la concentrazione come incidenza! Se la concentrazione, sia pur minima, è nociva, quella fa male!

AVVOCATO S. LOJACONO – Le conferenze le facciamo da un'altra parte.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Non deve fare un discorso che non ha assolutamente senso!

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, se possiamo riportare all'ordine.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Che significa 10.000 litri e concentrazione nulla?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Più che altro è che un dato, è un limite comunque da rispettare.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, non ho detto che non va rispettato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, lei dice che è più significativo l'altro metodo di misurazione. Va bene, possiamo andare avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusa, Palasciano, la prospettiva della prima pagina di questo documento tu sei. Lasciamo stare.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, ma quello che voglio dire, quando parliamo di ricettività dell'ambiente, questo è un dato scientifico, quello della concentrazione. Non sto dicendo che non va rispettato, assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo inteso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Però, dal punto di vista della significatività, dipende poi dal flusso di massa. Sono quelli quello che determinano la pressione sull'ambiente. È in quel senso che dico, non dal punto di vista...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Immagino che i due sistemi a, le due tecniche di misurazione abbiano dei lati negativi e dei lati positivi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, perché qui siamo di fronte...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come tutti i metodi di analisi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo. Qui c'è una specificità, per questo sono combinate entrambe.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche se chiaramente si tratta di... Non sono una chimica.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, ma qui non c'è neanche chimica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c'è la chimica, è matematica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui si tratta semplicemente di andare a pesare le particelle che devono venir fuori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, certo.

TESTE G. FRUTTUOSO - Allora, in questo caso, la difficoltà qual è? Che in generale... Non in generale, sempre, perché per fare la misura di una concentrazione, uno deve avere un

flusso stabile. Questo l'abbiamo imparato anche con i periti, cioè quando vengono a fare, allora uno deve avere un flusso per poter essere sicuro che sta prendendo quella parte. In questo caso abbiamo visto già questi fenomeni, che sono di per sé di natura quasi impulsiva, c'è il getto d'acqua, esce ed allora si combinano diverse metodologie. Questo è un limite tecnico, mettiamolo così. Io l'ho detto da tecnico in questo momento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Possiamo andare avanti. Bene. Quindi, sostanzialmente, perché mi sono perso nelle polemiche giornalistiche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che aveva terminato, Avvocato, questo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. Scusi, eh, ma sono stato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era solo una precisazione, quindi mi sembra che adesso sarebbe passato ad altro argomento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo, la sostanza della sua risposta è che le BAT del 2012 dimezzano questo limite e questo può comportare l'esigenza di rivedere la struttura di questi impianti, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ricorda alla Corte, ma anche per il verbale, il costo previsto dai custodi per questo intervento?

TESTE G. FRUTTUOSO – 50 milioni di euro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, mi interessa che lei lo ricordi ancora una volta e mi pare che abbia detto all'inizio: in realtà dal novembre del 2012 e poi a seguire negli anni successivi le torri sono rimaste quelle che erano.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quelle che stanno funzionando. Cioè, le cokerie che stanno funzionando spengono il coke – sto usando questo termine, spegnimento del coke - con le torri che erano presenti nel 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Molto bene. Allora, andiamo al capitolo di riduzione delle emissioni derivanti dal processo di cokefazione. C'è il paragrafo D1 e sono gli interventi strutturali da realizzare – strutturali, sottolineo – per la riduzione delle emissioni. Qui c'è un primo punto, estremamente rilevante ai miei fini, che è quello del secondo paragrafo, in cui si dice che nella fase di cokefazione - quindi stiamo parlando della distillazione del coke - sono presenti in totale sei punti di emissione convogliata, che sono il Camino E422, 23, 24, 25, 26, 28 e che questi camini, questi punti di emissione non sono – dicono i custodi – dotati di sistemi di trattamento. Ricorderà la Corte che questa è stata una precisazione che la custode ha poi inteso sottolineare anche nel corso del suo esame reso al Pubblico Ministero. La domanda che le faccio da tecnico è se, portandoci temporalmente al novembre del 2012, quando è

stato redatto questo documento, questa tipologia di punti di emissione, quindi questa tipologia di camini e per tipologia intendo i camini che assistono le batterie nella parte che riguarda la cokefazione, non solo a Taranto, ma ci dirà lei in Italia, in Europa e nel resto del mondo, erano assistiti da sistemi di trattamento e se non lo erano, perché.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, intanto rispondo alla prima parte.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, era un po' articolata.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi non erano assistiti da sistemi di trattamento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è vero.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non sono. Né all'interno del... Abbiamo visto che abbiamo da una parte le BAT...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, mi scusi, deve completare però la frase, non erano assistiti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non erano muniti di dispositivi, di sistemi di trattamento, cioè non c'erano filtri. Siccome questi camini sono i camini che ricevono i fumi di combustione del riscaldamento delle batterie, significa che ciò che avveniva nei rigeneratori e nei piedritti va direttamente al camino.

AVVOCATO S. LOJACONO – Va direttamente al camino in atmosfera.

TESTE G. FRUTTUOSO – Va direttamente al camino in atmosfera, con camini delle altezze che conosciamo, quindi stiamo parlando di camini delle altezze di 100 metri. Questo è il tema.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Detto questo, il perché? Il perché è che in generale...

AVVOCATO S. LOJACONO – No, scusi, la mia domanda non era prima sul perché, ma lei si è un po' perso. Quindi, posto che i custodi non hanno detto una cosa non vera, che effettivamente questo sistema di trattamento non c'era, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – La mia domanda è: ma non c'era a Taranto o non c'era in nessuna cokeria d'Italia, d'Europa e del mondo?

TESTE G. FRUTTUOSO – In nessuna cokeria, né in Italia...

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, non si deve accavallare però. Non c'erano a Taranto, o non c'erano in Italia, in Europa e nel mondo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non c'erano né in Italia, né in Europa e né nel mondo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso se può cortesemente spiegare alla Corte perché.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il motivo è questo: il processo che c'è a monte è un processo, il processo che va a confluire in questi camini abbiamo detto che è la combustione del riscaldamento delle batterie, che avviene all'interno di questi ambienti refrattari, viene usato il

gas e quindi sono i fumi di combustione. Quindi non c'è un altro tipo di processo. Questi fumi di combustione di un combustibile liquido in questo caso, scusate gassoso, perché arriva il gas di cokeria. I processi di combustione che avvengono con gas, con combustibili gassosi, già in generale non sono presidiati da filtri e da altri sistemi, salvo che poi non si entri in delle condizioni particolari. Nel caso della cokeria abbiamo visto peraltro che il parametro sensibile che possa o no richiedere un presidio è il limite per la concentrazione delle polveri. Questo è il tema. Allora, abbiamo visto anche proiettando questa mattina quelli che erano i valori limiti di emissione, che erano 55, di fronte al valore di 55 la situazione... Quel sistema di combustione non richiede di avere degli altri presidi per l'abbattimento delle polveri, a patto questo, così come poi succedeva, che ci fosse quello che abbiamo già detto, l'accudienza, l'accudienza delle parenti, i refrattari. Abbiamo detto che erano tutti elementi che concorrevano a traguardare quel limite.

AVVOCATO S. LOJACONO – E quindi che consentivano al sistema di non avere questo sistema di trattamento.

TESTE G. FRUTTUOSO – E nella descrizione delle batterie all'interno dei BREF, perché ho detto che al di là delle BAT Conclusions poi, andando a guardare in quel documento dove c'è il dettaglio, l'assetto a tuttora che c'è anche con i valori delle BAT Conclusions...

AVVOCATO S. LOJACONO - E nel BREF 13.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che è nel BREF 2013, in questo assetto continua a prefigurare un assetto senza il filtro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché lì c'è una particolarità.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma è chiarissimo, a me servono elementi chiari.

TESTE G. FRUTTUOSO – Okay.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi quello che lei sta dicendo è: nel novembre del 2012 questo sistema di trattamento non c'era a Taranto, non c'era in Italia, non c'era in Europa, non c'era nel mondo, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Nelle BAT 12 e nel BREF 13 la configurazione di questa parte di impianti di cokeria non prevede ancora un sistema di trattamento, cioè dei filtri?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Molto bene. Adesso passiamo alla parte successiva, che è quel sistema di PROven a cui aveva accennato prima.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché i custodi, qui in moto prescrittivo da un certo punto di vista, affermano che sarebbe necessario provvedere alla installazione programmata dei sistemi PROven. La prima domanda che le faccio, lo scopo difensivo ovviamente è evidente, è cioè se l'installazione non dico di PROven, ma di sistemi che consentissero la regolazione delle pressioni all'interno delle celle di cokefazione era oggetto di una BAT 2012 e, in particolare, della BAT 46. Quindi se era – lo dico così in gergo mio – una novità delle BAT 12.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì e la sto proiettando, questa è la BAT 46, il punto 11.

AVVOCATO S. LOJACONO – Punto 11.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – A pagina 86.

TESTE G. FRUTTUOSO – A pagina 86 delle BAT Conclusions riporta questo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cosa dice? Innanzitutto le dico: parla di PROven o parla di sistemi generali?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, questo è un elemento da tecnico un pochino delicato, perché la BAT deve portare il principio e l'obiettivo che si deve perseguire. La BAT 11, ove possibile: "Uso di regolazione variabile della pressione nelle celle di cokefazione durante la produzione di coke, applicabile ai nuovi impianti e può essere un'opzione per gli impianti esistenti".

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era quel sistema di cui parlava prima?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quel sistema a valvola, una specie di valvola?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è quella specie di valvola.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che sta dentro il bariletto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ora, l'osservazione che faccio io è di altro tipo però.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, però prima evidenzio la domanda e la risposta, perché voglio che la Corte capisca.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Nella BAT 12 si dice: bisogna, o sarebbe il caso, sarebbe opportuno, sarebbe utile installare la PROven, o si dice qualcosa di diverso, cioè si parla di una tecnologia in senso più generale?

TESTE G. FRUTTUOSO – Più che generale, la tecnologia...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, di questa tecnologia.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, di questa tecnologia, qui indica la tecnica.

AVVOCATO S. LOJACONO – La tecnica. Scusi, le faccio la domanda successiva. Quindi – scusi - PROven cos'è: è una marca?

TESTE G. FRUTTUOSO – È una marca.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è quella tecnologia proposta da una certa ditta?

TESTE G. FRUTTUOSO – Da una ditta...

AVVOCATO S. LOJACONO – È come dire: “Devi comprare l’Alfa Romeo”. Non so se mi spiego?

TESTE G. FRUTTUOSO – Eh?

AVVOCATO S. LOJACONO – È come dire: “Comprati una Ferrari, comprati un’Alfa Romeo, comprati una Maserati”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, proprio così.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Perché questi sistemi non erano di esclusiva competenza della ditta PROven, ce n’erano anche altre di ditte che facevano questa tecnica, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Scusi, ma si è spiegato perché i custodi indicavano di comprare una marca di questa tecnica, una cosa che ha qualche elemento per...

TESTE G. FRUTTUOSO – Faccio fatica, anche perché conosco personalmente anche altre, perché non si parla di stesse valvole. Perché ora io ho fatto vedere quella, ma siccome l’obiettivo ambientale è il principio di avere la regolazione della pressione del forno.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – PROven è una soluzione, a mio avviso dal punto di vista tecnico da attuare, io non la attuerei, ma da attuare con prudenza, perché significa – già dall’immagine che abbiamo visto prima, lì c’è qualcosa che entra nel bariletto. Teniamo conto che nel bariletto, siccome c’è il gas di cokeria, 60% idrogeno, nel momento in cui io porto in depressione quell’elemento, qualunque elemento, qualunque fessura.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quell’elemento è il bariletto, scusi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Eh?

AVVOCATO S. LOJACONO – Quell’elemento è il bariletto. “Qualora io porti in forte depressione il bariletto”?

TESTE G. FRUTTUOSO – In depressione il bariletto. Perché questo comporta una serie di... Comporta questo per poter funzionare, cioè che la pressione di esercizio del bariletto, che normalmente è dell’ordine di depressione di qualche decina di millimetri, una decina di millimetri di colonna d’acqua e qui andiamo a 300 millimetri di colonna d’acqua.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi aumenta di 30 volte.

TESTE G. FRUTTUOSO - Quindi significa che qualunque fessura, in un sistema che avete visto con tubi distribuiti da tutte le parti, significa che può entrare aria di più. Allora, il tema qual è? Che l’equilibrio, la presenza di ossigeno nel bariletto, per evitare di avere

condizioni di esplosione, deve essere inferiore a determinate concentrazioni. Quindi è l'introduzione di una tecnica molto complessa. L'altra cosa, abbiamo visto che c'è un piatto all'interno del bariletto, all'interno del quale c'è l'acqua ammoniacale, cioè non è che c'è acqua di rubinetto, c'è quello che viene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, la possibilità di poterlo manutenzionare e quant'altro. Detto questo cosa voglio dire? Esistono sul mercato altre soluzioni, manutenzionabili anche dall'esterno, visto che la manutenzione è una cosa importante, che non sono le PROven.

AVVOCATO S. LOJACONO – Per esempio, faccia un esempio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Faccio un esempio, che è quella della Sopreco, che è realizzata dalla Paul Wurth e mi risulta...

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, scusi, arrivo alla mia domanda.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi il custode dice: “Compriamo PROven”; lei dice esiste: “Sopreco”. Mi dice negli sviluppi di questa vicenda poi in che direzione si è andati in Ilva di Taranto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Mi risulta che si sia andati nella direzione della Sopreco.

AVVOCATO S. LOJACONO – Della Sopreco. Bene. Andiamo avanti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Su quelle batterie su cui stanno facendo i lavori.

AVVOCATO S. LOJACONO – Parliamo di cosa recente?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ancora in corso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi siamo nel 2020, l'installazione di questo che si diceva di installare, o si consigliava, o si prescriveva di installare nel 2012, i lavori relativi a questo intervento sono in corso nel 2020.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Però non PROven, Sopreco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate un attimo. Facciamo cinque minuti di pausa.

***Il processo viene sospeso alle ore 16:01 e riprende alle ore 16:15.***

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Possiamo proseguire, penso che al massimo un'oretta a questo punto, che dice? Se la sente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se la sente l'Ingegnere. Noi avremmo anche poi l'aereo, comunque andiamo avanti. Prego. Sì, voleva fare un intervento a precisazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

TESTE G. FRUTTUOSO - Chiedo soltanto una precisazione rispetto al tema. Mentre stavamo



parlando delle torri di spegnimento, lei ha riferito che c'era quel 10 indicato e ho fatto notare che erano milligrammi per metro cubo, che quindi era un termine di concentrazione, laddove io dal punto di vista tecnico ho detto: "Lo ritengo poco rappresentativo, nonostante quello sia stato messo lì". Però, a supporto di questo, vi sto proiettando, ora allargo un attimo la BAT 51 e quindi: "Ai fini delle BAT per lo spegnimento del coke, occorre ridurre le emissioni mediante l'utilizzo delle seguenti tecniche". È chiaro che uno non le deve mettere tutte, poi sceglie la tecnica, questo è il senso. Io andrei direttamente alla tecnica 2: "Spegnimento ad umido convenzionale con emissioni ridotte al minimo".

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è la nostra tecnica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che è la nostra tecnica delle torri spegnimento. Poi si dice: "I livelli di emissione associati alle BAT per le polveri, determinati come media nel periodo di campionamento, sono: per la tecnica in caso di spegnimento a umido convenzionale, con emissioni ridotte al minimo (che è quello che abbiamo detto) sono minore di 25 grammi a tonnellata".

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è quello che fa passare da 50 a 25. Okay.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, in termini di grammi a tonnellata mi riporta questo. Questi altri dati che vengono riportati, 20 milligrammi su normal metro cubo, quindi dove è in termini di concentrazione, è un altro sistema in caso di spegnimento a secco del coke. Cioè, non viene previsto, perché – come dicevo prima - non è rappresentativo e non da me viene ritenuto non rappresentativo, il discorso della concentrazione, perché viene riportato il metodo VDA, che è qui in fondo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, comunque non c'è 10, tra l'altro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non c'è 10.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi quel 10 dell'appendice A non si capisce da dove viene, diciamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, tanto per essere chiari.

TESTE G. FRUTTUOSO – In termini di concentrazione, che quindi non riesco a riferire, le BAT lo riportano in termini di flusso di massa, di grammi per tonnellata e non riporta in termini di concentrazione. Dal punto di vista tecnico io lo giustifico nei termini che vi ho detto, poi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo compreso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Invece quella era la precisazione e basta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo andare avanti. Stavamo parlando di PROven, abbiamo superato quel discorso PROven.

AVVOCATO S. LOJACONO – Assolutamente. Siamo nel D1, quindi gli interventi strutturali da realizzare per la riduzione delle emissioni. Abbiamo parlato del PROven nei termini che avete sentito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi i custodi dicono che tra i principali interventi da realizzare... Vorrei che la Corte si soffermasse bene su questo. Secondo i custodi, tra i principali interventi da realizzare ci sarebbe stata l'installazione di sistemi di captazione del gas proveniente dai forni durante la produzione di coke. Io le chiedo se questa – chiamiamola – captazione dei gas proveniente dai forni durante la produzione di coke era un sistema presente negli impianti delle batterie - al novembre del 2012 – di Taranto. Se spiega...

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Diciamo che questa installazione...

AVVOCATO S. LOJACONO – La vedo un po' in imbarazzo, però lei dica cosa...

TESTE G. FRUTTUOSO – No, non sono in imbarazzo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, è un dato di fatto. In tutta la descrizione che abbiamo fatto delle batterie, abbiamo visto che il gas che si produce attraverso le colonne di sviluppo va nel bariletto. Quindi esiste questo. Questo è il tema. Non riesco a capire, se non, se non una riproduzione di parti generiche. Non riesco ad avere...

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma scusi, dica quello che pensa esattamente. Allora, se secondo lei qua c'è scritta una cosa, che come ha appena – mi sembra – detto: “È scontato che ci fosse, perché è il sistema di tutte le batterie”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo, è così.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, il gas dai forni attraverso i tubi di sviluppo va nei bariletti, dai bariletti poi sta in un sistema chiuso, dove viene usato...

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, è un sistema chiuso, dal bariletto – abbiamo visto – poi va al sistema di estrazione, passa attraverso l'impianto di desolfurazione, viene ripulito nell'impianto sottoprodotti e quel gas poi viene immesso nella rete del gas coke, dove c'è un gasometro e poi ci sono le utenze.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo Ingegnere, in tutte le batterie fatte come quella di Taranto questo sistema c'è e non può non esserci.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, non può non esserci.

AVVOCATO S. LOJACONO – Qua invece si dice che è un principale intervento da realizzare.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Lei come se lo spiega, se lo spiega?

TESTE G. FRUTTUOSO – Messo in questi termini non me lo spiego.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non se lo spiega.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, passiamo a quello successivo. Poi il costo finale lo mettiamo tutto insieme. Tra gli altri principali interventi da realizzare, secondo i custodi ci sarebbe l'adozione dei tubi di sviluppo a tenuta idraulica. Quello che le chiedo è se nell'impianto di Taranto, nel novembre del 2012, era già adottata questa tecnica relativa ai tubi di sviluppo a tenuta idraulica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Era già così, mi sono intrattenuto sia sugli interventi iniziali, quando erano stati realizzati e poi con tutti i sistemi, dispositivi che abbiamo visto di alimentazione dell'acqua che serve a fare la tenuta idraulica. Quindi io non ho ombra di dubbio che tutti i tubi di sviluppo siano con dei cappellotti con tenuta idraulica.

AVVOCATO S. LOJACONO – C'era anche, tra l'altro, nel PIC dell'AIA, l'abbiamo visto oggi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, abbiamo visto le foto, quindi non... Anche perché questo è un elemento immediatamente visibile, non è...

AVVOCATO S. LOJACONO – È indiscutibile.

TESTE G. FRUTTUOSO – È indiscutibile, esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Però a me a questo punto viene in mente qualcosa, perché se mi dicono che una cosa è da realizzare, invece la cosa c'era, devo farmi venire in mente qualcosa. Allora la pregherei per cortesia di far vedere alla Corte la pagina 86 delle BAT. Se ci concentriamo un attimo su questo, perché è proprio una cosa piuttosto evidente e mi dice se sostanzialmente questa che io trovo nell'appendice A: "Adozione di tubi di sviluppo a tenuta idraulica per ridurre le emissioni visibili da tutto il sistema, che consente un passaggio dalla batteria del forno al collettore, ai gomiti, ai tubi di raccordo (Jumper Pipes), è esattamente la copiatura di una parte della BAT Conclusion 2012".

TESTE G. FRUTTUOSO – È esattamente il punto 7 della BAT Conclusion.

AVVOCATO S. LOJACONO – Riprodotta parola per parola, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – È della 46, della BAT Conclusion 46, la voce 7 della BAT Conclusion 46.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie, andiamo avanti. Andiamo avanti in questi principali interventi da realizzare e passiamo: "Effettuare - anche qui l'italiano poi capiremo come mai è così - di sistemi di sigillatura dei coperchi delle bocche di caricamento mediante sospensione argillosa (o altro materiale adeguato per chiusura a tenuta) per ridurre le emissioni visibili da tutti i coperchi". Ora questo, secondo questo documento, era un intervento da realizzare. Prima domanda: era invece realizzato allo stabilimento di Taranto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei lo ha verificato da tutti i documenti, era nel PIC, era dappertutto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Abbiamo visto anche delle immagini nei filmati.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Le chiedo se anche questa che sembrava in questo documento una prescrizione, in realtà è la riproduzione letterale di una parte delle BAT 2012 e se sì quale parte?

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi è la riproduzione, ad eccezione della primissima parte come del verbo che viene messo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, sostanzialmente, l'unica parola diversa è “effettuare”?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Possiamo far vedere alla Corte? Le spiace? Guardi Presidente, è abbastanza interessante. Cioè, è tutto uguale alla BAT, tranne la prima parola che è “effettuare” nell'appendice A, tutto il resto è uguale.

TESTE G. FRUTTUOSO – “Effettuare dei sistemi”. Poi c'è: “Sigillatura dei coperchi e delle becche di caricamento mediante sospensione argillosa o altro materiale adeguato per chiusura a tenuta, per ridurre le emissioni visibili da tutti i coperchi”.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi mi conferma che l'unica parola che in questo documento, appendice A, è diversa rispetto a questa parte della BAT è “effettuare”.

TESTE G. FRUTTUOSO – “Effettuare dei sistemi”.

AVVOCATO S. LOJACONO – E mi conferma che noi ce l'avevamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Confermo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Conferma. Adesso andiamo avanti in questi interventi e si dice... Attenzione perché qui c'è un particolare particolarmente curioso: “Installazione del sistema CPMS...” Questo è quello che avremmo dovuto fare, secondo i custodi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – CPM?

AVVOCATO S. LOJACONO – CPMS. Poi si dice, vi risparmio: “Coking process management system for coke oven”. Ma quello mi interessa è: “Batteries 11 e 12”. Bene? Quindi qua si dice, in questo documento, che noi avremmo dovuto realizzare questo sistema - che ci spiegherà cos'è – CPMS e ci si riferisce alle Batteries 11 e 12. Può far vedere alla Corte l'ordine 34084, se ce la fa?

TESTE G. FRUTTUOSO – Se ce la faccio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, faccia questo sforzo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Devo cercare. Faccio questo sforzo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è notevolmente importante per me. 34084...

TESTE G. FRUTTUOSO – Era l'intervento?

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, è un ordine il 34084.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco che ci siamo arrivati. Allora, se dice il numero dell'ordine e la data.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è l'ordine 34084, del 9 agosto del 2011.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi precedente al novembre 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – Alla Siemens: “Nuovo sistema di automazione (questo l’avevamo visto anche quando abbiamo descritto gli interventi) per la conduzione e l’ottimizzazione del processo delle batterie forni coke”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dica i numeri, quali batterie?

TESTE G. FRUTTUOSO – Batterie 11 e 12, compreso interfacciamento con il sistema di automazione esistente livello 1, questo è di livello 2, quindi è il tema della automazione del sistema di controllo, con implementazione del modello matematico di gestione, carica, sfornamento batterie, licenze d’uso e software comprese.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Per 2.000.000 di euro. mi pare.

TESTE G. FRUTTUOSO – 2.200.000 euro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Questo sistema... Ovviamente la domanda è al tecnico, perché senza il suo contributo non ci arriveremmo, questo sistema ordinato – come abbiamo visto nel 2011 – è un sistema che attiene al tema appunto del coking process management system for coke oven?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – È esattamente quello. Andiamo avanti. Andiamo all’ultimo: installazione di sistemi di desolforazione ossidativa ad umido per la riduzione del tenore di zolfo dei gas dei forni. Le chiedo se questa prescrizione, che troviamo in questa appendice A, dal punto di vista tecnico era applicabile alle batterie dei forni a coke di Taranto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, alle batterie, questo è sull’impianto sottoprodotti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, alle batterie, all’impianto sottoprodotti.

TESTE G. FRUTTUOSO – All’impianto sottoprodotti, all’impianto di desolforazione, che è basato su un principio che per una serie di ragioni ora non sto qui a ridirle tutte, è un sistema ad assorbimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ad assorbimento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ad assorbimento, che è l’altra tecnica prevista sempre dalla BAT. Anche in questo caso la BAT prevede l’alternativa dei due sistemi, uno è quello ossidativo e l’altro è quello di assorbimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – E noi avevamo quella ad assorbimento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Abbiamo quella ad assorbimento. Però, voglio dire, è proprio la natura dei gas e così via.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che abbiamo visto anche stamattina nel PIC, nell'AIA, eccetera.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso che abbiamo visto tutti questi principali interventi da realizzare elencati e abbiamo visto sostanzialmente che i PROven non li hanno ancora messi ed è previsto dalla BAT 12 e tutto il resto o ce l'avevamo o non era applicabile, vorrei che mi dicesse qual è il costo complessivo previsto per questi interventi dal custode.

TESTE G. FRUTTUOSO – Vedo un costo, ritorno al documento di 80.000.000 di euro.

AVVOCATO S. LOJACONO – 80.000.000 di euro?

TESTE G. FRUTTUOSO – 80.000.000 di euro. Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi eh, che arriviamo, perché c'era una parte prima di questi 80.000.000 che dobbiamo spiegare. Allora, prima degli 80.000.000 c'è scritto questo. Scusi eh, capisco che è uno sforzo.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, no, io cerco di fare del mio meglio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma cerchiamo di arrivarci. “Al fine di garantire la minimizzazione delle emissioni gassose fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas, i predetti interventi (cioè quelli che abbiamo appena visto) dovranno essere progettati e realizzati tenendo conto delle misure tecniche indicate al punto 47 del documento delle BAT Conclusions e, in particolare...” e poi si indicano una serie di tecniche di cui si dovrebbe tenere conto. Ci può fare le sue osservazioni dal punto di vista tecnico su questa parte?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questo è un richiamo, non lo vedo come una lista di cose da fare, io la vedo così rispetto a quello che c'è scritto, in quanto è un richiamo pedissequo di quella che è la BAT 47, il punto 1: “Riduzione al minimo del numero di flange saldando i raccordi tra i tubi laddove è possibile; uso di tenute adeguate per le flange e le valvole, al di là del termine utilizzare, anziché uso; uso di pompe a tenuta di gas, per esempio pompe magnetiche” e la parte 4, qui diciamo che c'è una combinazione, nel senso: “Evitare le emissioni dalle valvole a pressione nei serbatoi di stoccaggio nel seguente modo, collegando lo scarico della valvola al collettore del gas di cokeria o raccolta dei gas e successiva combustione”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è sostanzialmente, se ho capito bene Ingegnere, una riproduzione della BAT 47, che non comporta nessun obbligo di fare, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. D2. Le chiedo se tutte le adozioni di misure indicate in questo paragrafo D2 sono delle misure tecniche che appartengono al compendio delle BAT Conclusions 2012 e in particolare alla BAT 46.

TESTE G. FRUTTUOSO – È la riproposizione.

AVVOCATO S. LOJACONO – È la riproposizione della BAT 46?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Oltre a questo, le chiedo se l'adozione di misure primarie per la riduzione di SO<sub>2</sub>, che è la riproduzione - come ha detto - di una parte della BAT 46, era una tecnica che a novembre del 2012 era già presente nello stabilimento Ilva di Taranto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Era già presente.

AVVOCATO S. LOJACONO – È quella che ha spiegato più volte?

TESTE G. FRUTTUOSO – La desolforazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – È la desolforazione che abbiamo dal 1999?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Se può, per cortesia, sinteticamente riferire alla Corte se anche tutte le tecniche ricomprese in questo paragrafo sono tecniche applicate, in base all'esame di tutti questi documenti, sia tecnici che amministrativi che lei ha osservato, compreso il PIC e l'AIA, tutte presenti nello stabilimento Ilva di Taranto. Faccio un esempio, per la Corte: "Provvedere alle pulizie di porte, telai, bocche di caricamento, coperchi". Ricordiamo tutti quella macchina che aveva a bordo la strumentazione, che coi coltelli puliva le porte. Siamo dentro questa cosa qua, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, la faccio breve, siccome poi adesso abbiamo tutti veramente, dopo le sei o sette faticosamente udienze che abbiamo fatto con l'Ingegnere, credo di poter farle questa domanda: se tutto quello che si legge qua al novembre del 2012 era o presente o applicato a Taranto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Vado a ricontrollare perché in forma sintetica.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, certo, lei è giustamente preciso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi manutenzione accurata dei forni...

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo legga per sé, non a me.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Preciso una di questi elementi che leggiamo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – E per il resto... Allora.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono tutte applicate con l'eccezione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, con una eccezione, qual è?



TESTE G. FRUTTUOSO – Perché abbiamo due sulla regolazione della pressione durante la produzione di coke, c'è una voce che è riportata a pagina 9: “Garantire l'adeguata regolazione della pressione durante la produzione di coke e applicazione di porta a tenuta elastica o porte...”. Quindi qui c'è la combinazione di due circostanze e queste sono applicate.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quella è applicata, quella di pagina 9.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa di pagina 9, la penultima di pagina 9 è applicata, perché questa regolazione della pressione durante la produzione di coke, significa che la pressione nel bariletto, a cui però afferiscono tutti i forni insieme - ho detto - con sbocco libero, questa è applicata. Quest'altra invece, che si trova all'inizio di pagina 10.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, è la seconda di pagina 10.

TESTE G. FRUTTUOSO – La seconda di pagina 10: “Adottare un sistema di regolazione variabile della pressione nelle celle di cokefazione durante la produzione di coke, applicabile...”. Questo è il sistema di regolazione di cui poi...

AVVOCATO S. LOJACONO – Questi sono i PROven, tanto per.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questi sono quelli che poi vengono chiamati PROven.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono quelli che erano nelle BAT 12.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – E che ancora si stanno installando nel 2020.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – A parte questi PROven, a novembre del 2012 c'era tutto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Ingegnere, c'era anche “tecnica adeguata a garantire la completa cokefazione di coke”?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual era questa adozione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Le tecniche sono di natura gestionale, a questo punto, quindi è la gestione della batteria, il riscaldamento della batteria, sono queste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome lei, in relazione a quel video, ha parlato di questa situazione di green coke, guardando il famoso video.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quella del video?

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che era una situazione di non completa cokefazione del coke. Quindi le risulta che sono state utilizzate poi delle tecniche per evitare questa

problematica?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, nello spiegare, quindi ci possiamo concentrare su quello. Io ho detto che ci sono delle tecniche che consentono di stabilire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma le risulta che siano state adottate?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sono state adottate. Per cui, l'unica mia spiegazione è che quello sia un gesto volontario.

AVVOCATO S. LOJACONO – Tanto per dirla chiara.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Finalmente l'ha detto, non l'aveva detto l'altra volta.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, ho detto che...

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, ma sto scherzando, sto scherzando. Andiamo su una parte tecnica, qua si prosegue dicendo che: “La percentuale di emissioni visibili da tutte le porte dovrà essere inferiore al 5% - 10%”. La domanda è se questo riferimento è un riferimento rinvenibile nelle BAT 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. È un elemento rinvenibile nelle BAT 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – 2012?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, monitorata con soglia d'allarme, abbiamo visto prima quella procedura che già era in atto.

AVVOCATO S. LOJACONO – La PS9.20?

TESTE G. FRUTTUOSO – La PS9.20, che aveva già le soglie d'allarme e i piani di azione in relazione a quello che si presentava rispetto a questi limiti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Posso, scusi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso chiederle questo? Si ricorda e si ricorderà forse la Corte quando abbiamo visto quegli ordini delle porte ed io le avevo chiesto di specificare se il fornitore garantiva... O meglio, se Ilva chiedeva e poi il fornitore garantiva una certa prestazione? Si ricorda qual era quella prestazione richiesta e poi garantita dal fornitore?

TESTE G. FRUTTUOSO – Era l'1 e mezzo per cento.

AVVOCATO S. LOJACONO – 1,5%.

TESTE G. FRUTTUOSO – 1,5%.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi stiamo tre volte sotto il minimo di questo limite, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – E questo riguarda le porte. Poi, invece, andiamo a vedere da tutti i tipi di fonti le emissioni. Si dice: “La percentuale di emissioni visibili da tutti i tipi di fonti, associata alla sigillatura dei coperchi, delle bocche, dei caricamento mediante sospensione argillosa e connessa – ecco qua - la completa cokefazione di coke (cioè del

fatto che non ci sia il green coke), dovrà essere – c'è scritto - inferiore al 5%". Può dire alla Corte se questo è un dato corretto, questo che scrivono i custodi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non so se dire che è corretto, nel senso...

AVVOCATO S. LOJACONO – No, corretto, scusi...

TESTE G. FRUTTUOSO - Perché corretto non capisco cosa significa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene, mi dica qual è il dato derivante dalle BAT.

TESTE G. FRUTTUOSO – Le BAT indicano un valore e c'è una ragione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che invece è l'1%, non il 5%.

AVVOCATO S. LOJACONO – È l'1%. Cioè, è molto più basso, in realtà.

TESTE G. FRUTTUOSO - Il 5% sarebbe eccessivo per le ragioni che ho detto prima, perché se qui computo tutti i coperchi e quant'altro, è quello che accennavo stamattina, arriverei ad un valore eccessivo. Tant'è che le BAT, lo sto proiettando in questo momento, le percentuali di emissioni visibili da tutti i tipi di fonti, associate alla BAT...

AVVOCATO S. LOJACONO – Da tutte le fonti. Cioè, esattamente quello che c'è scritto qua, da tutti i tipi di fonti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Alla BAT 7 e alla BAT 8 è minore di 1. Stiamo parlando di per cento, la percentuale, minore dell'1%.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Quindi questa indicazione...

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi questo le lega, con l'uso di tubi di sviluppo a tenuta idraulica, perché queste fonti sono tutte quelle che non sono le porte, tanto per intenderci e le lega all'uso di tubi di sviluppo e alla sigillatura dei coperchi. A quel punto si può perseguire, con le porte elastiche e così via, questa prestazione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa prestazione, l'1%.

AVVOCATO S. LOJACONO – E dalla documentazione che lei ha compulsato, esaminato, valutato, nelle cokerie dello stabilimento di Taranto la prestazione raggiunta era una prestazione che rispettava questo valore dell'1%?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Mi risulta che abbia, sulle batterie che hanno continuato, che abbia continuato anche nella fase successiva a rispettare questi dati presi dal sito del Ministero.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Passiamo al capitolo successivo, che attiene - secondo i custodi – a quelli che erano gli interventi strutturali diretti a ridurre le emissioni nella fase di movimentazione del carbon fossile.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche qui i custodi indicano quelli che ritengono essere i principali interventi da realizzare, al novembre 2012 e il primo intervento atterrebbe: “Alla chiusura delle torri di giunzione tra i nastri, consistente nella copertura con tamponature delle strutture in carpenteria, che sorreggono i nastri in congiunzione, al fine di ridurre l’azione erosiva del vento”. E proseguono con un’altra: “Installazione di sistemi per la riduzione del materiale supero, di materiale adeso, in fase di ritorno dei nastri”, eccetera, eccetera. Che cosa ci può dire? Forse non era il caso di metterle insieme, comunque bisogna forse parlare uno alla volta, io mi sono lasciato prendere. Diciamo della prima, le torri di giunzione. La Corte ricorderà che abbiamo fatto vedere anche numerose fotografie, non solo nostre, ma dei periti soprattutto, su questi punti di intersecazione dei nastri. Che cosa può dire alla Corte?

TESTE G. FRUTTUOSO – Posso richiamare quello che avevo fatto vedere, nel senso che sia già nel 2011, 2010/2011, le foto dei periti, quello che mi constava e anche successivamente si vede, cioè esiste tutta una serie... Le cadute e queste torri esistevano già.

AVVOCATO S. LOJACONO – C’erano quelle cassette, diciamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – C’erano delle cassette.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Vorrei andare un po’ più velocemente alla terza, che mi interessa. I custodi dicono: “Si sarebbero dovuti realizzare interventi di confinamento degli edifici e dispositivi di protezione e contenimento delle polveri, frantumatore, polverizzatore e vagli”. Le chiedo se questa tipologia di interventi appartiene a delle logiche tecniche, degli apprestamenti tecnici delle BAT Conclusions 2012, in particolare la BAT 42.

TESTE G. FRUTTUOSO – Confermo. Questo è per impianti di macinazione, riporta interventi di confinamento.

AVVOCATO S. LOJACONO – La sta proiettando, sì?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Quindi me lo conferma?

TESTE G. FRUTTUOSO – Lo confermo, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Arriviamo all’ultimo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ho capito questa qua, se possiamo rivedere un attimo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego, prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, stiamo parlando di che cosa qui?

AVVOCATO S. LOJACONO – Stiamo parlando nell’appendice A, nel capitolo E1, riguarda la fase frantumazione, vagli del coke e se questa tecnica che attiene al confinamento degli edifici e alla realizzazione di dispositivi di protezione contenimento delle polveri rispetto a questa fase, chiamiamola produttiva di esercizio, appartiene, è un riferimento

che si trova nella BAT 42 delle BAT 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che prevede.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che prevede questo intervento di confinamento e, in combinazione, quello che leggiamo: “La captazione e utilizzo di successivi sistemi di depolverazione a secco”. Che è quello che poi vediamo al punto successivo, da leggere insieme.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto, questa volta andavano vanno letti insieme e non li ho letti insieme.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, questi vanno visti insieme, nel senso che la BAT prevede da una parte il confinamento, dall'altra la captazione e l'abbattimento, con sistemi di depolverazione a secco.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso qui arriviamo a un punto che mi interessa molto, per vedere come eravamo messi noi effettivamente al novembre del 2012. Perché qui, sembrerebbe da questa appendice, almeno a me, ma penso a qualsiasi lettore, che non avevamo né l'uno e né l'altro. Siccome si dice che i principali interventi da realizzare sono quelli successivi, io leggo e dico: “Va bene, devo fare il confinamento degli edifici e fare i dispositivi di protezione”, poi giro la pagina: “Devo anche installare dei sistemi di depolverazione a secco mediante filtri a manica ai punti di emissione convogliata che raccolgono queste emissioni. In particolare - dicono i custodi - io devo mettere questi sistemi di depolverazione sui camini E400, E401, E403, E406, E408 ed E412”. Allora la pregherei, se può, di far vedere alla Corte la pagina 202 della perizia, che è precedente all'appendice A, tanto per chiarirci e le chiedo se i periti hanno constatato che su tutti questi camini c'erano i filtri a tessuto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccoli qui. Sto proiettando la tabella, la 2.1.1.4, della perizia. Quindi riprendo la prima pagina, questa è la perizia.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questi sono esattamente i camini che vengono...

AVVOCATO S. LOJACONO – I camini che i custodi dicono che avremmo dovuto munire di filtro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Per i quali dicono: “Installazione di sistemi di depolverazione a secco mediante filtri a manica e i punti di emissione convogliata E400, 401, 403, 406, 408, 412”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo.

TESTE G. FRUTTUOSO – E qui “400, 401, 403, 406, 408, 412”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Qui c'è una perfetta coincidenza, giusto? Siamo a pagina 202 della perizia. La domanda è retorica, lei lo ha già detto più volte: questi erano filtri a

tessuto per il materiale di cui erano fatti, ma poi ha fatto vedere anche disegni e fotografie o erano filtri a maniche?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non “o erano”, erano filtri a tessuti. Io direi... Le può chiamare indifferentemente, oggi li chiamiamo più frequentemente filtri a maniche e quindi sono filtri a maniche.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono filtri a manica. Molto bene. Adesso che abbiamo visto tutti questi interventi e lei ci ha spiegato quello che ci ha spiegato, mi dice e ricorda alla Corte quanto - secondo i custodi - avremmo dovuto spendere per fare questi interventi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Su questo viene riportato l'importo di 90.000.000 di euro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Di euro. Bene. Adesso passiamo al capitolo F. Gli interventi sempre strutturali, secondo i custodi, perché li definiscono sempre così, che avrebbero a loro avviso avuto il fine di ridurre le emissioni in un'altra fase e cioè quella dello stoccaggio e movimentazione del carbon fossile. Allora, dicevamo che siamo al capitolo F. È un'altra fase quello dello stoccaggio e movimentazione del carbon fossile e attiene questo capitolo a quelli che, secondo i custodi, sarebbero stati gli interventi strutturali da realizzare per ridurre le emissioni in questa fase dell'esercizio. Qui vorrei che spiegasse alla Corte una cosa, innanzitutto e cioè, qui si dice: “Durante la fase di stoccaggio e movimentazione del carbon fossile per PCI, si rileva la sussistenza di emissioni diffuse di polvere che occorre prevenire o ridurre delle stesse”. Allora, la Corte ricorderà bene questa questione del PCI, vorrei capire se il riferimento a questo PCI in questa parte è un riferimento che dal punto di vista tecnico ha un senso, oppure no.

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – No. Perché?

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché qui stiamo parlando della parte della cokeria. Il PCI, come l'abbiamo chiamato, è il “power coke injection”, quindi è il coke, il carbon polverizzato che viene iniettato nelle tubiere dell'altoforno.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi il PCI, come abbiamo imparato tutti a sapere, è un materiale che viene iniettato nelle tubiere dell'altoforno. Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Viene preparato in un impianto specifico che abbiamo visto e quindi non è nella parte della cokeria.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dove invece ci troviamo qui nell'appendice A?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Allora, adesso veniamo agli interventi. Il primo. I custodi dicono: “Bisogna realizzare depositi e magazzini per il stoccaggio del materiale pulverulento”. Prima domanda: questa tecnica, questa previsione appartiene alle BAT Conclusions 2012, in particolare alla BAT 43?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Seconda domanda.

TESTE G. FRUTTUOSO – La sto proiettando.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego. A che pagina siamo, se è così cortese?

TESTE G. FRUTTUOSO – Devo andare in cima a guardare, è la pagina 85.

AVVOCATO S. LOJACONO – Seconda domanda: se nello stabilimento di Taranto, in base ai suoi accertamenti, al novembre del 2012, questa tecnica era applicata.

TESTE G. FRUTTUOSO – Era applicata.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ed è uno di quegli investimenti che lei ha descritto nel corso del nostro esame.

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Corretto. Adesso andiamo alla seconda, dicono che bisogna portare trasportatori chiusi o protetti. Le chiedo se questa tecnica è una tecnica BAT 2012 e lo stabilimento di Taranto come era attrezzato rispetto a questa tecnica.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui farei una piccola...

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – In realtà questa è una terminologia che viene utilizzata. Cioè, a parte terminologia, è proprio una tecnica che viene introdotta nella BAT 2012, dove si legge: “Uso di trasportatori chiusi o protetti”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Tanto per intenderci, anche questi interventi sono una riproduzione sostanzialmente testuale delle BAT 12, non è che è una produzione intellettuale del custode. Scusi se mi esprimo in questi termini. Cioè, quando noi troviamo questi interventi, poi ve lo possiamo dimostrare documentalmente, non è una idea dei custodi, sono le BAT. Detto questo, lei sta dicendo: “Le BAT si esprimono in un certo modo”. Lo può riferire alla Corte?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Dicevo che qui viene usata come tecnica chiusi o protetti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Nelle BAT 12?

TESTE G. FRUTTUOSO – Nelle BAT del 2012. Nelle MTD...

AVVOCATO S. LOJACONO – Del 2005.

TESTE G. FRUTTUOSO - ...del 2005, quindi quelle vigenti prima di arrivare alle BAT 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quando abbiamo avuto l’AIA, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Si parla di uso di trasportatori protetti, non c’è chiusi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ingegnere, scusi, volevo capire bene questo, è molto importante per noi. Nelle MTD 2005, quelle rispetto alle quali noi parametravamo la nostra condotta nel momento in cui domandavamo e poi ricevevamo l’AIA, la tecnica era la protezione.



TESTE G. FRUTTUOSO – La protezione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Nelle BAT 2012 si introduce anche questo concetto nuovo di chiusura?

TESTE G. FRUTTUOSO – È chiuso o protetto.

AVVOCATO S. LOJACONO – O protetto e gli si mette in alternativa?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Però si introduce, al di là di metterlo in alternativa, il “chiuso”, che prima non c’era.

AVVOCATO S. LOJACONO – Si introduce “chiuso”, perfetto. A novembre del 2012 i nostri sistemi di trasporto come erano? Erano chiusi, erano protetti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Alcuni erano chiusi, limitati, gli altri erano protetti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi un certo numero erano già chiusi e gli altri erano protetti. Quando lei dice “protetti”, intende quella tecnica delle cappottine che abbiamo visto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Delle cappottine. Quello che abbiamo identificato sempre come copertura, con un termine ancora diverso da chiuso o protetto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quando lei ha parlato nel corso delle udienze di copertura, era il concetto di protezione con quelle cappottine?

TESTE G. FRUTTUOSO – Il concetto di protezione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Avevamo introdotto anche un altro tema, perché avevamo che ce n’erano anche alcuni che erano chiusi, abbiamo visto l’uso pneumatico, abbiamo visto quello verso l’esterno della loppa, che era chiuso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, poi ci torniamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Okay.

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo, sui materiali particolarmente fini o in determinate condizioni, lei ha fatto vedere che c’era poi quella tecnica di trasporto pneumatico.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Completamente chiuso, in quel caso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Limitato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Limitato a quei materiali per le caratteristiche che avevano, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Adesso arriviamo ad un altro punto. Scusi, perché mi sono perso nei miei appunti e faccio confusione. Allora: “Installazione di sistema di captazione e

successiva depolverazione mediante filtri a manica, ai camini che sono sempre E400, 401, 403, 406, 408 e 412". Ma questi mi sembra che siano gli stessi camini indicati nel paragrafo precedente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi?

TESTE G. FRUTTUOSO – È la presa d'atto che...

AVVOCATO S. LOJACONO – Era una fase diversa.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, l'installazione sembra sia...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi una fase diversa.

TESTE G. FRUTTUOSO – Bisogna essere sicuri.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi non c'entrano con questa fase, diciamo. Quello dopo è invece: "Installazione di sistemi di trattamento fumi, mediante filtri a manica, ai punti di emissione 431 e 433, relativi alla fase di vagliatura coke LVC/1 e LVC/2". Questa è una parte un po' complicata ma, se la Corte riesce a seguirmi, credo che riusciamo a essere abbastanza chiari. I custodi dicono: "Devi mettere – facciamola breve - i filtri a manica su questi due camini". Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Andiamo per cortesia, vorrei che facesse vedere alla Corte la perizia e, in particolare, la pagina 218 della perizia, che – ricordo – era precedente a questa appendice A.

TESTE G. FRUTTUOSO - Sto proiettando la tabella 65.

AVVOCATO S. LOJACONO – La può allargare un po'?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, siamo a pagina 218 della perizia, tabella 65.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Le chiedo se coincidono i camini di cui stiamo parlando.

TESTE G. FRUTTUOSO – I camini coincidono, 431 ed E433.

AVVOCATO S. LOJACONO – E se abbiamo i filtri a tessuto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Abbiamo i filtri a tessuto, ovvero a maniche.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, siccome su questa questione è sempre utile avere più contributi, può per cortesia, visto che l'ha fatto questo lavoro e lo mettiamo a profitto, far vedere l'ordine 1769? In tre minuti ce la sbrighiamo, ma facciamo proprio la prova granitica, diciamo. È un ordine alla Hascon. Siamo nell'intervento – per capirci – 2.5, il capitolo 2.5 degli investimenti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ah, okay.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha sbagliato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ho sbagliato.

AVVOCATO S. LOJACONO – È il capitolo 2.5 di cui abbiamo parlato alla seconda udienza, mi pare.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Vado subito.

AVVOCATO S. LOJACONO – Eccolo qui. Allora, l'ordine è il 1769.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccolo qui, della Hascon.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'Ingegnere lo ha aperto sul video.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Può dire che cosa riguarda quest'ordine, la data dell'ordine, il costo e l'oggetto?

TESTE G. FRUTTUOSO – L'ordine è 1769, del 16 gennaio del 1998.

AVVOCATO S. LOJACONO – 1998, sì, bene.

TESTE G. FRUTTUOSO - Alla Hascon.

AVVOCATO S. LOJACONO – Andiamo avanti, l'oggetto?

TESTE G. FRUTTUOSO – 2.200.000.000.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, l'oggetto?

TESTE G. FRUTTUOSO – “Impianti di depolverazione area frantumazione fossile e nastri trasportatori dell'unità preparazione fossile PRF e di depolverazione dell'unità vagliatura coke LVC/2, atti a garantire una portata area aspirata di 42...”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Si tratta di questa situazione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Adesso andiamo, per cortesia, perché non ci facciamo mancare niente, alla specifica tecnica della Hascon e in particolare alla pagina 3, per vedere se questi filtri a tessuto da qualche altra parte si chiamano a manica, così ci mettiamo tutti d'accordo. Eccola qua la specifica tecnica, vada per cortesia al foglio 3.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Eccole le maniche che arrivano, maniche in feltro.

TESTE G. FRUTTUOSO – In feltro di poliestere antistatico.

AVVOCATO S. LOJACONO – Può leggerlo bene: maniche in feltro...?

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi maniche in feltro di poliestere antistatico. Questo l'avevamo già a suo tempo commentato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo, secondo i custodi, dovevamo comprare nel 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Andiamo avanti.

TESTE G. FRUTTUOSO – E questo è il tessuto, che poi viene riportato nella documentazione dei periti, è in concomitanza con questo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, è esattamente coerente anche con tutti gli altri documenti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può dire in questo capitolo F quale starebbe stato il costo complessivo che Ilva avrebbe dovuto sostenere per adottare questi interventi?

TESTE G. FRUTTUOSO – 100.000.000 di euro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, adesso direi che potremmo concludere quantomeno la cokeria, se il Presidente me lo consente. Sono solo due piccoli paragrafi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – E qui arriviamo alla F.2, che attiene a delle procedure operative per la riduzione, secondo i custodi, delle emissioni diffuse. Qui trovo scritto: “La riduzione delle emissioni derivanti dallo stoccaggio e movimentazione del carbone fossile per PCI dovrà essere garantita anche mediante l’adozione di misure tecniche indicate al punto 46 del documento delle BAT Conclusions”. La prima domanda è ormai retorica, se il riferimento al PCI è coerente, sì o no?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non è coerente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non è coerente. Le chiedo se anche quel riferimento alla BAT 46 è un riferimento corretto o è un riferimento non corretto tecnicamente, ovviamente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo richiamo letterale di questi due punti che ci sono in fondo alla pagina 11, che faccio rivedere, eccolo qui: “Riduzione al minimo delle altezze di caduta a seconda delle dimensioni della costruzione dell’impianto, riduzione delle emissioni derivanti dal caricamento della torre del fossile e della macchina caricatrice”, le rinveniamo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Le rinveniamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono i punti 3 e 4 della BAT 43.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi non della BAT 46?

TESTE G. FRUTTUOSO – Che effettivamente è riferita alla parte di processo di cui stiamo parlando, perché siamo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, la 43 è riferita alla parte di cui stiamo parlando.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – La 46 no, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché parla di movimentazione di carbon fossile polverizzato. Probabilmente il PCI è nato da...

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene, non facciamo deduzioni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Per questo ovviamente non abbiamo costi, quindi non c'è niente da fare, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Arriviamo all'ultimo, che invece è un po' più rilevante, perché sono 40.000.000. Allora, è il G, sarebbero gli interventi e dicono i custodi: "Occorre ridurre le emissioni mediante la realizzazione di questi interventi e attengono alla fase dello sfornamento del coke". Vediamo la prima. Secondo i custodi avremmo dovuto installare dei sistemi di captazione con cappa integrata su ciascuna macchina caricatrice per il trasferimento del coke. Innanzitutto le chiedo se per il trasferimento del coke si usano delle macchine cariatrici.

TESTE G. FRUTTUOSO – No. Si usa il carro,

AVVOCATO S. LOJACONO – Si usa un'altra macchina.

TESTE G. FRUTTUOSO – Di spegnimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo, la seconda domanda che le faccio è se a Taranto, nel novembre del 2012, c'erano i sistemi di captazione con cappa integrata sulle macchine che venivano utilizzate per il trasferimento del coke. Se può ricordare alla Corte quello che abbiamo detto nelle udienze scorse.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, abbiamo detto alle udienze scorse sulla guida coke, che aveva quelle cappe che poi...

AVVOCATO S. LOJACONO – La guida coke, quella che accompagna il coke dentro il carro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quella che accompagnava il coke e poi anche questa mattina con l'Avvocato Perrone abbiamo visto che questo era uno dei temi di rispondenza alle MTD sulla esistenza, sulla dotazione delle macchine di guida coke dei sistemi di captazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso io non voglio sembrare troppo noioso, ma la cosa è rilevante: nelle udienze precedenti abbiamo visto addirittura delle immagini dove si vedeva questa cappa. Può ricordarci anche il fatto se abbiamo visto delle immagini?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, abbiamo visto anche dei filmati.

AVVOCATO S. LOJACONO - Immagini e filmati.

TESTE G. FRUTTUOSO – Immagini e filmati, quando si vedeva scorrere il carro sotto e si vedeva che sopra c'era quella cappa, che poi recapitava in quella sorta di condotto laterale, perché avevamo detto che questo doveva seguire, siccome si spostava.

AVVOCATO S. LOJACONO – E la cappa era integrata nella macchina.

TESTE G. FRUTTUOSO – Era integrata nella guida coke.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene, arriviamo al secondo intervento. "Installazione di sistemi di trattamento a terra dei gas captati con filtro a manica". Quindi avremmo dovuto montare questi filtri a manica e per la precisione ai punti E435, E436, E437 ed

E438. La pregherei di mostrare alla Corte la pagina 213 della perizia.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa è la tabella 58 della perizia, a pagina 213 e troviamo E435, 436, 437, 438.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che filtri a tessuto hanno verificato vi fossero i periti? Scusi, che filtri hanno verificato?

TESTE G. FRUTTUOSO – Hanno verificato essere dei filtri a tessuto.

AVVOCATO S. LOJACONO – A tessuto.

TESTE G. FRUTTUOSO – E filtri a maniche.

AVVOCATO S. LOJACONO – Filtri a maniche, evidentemente. Siccome non ci accontentiamo, la pregherei di andare a prendere l'ordine nell'investimento 2.6, l'ordine 9588.

TESTE G. FRUTTUOSO – Vediamo se questa volta ci arrivo più velocemente.

AVVOCATO S. LOJACONO – È un ordine – anticipo – del 2007, sono cinque anni prima dell'appendice A.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ah, eccolo lì il filtro, la cappa e il filtro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Guardi che bello!

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, perché questo dà contezza di due situazioni: sia della parte della captazione e sia poi all'interno dello stesso intervento era stato realizzato il filtro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Andiamo a prendere il 9588 del 2007.

TESTE G. FRUTTUOSO – Alla Boldrocchi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Alla Boldrocchi. Mi dice la data esatta, scusi?

TESTE G. FRUTTUOSO – L'ordine 9588, del 21 febbraio del 2007.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'oggetto?

TESTE G. FRUTTUOSO – “Impianto di filtrazione ed abbattimento polveri, tramite nuovo filtro a maniche con lavaggio ad aria compressa, derivanti dalle operazione di sfornamento coke e dalle Batterie 3/6”.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi qui abbiamo già nell'ordine l'indicazione filtro a manica. Se vogliamo essere più sicuri, se per cortesia va nella documentazione tecnica di questo investimento 2.6 e fa vedere, ricordare alla Corte le caratteristiche tecniche del nostro filtro e, in particolare, se era un filtro a maniche.

TESTE G. FRUTTUOSO - Ho fatto qualcosa. Ho perso un attimo...

AVVOCATO S. LOJACONO – È il 2.6 Ingegnere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci arriviamo, guardi. Se poi è stanco, lo dice. Perché ha decine di file aperti. Così finiamo la cokeria. È la specifica tecnica della Boldrocchi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella dell'ordine 9588.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esattamente, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Relativa all'ordine del 2007?

AVVOCATO S. LOJACONO – 2007, sì, sono cinque anni prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che batterie?

AVVOCATO S. LOJACONO – No, questo è lo sfornamento del coke e, in particolare, qui noi ci interessiamo del E438. Questi camini riguardano tutta la cokeria.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ho un problema con il computer.

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene, va bene, non importa. Tanto c'è il documento. Perché questi sono sul carro che passa davanti alla batteria. Se non ce la fa, Ingegnere, non c'è problema. No, questa è la OMEV. Non si preoccupi. Ne abbiamo preso uno, ovviamente, perché sennò durerebbe cinque volte.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ho perso il link in questo momento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non si preoccupi, Ingegnere. Allora, accontentiamoci del fatto che nella perizia a pagina 213 c'è scritto “filtri a tessuto” e che nell'ordine 9588 del 2007 c'è scritto “filtri a manica”, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Arriviamo all'ultimo punto: “Installazione di un sistema di monitoraggio per il controllo della temperatura dei forni, regime termico della batteria e dei diversi parametri di funzionamento, quali pressioni portate e aspirazioni del camino”. Questo è un sistema, se spiega alla Corte che cos'è e se era un sistema che c'era?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questo l'abbiamo visto dicembre nelle ordinazioni, le forniture, quando abbiamo parlato del rifacimento dei refrattari, ce n'erano, ne abbiamo visti un certo numero, con la fornitura di sistemi per la rilevazione della temperatura, pirometri e così via.

AVVOCATO S. LOJACONO – È una specie, scusi se le dico una sciocchezza, il cruscotto della macchina?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è un sistema che nelle batterie non può non esserci, sostanzialmente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente, non può non essere controllata la temperatura di una batteria.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. Adesso che abbiamo che sostanzialmente, secondo le sue conclusioni, avevamo tutto e anche secondo i documenti, se ci dice quanto era previsto dal custode che avremmo dovuto spendere per fare questi interventi?



TESTE G. FRUTTUOSO – 40.000.000 di euro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io chiederei se è possibile...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, più o meno Avvocato, può dire orientativamente?

AVVOCATO S. LOJACONO – Lunedì concludiamo, secondo me.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lunedì, una mattinata, una mezza giornata.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché gli altri interventi sono più brevi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, confermiamo la citazione, anche in tarda mattinata di Tucci per il 12.

AVVOCATO S. LOJACONO – Noi faremo venire comunque Presidente, scusi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO - Per una questione di prudenza, anche perché non voglio far l'uccello del malaugurio, però anche considerando la qualche difficoltà di salute dell'Ingegnere, noi per lunedì faremmo comunque venire il professor Musmarra.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi Tucci, Tognotti e Musmarra sarebbero in stand by.

AVVOCATO S. LOJACONO – Però lunedì mettiamo in preallarme il Professor Musmarra, nel caso succedesse qualsiasi cosa, per poter proseguire comunque eventualmente l'udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Vi preannuncio che lunedì io ho una riunione alle ore 16:00 con il Presidente del Tribunale, per cui comunque alle 16:00 dovremmo concludere l'udienza. Lo dico per precisione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Noi lo facciamo venire comunque il Professor Musmarra, casomai tornerà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si tratterà per il giorno dopo.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO - Presidente, Annicchiarico per il verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO - Soltanto per dirle che per questioni anche di economia generale, noi che avevamo Liuzzo, ci avvaliamo del Professor Musmarra. Quindi per Liuzzo c'è rinuncia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma mi sembra che l'aveva già rappresentato questo, perché aveva depositato...

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Gli Avvocati che avevano Liuzzo, giusto per brevità, tutti i difensori che avevano Liuzzo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aveva depositato un elenco in cui Liuzzo non c'è.

AVVOCATO V. VOZZA – Erano sullo stesso tema, Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Sì, è il Professor Liuzzo della Sapienza di Roma.

AVVOCATO V. VOZZA - A questo punto convergiamo tutti sul Professor Musmarra, così evitiamo di sentirne due sullo stesso punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi per lunedì ci sarà Ingegnere Fruttuoso e Musmarra. Poi martedì e mercoledì ci sono Tucci e Tognotti.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, vediamo anche il controesame del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vediamo come fa. Va bene, grazie, buonasera.

